



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF



BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P.A. 62. E. 43.



43698-B.





*Bibliotheca Cancell. Italica*

NUOVA RACCOLTA

DI LEGGI

E CARTE PUBBLICHE,

PROMULGATE PER ORDINE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

---

PARTE SECONDA

---

DAL DÌ 4. FEBBRAIO 1799.

DOPO LA CESSAZIONE

DEL GOVERNO MILITARE.

---

TOMO TERZO.

V E N E Z I A

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

*Con Sovrana Approvazione, e Regio Privilegio.*

---

1799.

T. Livius. *præf.*

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA  
MONUMENTO INTVERE: INDE TIBI  
TVAEQUE REIPUBLICAE, QUOD  
IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM  
INCOEPTV, FOEDVM EXITV,  
QVOD VITES.

NOTIFICAZIONE

In proposito della Vittuaria dei Buttiri:

---

LA NOBILE  
CONGREGAZIONE DELEGATA.

**I**ncaricata la Nobile Congregazione Delegata dal Sovrano Decreto dell'Imperial Regio Generale Governo 14. Novembre spirato di richiamare con apposito Proclama alla loro osservanza i regolamenti, e discipline, che rispetto alla Vittuaria del Buttiro, ed alla loro introduzione in questa Città erano veglianti nel 1796., ed avendo in obbedienza agli Sovrani comandi estese le sue meditazioni nell'importantissimo argomento per riconoscere con fondato studio gli invalsi disordini impediienti l'affluenza, e la libertà delle introduzioni del Genere, onde adattare quelle regolazioni, e provvidenze, che tendano a togliere li disordini stessi, assicurandone la più abbondante, e libera sua introduzione, il libero suo Transito, ed una miglior direzione in avvenire, è divenuta all'estesa della presente Notificazione compressiva sì delle massime di provvidenza, che dei

A 2 me-

metodi di esecuzione , quale approvata che sia dall' autorità dell' Imperial Generale Governo dovrà essere stampata, e pubblicata a chiara universale intelligenza, e per la puntuale sua osservanza .

I. Libero , e permesso sia a qualunque Persona tanto delle Provincie ex-Venete soggette a Sua Maestà l' Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore, ch' Abitante in Venezia d' introdurre, e far introdurre in questa Città tutti li Buttiri, che fossero provveduti per la medesima entro li Territorj, e Luoghi delle stesse Provincie, non che ne' Luoghi Esteri sempre però colle Discipline, che saranno in appresso stabilite, compreso anche in esse libertà il Corpo dell' Arte de' Buttiranti di questa Città, senza però, che da tale facoltà n' abbia mai a derivarne pesi all' Arte, nè innovazione di Carico .

II. Li stessi Proprietarj del Buttiro restano autorizzati a poter liberamente introdurre il detto Genere in questa Città, nè saranno per questo tenuti, che a munirsi del Mandato di Scorta della Deputazione alle Vettovaglie di questa Città, che verrà loro rilasciato dalle più prossime Ricettorie di Finanza, con quelle dichiarazioni, ed obblighi, che da' Mandati stessi risultano .

III. Tutti li Buttiri, che provveduti per conto di questa Città, o che a nome delli stessi Proprietarj saranno per introdursi nella  
me-



medesima, dovranno liberamente esser introdotti, e transitare per le Provincie sudette da Territorio, a Territorio esenti da qualunque Dazio d' Estrazione, Transito, Mudda, Pedaggio, ed altro a norma dei Decreti veglianti all' Epoca primo Gennaro 1796. reveliti dalla Sovrana Organizzazione 31. Marzo decorso.

IV. Tutti li Provisioneri poi per questa Città non potranno girare per l' Acquisto dei Buttiri senza munirsi del Mandato di Licenza, che verrà loro *Gratis* accordato dalla Publica Deputazione alle Vettovaglie, e muniti che siano del Mandato, che dovrà essere altresì riconosciuto dalle Ricettorie di Finanza de' Luoghi, dove vorranno provvedere il Genere, non potranno per qualunque escogitabile motivo, o pretesto essere impediti di girare da Territorio, a Territorio per l' Acquisto dei Buttiri, ciò che succedendo sarà immediatamente reso noto da' medesimi Provisioneri ad essa Deputazione alle Vettovaglie per quegli' espedienti, che saranno creduti convenienti.

V. Tutti li Buttiri, che verranno provvisti con dette Licenze dovranno tutti esser estratti, spediti, ed integralmente introdotti in questa Città, restando vietato a qualunque nostro Provisionero farne dei medesimi qualunque inchietta, o distrazione per altri Territorj, e Luoghi Esteri, al cui oggetto

resta a' medesimi Provisioneri prescritto di notificar di volta in volta nelle rispettive Ricettorie di Finanza più prossime, e le Figure delle quali vorranno servirsi per detta Provista, i Luoghi dove vorranno far l'adunazione de' Buttiri, la quantità dei medesimi provveduti, ed al caso della loro estrazione da Luoghi notificati per quelli condurre, o spedire in questa Città dovranno egualmente, che i Proprietarij munirsi dello stesso Mandato di Scorta per Venezia, come si è detto al Capitolo II. rapporto a' Proprietarij del Genere, in cui di volta in volta dovrà dichiarire l'Estrattore, e la Persona per cui conto estrarrà; non che la quantità, e giusto peso de' Buttiri estratti; dovranno in esso Ufficio effettuare il Deposito di Ducati uno ogni 100. Libbre di Buttiro, ch'estrarranno da non potersi ricuperare, che col Responsale in *Stampa Gratis*, che giunti in Venezia sarà loro consegnato dal Gastaldo dell'Arte de' Gallineri, e Buttiranti entro però il termine di Mese uno, passato il qual tempo s'intenderà perduto il Deposito stesso.

VI. A tal effetto saranno trasmessi annualmente dalla Deputazione alle Vettovaglie a tutte le Ricettorie di Finanze li Libretti Mensuali con Mandati doppj, e numerati, dei quali uno dovrà consegnarsi al Conduttore, ed il contrapposto resterà in Libro, per esser

ser Mensualmente trasmesso alla Deputazione sudetta per gl'opportuni riscontri.

VII. Chiunque fosse ritrovato con Inchieta di Buttiri a pretesto di averli raccolti per provvedimento di questa Città senza il requisito delle Licenze, e Notifiche predette, e munito anche de' legali requisiti fosse colto in contraffazione d'estrazione per altri Territorj caderà nella pena di Duc. 50., oltre la perdita del Genere, e di quelle affittive, che fossero credute di Giustizia a norma delle circostanze da essergli irremissibilmente levate dalla stessa Congregazione. Delegata dietro l'immediato riscontro, che riceverà dalle rispettive Ricettorie di Finanza delle scoperte contraffazioni, e li Ministri Officiali, ed altri, che praticassero il Fermo conseguiranno la metà del valore del Genere, Animali, e Carri asportati, e l'altra metà rimarrà a disposizione della stessa Congregazione Delegata.

VIII. A riseco d'indebiti aggravj a carico dei Provisioneri, e Proprietarij sudetti Introduttori di Buttiri in Venezia resta dichiarato, che non potrà eccedersi le misure qui sotto dichiarite; cioè

Per Registro d'ogni Mandato, e Notifiche	_____	Soldi 4
Per ogni Deposito	_____	Soldi 4
		Per

Per il Rilascio d'ogni Mandato di  
Scorta \_\_\_\_\_ Soldi 4  
Per il Lievo d'ogni Deposito ——— Soldi 4.

IX. Introdotti, che siano li Buttiri in Venezia per conto, e nome di chi si sia, dovranno accompagnati dal loro Mandato di Scorta esser condotti *recto tramite* alle Rive di Rialto al Palo (Luoco, ov'erano tenuti recapitare all'Epoca 1796.) per esser notificati al Gastaldo dell'Arte dei Gallineri nella vera loro quantità, a Luoco per Luoco; da dove deriveranno: dichiarando liberi dal Ricapito al Palo, e Notifica quei Buttiri, che non eccedino il peso di Libbre. 25., qualora siano di ragione di private Famiglie per uso delle loro Case.

X. Qualunque Proprietario introdurrà Buttiri in Venezia Personalmente col Mandato di Scorta il suo Nome, e per proprio conto sarà in pieno arbitrio di quelli vender da se in qualunque luoco della Città al minuto a solo provvedimento del Popolo, non potendo però ecceder li Prezzi fissati dal Calamier. In questo caso capitato, che sia al Palo, come sopra non averà altro debito, che quello di notificar, *Gratis*, alla Deputazione alle Vettovaglie, la vera quantità de' Buttiri da lui introdotti, ed il luoco della Città, ove intendesse farne la Vendita. Nel caso poi volesse venderli all'Ingrosso, sarà obbli-

ga-

gato venderli all' Arte sudetta, per quel con-  
corde prezzo, che fosse tra lui, il Gastaldo,  
e li due Compagni dell' Arte convenuto, e  
non convenendosi, sarà parimenti in arbitrio  
di venderli da sè colle stesse obbligazioni di  
sopra dichiarate.

XI. Tutti li Buttiri poi che saranno in-  
trodotti in Venezia, tanto provenienti dalle  
Province ex-Venete, che da' Luoghi Esteri,  
e provisti per conto di Mercanti Con-  
fratelli dell' Arte suddetta, o pure ad essi,  
come Commissionarj, diretti, tutti dovran-  
no, come sopra recapitare al Palo, ed esser  
esibiti, e venduti all' Arte de' Gallineri per  
quel conveniente Prezzo, che tra il Mercan-  
te, o Commissionario, ed il Gastaldo, e li due  
Compagni dell' Arte sarà convenuto, per es-  
ser poi divisi tra tutti li Confratelli capaci  
d'entrare in Divisione, dettate l' antiparte  
del 30 per Cento come si dirà in appresso.

XII. Nel caso però che il Mercante sia  
Introduttore, o Commissionario, non con-  
venisse del prezzo col Gastaldo, e li due  
Compagni sudetti, in tal caso dalla Deputa-  
zione alle Vettovaglie previo summario ascol-  
to delle Parti sarà stabilito quel prezzo, che  
crederà conveniente, cui recedendo d'adat-  
tarsi il Mercante medesimo, in questo solo  
caso dalla stessa Deputazione ne sarà auto-  
rizzato il Gastaldo di far girare la Polizza al  
prezzo, che fosse da loro richiesto, accioc-

*Tem.* 3. No II.

B

chè



chè quelli dell' Arte, che ne volessero pos-  
sano sottoscrivere, e ne segua tra essi il Ri-  
parto, e Divisione. Che se detta Polizza  
non venisse da' Confratelli sottoscritta impu-  
tando troppo eccedente il prezzo richiesto,  
allora soltanto potrà il Proprietario da sè  
vendere il Buttiro introdotto al minuto a  
solo provvedimento del Popolo, non potendo  
però ecceder il prezzo fissato dal vigente Ca-  
lamiere, e nei Luoghi che gli saranno dal-  
la Deputazione assegnati.

XIII. A' Mercanti Confratelli dell' Arte  
de' Gallineri resta accordata, relativamente  
anco alle Leggi vigenti all' Epoca 1796., l'  
Antiparte del 30. per Cento, tanto per li  
Buttiri, che saranno per loro conto, ed in-  
teresse condotti, quanto sopra quelli, che  
venissero a loro diretti, o dalle Provincie  
ex-Venete, o da Luoghi Forestieri, e ciò  
oltre la Porzione, che loro potesse toccare  
nelle Divisioni in parità degli altri Confra-  
telli; avranno perciò debito di notificare pre-  
ventivamente li Contratti da loro stabiliti,  
le Commissioni dei loro corrispondenti, li  
Villici, a' quali avranno somministrato Sol-  
do per la Provista del Genere, mentre sen-  
za tali preventive Notificazioni non potran-  
no conseguire l'Antiparte sudetta, e man-  
cando cadino in pena di Ducati 25. a di-  
sposizione della stessa Congregazione.

XIV. Resta proibito a chi si sia andar  
in-

incontro a' Conduttori di Buttiro diretti per Venezia, e quelli contrattare, comprare per Viaggio, in pena della perdita della Roba, e di Ducati 50.; mentre da ciò ne deriva la facile occultazione del Genere; la susseguente maliziosa comparsa di penuria; ed il gravoso rialzamento dei Prezzi:

XV. Resta del pari proibito a' Barcaroli Patroni di Barca, ed altri Conduttori di poter dar fuori delle loro Barche, Ceste, Casse, ed altri Recipienti di Buttiro, allorchè eccedino il peso di Libbre 25. in pena ad essi di Ducati 20. da essergli irremissibilmente levata. Dovendo tutti li Buttiri esser sempre accompagnati dal prescritto Mandato; ed esser integralmente condotti alle Pubbliche Rive, come sopra, in pena a' Contraffacenti della perdita del Genere, e di Ducati 50. la metà della qual pena sarà applicata al Ministro, ed Offiziale, che ne facesse il Fermo; ed Asporto, e l'altra metà a disposizione della Deputazione medesima:

XVI. Resta proibito a chi si sia estrar Buttiri da questa Città da Libbre 10. in su per qual si sia Provincia, e Territorio ex-Veneto senza un Mandato a Stampa sottoscritto almeno da uno delli Deputati alle Vettovaglie; e sarà del Zelo della Deputazione prima di sottoscrivere detto Mandato di aver in riflesso le circostanze dei tempi, la quantità dei Buttiri si volessero estrarre;

la quantità dei Mandati prima rilasciati, onde non manchi il necessario provvedimento di questa Città: anzi quando la estrazione ecceda il peso di Libbre 100. dovrà il Mandato esser sottoscritto da tutta la Deputazione, in pena a chi estraesse senza detta Licenzà della perdita della Roba da esser applicata giusto le Leggi. Tali Mandati dovranno numerati esser registrati dal Cancelliere in Libro a parte, onde sia sempre pronto alla Deputazione il modo per riconoscere il quantitativo loro, non che il totale dell' Estrazioni, e da chi fatte; nè s' intenderanno a tale obbligo soggette le Rasciature dei Buttiri, che potranno esser liberamente spediti.

XVII. Sarà vigile la Deputazione alle Vettovaglie per scoprire, e rilevare i Rei Contraffacenti, che osassero farne dei Buttiri per conto di questa Città provveduti odiose inchiette, ed occultazioni tanto nell' interno di questa Città, quanto nei Luoghi ad essa vicini, ed anche fuori nelle Provincie ex-Venete, e saranno li Delinquenti castigati con pene pecuniarie, ed afflittive, a norma di quanto si crederà di Giustizia, oltre la perdita del Genere, che si scoprisse in qualunque Luogo inchiettato, o distratto.

XVIII. Come la presente Notificazione raccoglie in se stessa le providenze, e Discipline delle passate Legislazioni con quelle

ag-

aggiunte, regolazioni, modificazioni, che furono credute opportune, e per conservare il Genere entro le Provincie ex-Venete, e per avvocarlo in questa Città, e per animare il concorso degl'Introduttori, e per impedire le dannose inchiette, e Monopolj, così sola dovrà servire di regola, e direttorio all'avvenire, e ciò a scampo di qualunque equivoco, e capricciosa interpretazione, che si volesse introdurre dalla malizia di coloro, che altro non cercano, che confondere li precetti delle Leggi, la retta intenzione delle medesime per particolari dannati fini in aggravio delle Popolazioni. Approvata pertanto che sia dall' Imp. R. Gen. Gov. Sarà stampata, pubblicata, e spedita in tutte le Provincie ex-Venete, perchè ne segua di essa la pubblicazione, ed ovunque la sua puntuale osserv.

Venezia dalla Nobile Congreg. Delegata  
li 18. Dicembre 1798.

( *Piero Zusto Prefetto.*

( *Zan Francesco Correr Deputato.*

( *Zuame Pesaro Deputato.*

( *Camillo Bernardin Gritti Deputato.*

( *Bortolamio Gradenigo 1.<sup>o</sup> Cav. Deputato.*

Bellato Segr.

Approvata dall' Imper. R. Corte con suo  
Decreto 2. Gennaio 1799.

NO.

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**S**E colla Notificazione 7. Novembre 1798. si è creduto conveniente di dichiarare, che le Rate appartenenti all'anno 1797. per conto delle Colte, e Campatici detti di Risarcimento compreso quello denominato Valli Veronesi fossero eccettuate dal pagamento nel decorso anno 1798., e l'esazione loro prorogata un anno di più per il dovuto Pubblico Risarcimento; ora che per gli eventi felici della guerra cessata la smembrazione delle Provincie soggette alle dette imposizioni si trovano felicemente unite, e dipendenti dallo stesso Augusto Sovrano; crede la Nobile Congregazione Delegata non meno conveniente di render noto:

Primo, che quelli a' quali era imposto il Campatico detto Valli Veronesi, e che dopo le vicende del 1797, e dopo esser stati separati dalle loro Provincie nell'anno decorso, ora si riuniscono a quelle, saranno obbligati a pagare unicamente li Resti de' quali fossero debitori a tutto l'anno 1796.; dentro il mese di Luglio prossimo venturo; e le Rate, che scaderanno in avvenire, cominciando da quelle dell'anno corrente 1799.

ai



ai soliti tempi come all'Epoca 1796., restando così dispensati dal pagamento del Campatico per li due scorsi anni 1797., e 1798. per i quali sarà, rispetto ad essi Possessori, prorogata l'esazione per due anni di più a Pubblico Risarcimento,

Secondo. Quanto poi all'altro Campatico denominato Rotte Castagnaro pagabile in due Rate Marzo, ed Agosto di cadaun anno, e che comprende li due oggetti di Pubblico Risarcimento; e di mantenimento, e riparazione degli Argini, tutti quelli, che soggetti sin ora ad altro Governo ora sono riuniti alle loro Provincie, rispetto alla Rata Agosto, che congiunta alla generale Colta ordinaria serve al mantenimento degli Argini, pagheranno entro il prossimo venturo mese di Luglio non meno li Resti a tutto l'anno 1796., che la Rata Agosto 1797., e 1798., restando peraltro ad essi abbonato quello, che provassero di aver contribuito per mantenimento degli Argini nelli predetti due anni scorsi. Per quello poi riguarda la Rata Marzo di cadaun anno volendo considerarla tutta di Pubblico Risarcimento; dovranno nel predetto mese di Luglio prossimo venturo pagare li Resti 1796. non che quelli della Rata Marzo 1797., e saranno dispensati dal pagamento della Rata Marchi delli due anni 1798., e 1799., per l'importar

tar delle quali sarà per essi prorogato il Campatico a Pubblico Risarcimento.

Terzo. Tanto ai Contribuenti al Campatico Valli Veronesi, quanto a quelli, che sono soggetti al Campatico Rotte Castagnaro, la Nobile Congregazione Delegata accorda il Dono del dieci per cento pagando nel prescritto mese di Luglio prossimo venturo in Venezia, o in mano dei soliti Esattori nelle rispettive Provincie e Distretti, passato il qual tempo soggiaceranno ad egual pena oltre la perdita del Dono, se avranno mancato ai pagamenti sopra prescritti.

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata li 24. Maggio 1799.

- ( *Pietro Zusto Prefetto.*
- ( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato Acque.*
- ( *Filippo Grimani Deputato Acque.*
- ( *Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato Acque.*
- ( *Girolamo Querini Deputato Acque.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

IL

IL REGIO SUPREMO  
TRIBUNALE DI SANITA'  
DI VENEZIA

**C**On provide replicate discipline venne proibito a chiunque di fabbricare, e vendere Aceti Artifiziatì senza che il Magistrato alla Sanità ne abbia fatta prima cognizione degl'Ingredienti, che concorrono in questa ben gelosa manipolazione.

Volendosi però che a preservazione delli riguardi dilicati nella grave materia di Salute sia rimesso nella piena sua osservanza anche questo importante articolo di disciplina, e ravvivate le Leggi nel proposito vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796., onde tolti siano li rappresentati abusi di fabbriche, e vendite arbitrarie. Quindi è che il Regio Supremo Tribunale di Sanità decreta.

Che non possa eseguirsi da chi si sia sotto qualunque pretesto fabbrica, e vendita di Aceti Artifiziatì, abilitando quelli, che sono muniti di legale licenza del Magistrato alla Sanità di produrla nel termine di giorni otto, dopo la pubblicazione del presente Decreto, all'Offizio del Fedel Nodaro di detto Tribunale per essere nelle forme riconosciuta.

*Torn. 3. N.º III.*

C

Quel.

Quelli poi, che volessero introdurre nuove Fabbriche, ed esercitare la vendita, dovranno presentarsi al predetto Supremo Tribunale per ottenere il relativo permesso, previo l'esame, e la conoscenza che le dosi, e le composizioni non siano di nocumento alla umana Salute.

Chiunque sarà trovato in contraffazione, incorrerà nella pena di Ducati 50. da essergli irremissibilmente levata, ed applicata metà al Denunziante che sarà tenuto secreto, e l'altra metà impiegata a beneficio della Fraterna Secolare dei Poveri di quella Contrada ove dimorasse il Contraffacente; al qual fine sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione per iscoprire le mancanze.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato alli Luoghi soliti di questa Città ad universale notizia; & sic &c.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 27. Maggio 1799.

- ( *Gio: Pietro Grimani Consigliere Intimo Attuale Presidente.*
- ( *Lunardo Dolfin Aggiunto.*
- ( *Marco Molin Aggiunto.*
- ( *Mattio Zambelli Aggiunto.*
- ( *Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.º Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.  
TA-

T A R I F F A .

De' pagamenti da eseguirsi per il Pedaggio in Porto-Buffolè nelle due provenienze da Conegliano, ed Oderzo, in ordine al Decreto dell' Imper. Reg. Magistrato Camerale del giorno d' oggi .

Per ogni Carro carico	—————	L. 1:—
Per ogni Carro vuoto	—————	L. —:6
Per ogni Carretta con Cavallo	————	L. —:3
Per ogni Sedia con Cavallo	—————	L. —:3
Per ogni Legno da quattro Ruote	—	L. —:6

Saranno esenti dai sudetti Pagamenti quelli della Parrocchia, quando non sieno noleggiati .

Per cadaun Cavallo, Mulo, e Bue da Mercanzia ————— L. —:1

E la presente sarà stampata, e diffusa, e pubblicata ne' Luoghi soliti per l' immanicabile sua esecuzione, ed osservanza .

Venezia li 27. Maggio 1799. Dall' Imper. Regio Magistrato Camerale .

( De Lottinger Presidente .

( Marc' Antonio Zustinian Consiglier Deputato .

Antonio Bellato Reg. Segr.  
C 2 PO.



## POLIZZA D'INCANTO

*Per il ristauro della Fondamenta in Punta del Rivo di Castello dalla parte di S. Domenico ; per l'accomodamento delle quattro Rive laterali del Ponte di Rialto, e della Fondamenta situata in Contrada di S. Stae in capo la Calle del Miglio riguardante il Canal Grande.*

**L**A Congregazione Delegata, in adempimento al Decr. dell' Imp. Reg. Magist. Cam. 9. Maggio corr., deliberar dovendo sul Pubblico Incanto al minor offerente, e col pronto contante per il Pagamento, il Ristauro della Fondamenta in punta del Rivo di Castello dalla parte di S. Domenico, l'accomodamento delle quattro Rive Laterali del Ponte di Rialto, e della Fondamenta situata in Contrada di S. Stae in Capo la Calle del Miglio riguardante il Canal Grande, vengono perciò fissati, e dichiarati li seguenti patti, modi, e condizioni, con le quali dovranno essere assunte, ed eseguite le sopradette operazioni.

I. Dovrà l'Impresario essere un Capo Maestro Murer di nota abilità, e probità solvente l'annua Tansa almeno di Ducati quattordici V. P., ed essere soggetto per quanto lo riguarda alle prescrizioni della Terminazione  
a stam-

a stampa 2. Ottobre 1792. approvata dall'ex-Senato li 5. Dicembre susseguente , delli quali requisiti dovrà produrre le Fedi de' Gastaldi dell' Arti , al momento della liberazione .

II. Dovrà l'Impressario prima della Deliberazione tanto in voce , che con Polizza secreta , esibire un' idonea Pieggeria a piacere del N. H. Deputato alla Deputazione dell' interna Polizia delle Strade , e Canali , da essere dallo stesso accolta , ed approvata a cauzione dell' Impresa per la manutenzione di tutte le seguenti condizioni , ed obblighi , alli quali mancando in tutto , o in parte , s' intenderanno soggetti , tanto l' Impresario , che il Pieggio insolidariamente alle pene tutte pecuniarie , ed affittive , che le saranno levate a tenor delle Leggi , e delle Pubbliche prescrizioni , oltre al reincanto dell' Impresa a suoi danni , e spese .

III. Dovrà l' Impresario dar principio alli Lavori nel giorno che le sarà destinato dal N. H. Deputato predetto , e renderli intieramente completi entro il periodo di giorni 60. lavorenti sotto tutte le pene , come nel precedente Capitolo .

IV. Dovrà l' Impresario prima dar mano alla Fondamenta in punta di Castello dalla parte di S. Domenico , disfundola in profondità di piedi 3. sotto comun dell' acqua , levando di opera tutte le coperte , e modioni ,  
e ri-

e rimettendola poscia da nuovo sino sotto all'altezza delle coperte in larghezza di pietre quattro, e dovrà far da nuovo due modioni di pietra viva grossi piedi 1. per ogni lato, internandoli nel muro delli Stabili sopra la medesima, unitamente agl'altri vecchi, che dovranno sporgere in fuori dalla Fondamenta, in quella larghezza a linea della coperta che attrovasi ora esistente, e dovrà pure rimettere tutta la coperta buona, che attrovasi, e fare da nuovo, e ponere in opera tutta la mancante, cambiando la spezzata, e scantonata, la quale dovrà essere grossa oncie 7., e larga oncie 30., e li pezzi non dovranno essere meno lunghi di piedi 4.

V. Dovrà fare il suo selciato di macigni nuovi con dolce declivio tendente al Canale in tutta la lunghezza, e larghezza di detta Fondamenta, dovendo li macigni essere bene refilati, e connessi, e li pezzi un piede in quaro.

VI. Dovrà accomodare le quattro Rive laterali del Ponte di Rialto, rimettendo tutti li scalini sconnessi, e fuori di segno, e aggiungendo tutti quelli che mancano simili agli esistenti, cambiando tutti li spezzati, e scantonati, e spizzando li vecchi; così pure dovrà far da nuovo, e ponere in opera tutte le Colonnelle che s'attrovano mancanti nelli balaustri del Ponte sudetto, simili a quel-

quelle ch' esistono, ed assicurare quelle, che si trovassero smosse, e in pericolo.

VII. Dovrà l' Impresario ristaurare la Fondamenta in Capo la Galle del Miglio in Contrada di S. Stae riguardante la Laguna, e perciò dovrà demolire la stessa in profondità di piedi due e mezzo, e piantare sopra essa il suo muro in grossezza di pietre quattro, riducendosi al disopra in grossezza di pietre due e mezza, costruindovi nel mezzo una Riva a Pubblico comodo, larga piedi 8. con Scalini num. 6. di pietra viva larghi oncie 10., ed alti oncie 7. con due Scalini fuori della Fondamenta stessa, li quali tutti, non dovranno essere meno lunghi di piedi 3.

VIII. Tutta la Coperta buona, che attrovasi di presente, dovrà essere rimessa, e posta in opera da nuovo tutta la mancante simile all'altra, escludendo la spezzata, e scantonata; così pure dovrà formare il suo seliciato di macigni nuovi bene refilati, e connessi per tutta l'estesa di detta Fondamenta con competente declivio, che tendi al Canale, e li pezzi delli macigni dovranno essere piedi uno in quarò.

IX. Tutti li materiali di qualunque sorte prima di essere posti in opera, dovranno essere riconosciuti, e licenziati dall' Ufficiale Ingegnere, dal quale dovrà l' Impresario intie-

tieramente dipendere per l'esecuzione delle opere stabilite a tenor delle Leggi.

X. Dal pieno della summa per cui sarà deliberata la presente Impresa, dovrà l'Impresario passare a Francesco Venezia detto Ronean Ducati effettivi cento, e ventiuono, e grossi sette a saldo delle seguenti urgenti operazioni da esso eseguite; in Campiello Cimisin in Contrada di S. Pantalon, per il ristauo della Fondamenta sopra la Laguna a S. Giobbe, ed accomodamento della Calle dietro la Bottega da Oglio, che mette capo con la Riva del Rivo del Tintor in Contrada di San Stae, in esecuzione delle commissioni di questa Deputazione, nè potrà il detto Impresario conseguire il saldo della presente Impresa, se non produrrà legal documento di aver adempito al detto pagamento.

XI. Complete tutte le sopraindicate operazioni, dovrà l'Abboccatore rivogliersi al N. H. Deputato alla Deputazione Strade, e Canali per ottenere il Laudo generale, munito sempre della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, la quale assicuri essere state intieramente complete, nelli modi, forme, e misure prescritte dalla presente Polizza d'Incanto; dopo il qual Laudo soltanto otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intero saldo della summa, per la quale gli sarà stata

ta

ta deliberata l'Impresa; potendò per altro in corso di lavoro implorare dal N. H. Deputato sudetto le Legali sovvenzioni, che gli verranno accordate, previa però l'attestazione dell'Ufficiale Ingegnere, che assicuri essere stati dall'Abboccatore eseguiti Lavori, l'importar de' quali superi per un terzo almeno la ricercata sovvenzione.

XII. La deliberazione della presente Impresa, non potrà mai essere legale, ed operativa, se non sarà stata approvata dalla Nobile Congregazione Delegata.

Venezia data il dì 27. Maggio 1799.

Tenente Saverio Garofoli Ingeg.

( *Girolamo Querini Deputato.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

LA NOBILE  
CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per essa*

LA DEPUTAZIONE

*All' interna Polizia delle Strade, e Canali*

Fa intendere, e sapere.

**C**He in adempimento al Decreto dell' Imperial Regio Magistrato Camerale 9. Maggio corrente, deliberar dovendo sul Pubblico Incanto il Ristauro della Fondamenta in punta del Rivo di Castello dalla parte di San Domenico, l'accomodamento delle quattro Rive laterali del Ponte di Rialto, e della Fondamenta situata in Contrada di S. Stae in Calle del Miglio, riguardante il Canal Grande, con tutti li patti, modi, e condizioni, che risultano dalla Polizza d' Incanto a Stampa 27. Maggio corrente.

Si porterà perciò il N. H. Deputato il giorno di Lunedì sarà li 3. Giugno prossimo venturo verso il mezzo giorno sopra il Pubblico Incanto fuori delle Porte dell' ex-Magistrato al Cattaver a San Marco per rice-

ve-

vere l'esibizioni , che verranno fatte dagli Aspiranti , e nel terzo Incanto deliberare al minor offerente , e col pronto contante per il pagamento le Opere sopradette , salva però sempre l'approvazione della Deliberazione della Nobile Congregazione Delegata .

Ed il presente sarà stampato , pubblicato , ed affisso alli Luoghi soliti , e consueti , nonchè intimato al Gastaldo dell'Arte de' Mureri , giusto le Leggi .

Venezia dalla Deputazione sudetta li 28.  
Maggio 1799.

( *Girolamo Querini Deputato .*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Publicato per Angelo Franceschi  
Pubblico Comandador .



PARTE PRESA

DAL CONSORZIO

DE' MERCANTI DA OGLIO

*Li 9. Maggio 1799.*

Esaminata dalla Nobile

DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE,

*Ed Approvata con Decreto*

DALLA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA

*Li 28. Maggio 1799.*

**V**A Parte, che mandano li Signori Capì Attuali del Consorzio, che attese le circostanze esposte nel Memoriale rassegnato da Travasadori da Oglio, venga accresciuta la loro Mercede per li Cai sino alli Miri trenta dalle Lire due alle Lire tre per Cao, ferme restando le solite Mercedi per li Cai dalli Miri trenta sino alli cinquanta di Lire tre, e dalli Miri cinquanta in su delle solite Lire quattro; intendendosi però accordato il  
suin-

suindicato Aumento per il solo Bottame inserviente per la Terra-Ferma, non che per il vuotar, sfrondar, e nettar li Cai venga loro accresciuta la Mercede dalli Soldi trenta alli Soldi quaranta, cominciando il detto Aumento dalli primi del primo venturo Giugno, sancita che resti la presente Parte dall' Autorità competente.

*Francesco Cappellari*  
*Ministro del Dicastero all' Oglìo.*



A V V I S O.

**R**ilevato avendo questa Regia Intendenza Provinciale che in Mestre, e suo Distretto, introdotta venga quantità riflessibile di Candele fabbricate fuori di detto Luogo senza il dovuto pagamento di Dazio, non che l'abuso pure di fabbricarne con discapito dell' esclusivo diritto di Dom. Angelo Maria Vailatti Abbocator del Dazio Candele Forestiere di Venezia, Mestre, Muran, Torcello, e Dogado, e della Fabbrica delle medesime, però a freno delle invalse contravvenzioni la suddetta Regia Intendenza fa noto.

Che tutti li Bottegaj Venditori di Candele in Mestre, e suo Distretto, dovranno dar

dar in nota alla Persona, che sarà dall' Abboccator nominata, tutte le Candele, che avranno in loro potere, e non documentando l'eseguito pagamento del Dazio, dovranno supplirlo alla Figura destinata sulle norme della fissata Tariffa.

Dovendone poi introdurre in detti Luoghi, o per la via di Venezia con Bollette di Estrazione, o per la via di Terra, dovranno capitare dalla Persona, che come sopra verrà destinata in Mestre, ed ivi incontrato il peso, avranno a supplire all'importo del relativo Dazio, ricuperando il riscontro, che a stampa gli verrà rilasciato dell'eseguito pagamento.

Al caso poi di rilevata contravvenzione, e di scoperto defraudo al Dazio sudetto, saranno eseguiti gli asporti delle Candele, e andranno le stesse soggette alla esecuzione delle Leggi.

E la presente oltre l'esser stampata, e diffusa nel Luogo sopradetto, verrà consegnata a cadaun Venditore di Candele, onde non se ne possa addurre ignoranza.

Dalla Regia Intendenza Provinciale delle Imp. Reg. Finanze di Venezia, e Dogado li 29. Maggio 1799.

FRANCESCO STAMPA  
Regio Intendente Provinciale.

NO.

## NOTIFICAZIONE.

**A** Dovuto presidio del Regio Partito delle Carte da Giuoco ad uso di Bologna per le Città, e Provincie della Terra-Ferma di Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Udine, e Rovigo, alla di cui continuazione è autorizzata la Dita Gio: Battista Giuriati qu. Biasio, in pendenza della Sovrana Approvazione, e colle Leggi tutte veglianti all' Epoca 1796. ; La Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze ha riconosciuto necessario di commettere la ristampa, e pubblicazione del Proclama in detta Epoca vigente, affinchè riportar debbano una esatta osservanza le Discipline in esso prescritte, nè allegar si possa da alcuno ignoranza delle medesime.

## P R O C L A M A.

**E** Ssendo permesso *alla sola Dita Giuriati predetta*, o a quelli, che dalla stessa fossero destinati di poter nella Terra-Ferma sudetta stampare, vendere, e far vendere Carte da Giuoco di qualunque sorte, *etiam ad uso Bolognese*, ad esclusione di qualunque altra persona, che non avesse  
 „ la

„ la licenza in istampa dal Conduttore, o  
„ Agenti suoi, quale licenza dovrà essere  
„ tenuta esposta in ogni luogo degl' infradi-  
„ chiariti, unitamente al presente Proclama,  
„ sotto le pene infraespresse: resta perciò ri-  
„ solutamente proibito a chi si sia stampa-  
„ re, far stampare, vendere, far vendere Car-  
„ te di qualunque sorte come sopra, se non  
„ avrà la sudetta permissione in pena di Du-  
„ cati 500. da esserli irremissibilmente leva-  
„ ti. Non potrà da chi si sia nella Terra-  
„ Ferma, a riserva che dal solo Condutto-  
„ re, o da chi tenesse dal medesimo licen-  
„ za come sopra, tener Stampe, Torchj, o  
„ altri Istrumenti inservienti alla Fabbrica  
„ di dette Carte, dovendo, chi ne avesse,  
„ consegnarli immediatamente alla pubblica-  
„ zione del presente Proclama, *alle rispetti-  
„ ve Provinciali Regie Intendenze*, in pena ai  
„ Contraffattori come sopra.

„ Nessuno Abitante nelle Città, e Terri-  
„ torj della Terra-Ferma sunnominati, sia  
„ di che stato, grado, e condizione esser si  
„ voglia ardirà sotto qualunque colore, o  
„ pretesto vendere, dispensare, e adoperare  
„ Carte di alcuna altra sorte, fuorchè di  
„ quelle della *Fabbrica in Padova della Dita  
„ Giuriati*, dovendo altresì in cadauna Città  
„ esser vendute, dispensate, ed adoperate so-  
„ lamente quelle della specie specificatamen-  
„ te destinata nel Due di Spade ad uso di  
„ quel-

„ quella Città, ove si giuocasse , volendosi  
„ in cadauna Città espressamente vietata la  
„ introduzione , distribuzione , ed uso di qua-  
„ lunque altra specie di Carte per Città , e  
„ Territorio diverso , particolarmente per-  
„ ciò proibendo in qualunque delle Città , e  
„ Luoghi sudetti l' introduzione , e distribu-  
„ zione , ed uso delle Carte tanto di cadau-  
„ na Fabbrica , che fosse in Venezia permes-  
„ sa , non che della Fabbrica dello stesso  
„ Partitante , che fossero marcate per Vene-  
„ zia , fuori della qual Città l' uso , distribu-  
„ zione , ed introduzione delle medesime sa-  
„ rà considerata di Contrabbando , sotto pe-  
„ na a chi contravvenisse di Lire 4. per  
„ Mazzo ; dichiarandosi espressamente , che  
„ non vi sia alcuno di che stato , grado , e  
„ condizione esser si voglia , niuno eccettua-  
„ to , che ardisca sotto qualsivoglia pretesto  
„ introdurre , vendere , dispensare , o adope-  
„ rare Carte Forestiere di sorte alcuna , ma  
„ solamente di quelle stampate , o fatte stam-  
„ pare dal medesimo , contrassegnate col Se-  
„ gno , o Marca dello stesso , e con la spe-  
„ cificazione della particolar Città , o Terrì-  
„ torio , per le quali fossero stampate , repe-  
„ tita sempre la proibizione dell' introduzio-  
„ ne , ed uso di quelle Marcate per una Cit-  
„ tà nell' altra , e così di quelle di Venezia  
„ in cadaun de' Luoghi come sopra , dichia-  
„ randosi assolutamente sempre di Contrab-  
Tom. 3. No V. E „ ban-

„ bando tutte quelle Carte, che in cadauna  
„ Città fossero introdotte, vendute, ed usa-  
„ te, e non contenessero nel Due di Spade  
„ il nome della Città stessa, in cui si giuo-  
„ casse, per esecuzione di che potranno es-  
„ sere da qualunque Ministro asportate, il  
„ quale oltre l'asporto conseguirà col mezzo  
„ *della locale Intendenza Provinciale* la pena  
„ sopra indicata di Lire 4. per Mazzo.  
„ Nelle Botteghe, e Luoghi tutti, niuno  
„ eccettuato, dove si somministrano Carte  
„ per Giuoco, e si pagano da Giuocatori le  
„ Carte medesime, doverà dal Custode, Ser-  
„ viente, o Botteghiere tenersi affissa a co-  
„ gnizione di chiunque una Stampa del Pro-  
„ clama presente, restando essi responsabili  
„ per la distribuzione della qualità delle Car-  
„ te, le quali mai doveranno essere di al-  
„ tra Fabbrica, se non che di quella espres-  
„ samente dichiarita per quella Città, ove si  
„ giuocasse, in pena alli predetti Custodi,  
„ Servienti, o Botteghieri, convinti che  
„ fossero di trasgressione, di Lire 4. per ogni  
„ Mazzo, che fosse asportato da esserli le-  
„ vata come sopra.  
„ Nella pena sudetta di L. 4. per Mazzo,  
„ oltre alla perdita delle Carte, s'intende-  
„ ranno incorsi li Zatteri, Barcaroli, Se-  
„ dianti, Nolesini, Carrettieri, Tramessieri,  
„ ed ogni altra condizion di Persona al ca-  
„ so, che nella perquisizione, che fosse fat-

„ ta

33 ta da cadaun Ministro, fossero scòperti In-  
33 troduttori, o Distributori di Carte delle  
33 qualità inibite, quali Carte, asportate che  
33 siano, dovranno essere immediatamente  
33 presentate all' *Offizio della rispettiva Inten-*  
33 *denza Provinciale*, e riconosciuta la reità  
33 del delinquente, doverà essere lo stesso  
33 astretto al pagamento delle L. 4. per Maz-  
33 zo, per dover esser corrisposte a chi ne  
33 avesse fatto l'asporto.

33 Non potranno essere da chi si sia nelle  
33 Città, Castelli, e Luoghi tutti della Ter-  
33 ra-Ferma sudetti vendute Carte da Giuoco  
33 nuove, o vecchie di sorte alcuna senza  
33 espressa licenza in stampa del Condutto-  
33 re, o di lui Agenti, sotto l'irremissibile  
33 pena di Duc. 50. da esserli tolti per ca-  
33 dauna volta a ciascheduno, che contraf-  
33 facesse, ed applicati la metà all' Accusato-  
33 re, che sarà tenuto secreto, e l'altra me-  
33 tà come sopra.

33 E per levar affatto il mal abuso, e pes-  
33 sima introduzione di Carte da Giuoco fab-  
33 bricate in Stato Estero, e del tutto proibite,  
33 quali furtivamente potessero essere in-  
33 trodotte nella Terra-Ferma a danno non  
33 solo del Conduttore del Partito, ma della  
33 Pubblica Rendita ancora, si eccita il zelo  
33 di cadaun *Intendente Provinciale di Finanza*,  
33 e di ogni altro, cui spetta, di far usare  
33 ogni diligenza a divertimento di così pes-



„ simo arbitrio , nè siano introdotte per  
„ Terra , o per Acqua Carte proibite , co-  
„ me sopra .

„ Il presente Proclama doverà essere in-  
„ violabilmente eseguito nelle Città , e Luo-  
„ ghi predetti della Terra-Ferma esenti , non  
„ esenti , privilegiati , e non privilegiati , *ac*  
„ *etiam* separati , come fu prescritto da re-  
„ plicati precedenti Proclami , dovendo ca-  
„ daun Ministro invigilare alle Contraffazio-  
„ ni , ed eseguire gli Asporti per conseguire  
„ le Pene , e li premj relativamente di so-  
„ pra dichiariti .

„ E doverà esser stampato , e trasmesso nel-  
„ le Città della Terra-Ferma per la sua pub-  
„ blicazione , ed inviolabile esecuzione . “

Data li 5. Settembre 1788.

L'Intendente Generale delle Imperiali  
Regie Finanze

DE LOTTINGER .

Venezia li 29. Maggio 1799. Fu pubblicato  
ai luoghi soliti .

NO-

## NOTIFICAZIONE.

**P**Er impedire gli abusi introdotti a danno del Regio Partito delle Carte bianche grosse da giuoco per Venezia, e Dogado, alla di cui Amministrazione, in pendenza della Sovrana Approvazione, è autorizzata la Dita Gio: Battista Giuriati qu. Biasio, ed essendosi già anche in detto Regio Partito ritenuta la osservanza delle Leggi veglianti all' Epoca primo Gennaro 1796., e le seguite regolazioni relative alla Polizza d' Incanto a Stampa 11. Maggio detto Anno, la quale dovrà egualmente osservarsi, escluso il nuovo aggravio delli Soldi due per Mazzo sopra le Carte ad uso di Bologna fatte dalli Fabricatori Veneti, la Vendita delle quali dovrà in conseguenza continuare al metodo di Gennajo 1796., la Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze commette la ristampa, e pubblicazione del Proclama in detta Epoca vegliante, affinchè; non potendo allegarsi da alcuno ignoranza delle Discipline dal medesimo prescritte, abbiano le stesse a riportare la intera loro esecuzione.

*Segue il Proclama.*

PRO.

P R O C L A M A.

„ **D**ichiariti per luoghi pubblici, e quindi  
 „ obbligati al consumo, ed uso delle so-  
 „ le carte di questo Partito li Casini, Bot-  
 „ teghe da caffè, ed altri luoghi pubblici,  
 „ ove si giuoca, a distinzione di case, e  
 „ luoghi privati; si rende noto a cadauno  
 „ Custode dei casini, Botteghiere, Oste, e  
 „ Magazzeniere, che in ordine alli Decre-  
 „ ti, e Proclami nel proposito, alcuno non  
 „ ardisca di somministrare per uso dei pic-  
 „ cioli Giuochi altra specie di carte, se non  
 „ che delle Grosse Bianche, denominate ad  
 „ uso Veneto, *pagabili a Soldi venti il Maz-*  
 „ *zo*, in pena alli Custodi dei casini,  
 „ Botteghieri, Osti, e Magazzenieri, che sa-  
 „ ranno risponsabili per li Servienti li Giuo-  
 „ catori, di Ducati 50. applicabili giusto il  
 „ solito.

„ Ed importando moltissimo agli oggetti  
 „ di buona disciplina di questo Partito, ed  
 „ alla maggior sicurezza della Pubblica Re-  
 „ galia, che sieno contraddistinte le carte  
 „ bianche grosse del suo Partito di Venezia,  
 „ servienti ad uso de' casini, e Caffetrieri,  
 „ da quelle servienti ad uso d'Osti, e Ba-  
 „ stioneri, resta perciò risolutamente pre-  
 „ scritto, e comandato, che al rovescio  
 „ d'ogni

„ d'ogni carta debba il Conduttore far im-  
„ primer una Marca, che distingui quelle  
„ ad uso di casini, e caffettieri, dalle altre  
„ per gli osti, e bastioneri, e ciò all'ogget-  
„ to, che ogni Individuo di detti rispettivi  
„ Corpi debba provvedersi di carte della di-  
„ stinta sua Marca, proibito essendo sotto  
„ pena di contrabbando a casinanti, e caffet-  
„ tieri di valersi, e dispensare, nè permet-  
„ ter che da altri sieno introdotte, e dispen-  
„ sate nei casini, e botteghe da caffè altre  
„ carte, che quelle, che avranno la Marca  
„ di casini, e caffettieri, e così a cadaun  
„ oste, e bastionere il valersi, e dispensare,  
„ nè permetter, che altri introduca, e di-  
„ spensi nelle osterie, e bastioni altre carte,  
„ che quelle, che saranno marcate *Osti* e  
„ *Bastioneri*, e ciò in pena di Lire 4. per  
„ cadaun Mazzo di carte, che venissero al  
„ caso ritrovate nell'osterie, e bastioni colla  
„ Marca di *Casini*, e *Caffettieri*, e così nel-  
„ le botteghe da caffè, e casini con Marca  
„ di *Bastioni*, ed *Osterie*.

„ A freno della qual Contraffazione sarà  
„ ad ogni richiesta della predetta *Dita Giu-  
„ riati* eseguita la visita *dalle Guardie della  
„ Regia Intendenza Provinciale* nelli Luoghi  
„ sopra espressi, ed asportate le carte, che  
„ ritrovate fossero con Marca diversa dal  
„ luogo ove fossero ritrovate, oltre la qual  
„ pe-

„ pena di Lire 4. per Mazzo, della quale  
„ al caso di Denunzie Secrete, ne conseguirà  
„ la metà il Denonziente, da esser pur  
„ tenuto secreto, incorrerà il trasgressore  
„ nelle altre pene tutte *etiam* afflittive che  
„ dalli Decreti, e Proclami nel proposito di  
„ contrabbando sono prescritti.

„ Qualunque Fabbrikatore di carte in Venezia  
„ ad uso di Bologna, che nel rovescio delle  
„ lor carte facesse imprimere alcuna delle  
„ Marche sopra indicate in pena della rilevata  
„ Contraffazione sarà tosto dimesso dalla  
„ Fabbrica, ed oltre ciò incorrerà nella pena  
„ di Ducati 50. applicati metà all'Accusatore,  
„ che sarà tenuto secreto, oltre quelle altre  
„ tutte, che a norma della trasgressione, ed  
„ in riflesso al danno, che risentito avesse il  
„ Partitante, fossero credute di Giustizia.

„ E perchè in oltre è risoluta Pubblica  
„ Volontà di sradicare l'importantissimo  
„ abuso di servirsi nei Pubblici surriferiti  
„ Luoghi di carte fabbricate all'uso di Bologna,  
„ permesse unicamente nelle particolari, e  
„ private Case, e in altri Luoghi vietate  
„ dalle Pubbliche Leggi, e dalli replicati  
„ Proclami, e perchè impeditive il consumo  
„ delle carte bianche, su cui solamente è  
„ fondata la Rendita della Regalia, e la  
„ Deliberazione d'essa; saranno perciò au-

„ to-

„ torizzate dalla *Regia Intendenza Provinciale*  
 „ *le Regie Guardie* di portarsi nelle Botteghe,  
 „ Magazzini, ed Osterie, ove si giuoca, e  
 „ si pagano da' Giuocatori le carte per pra-  
 „ ticare le più opportune perquisizioni, con  
 „ facoltà di asportare anche le carte ad uso  
 „ di Bologna, che già proibite negli accen-  
 „ nati Luoghi si rinvenissero, per produrle  
 „ alla *Regia Intendenza Provinciale*, da cui  
 „ sarà levata la pena alli trasgressori di Li-  
 „ re 4. per Mazzo, da esser disposta come  
 „ sopra.

„ Ed il presente sarà fatto stampare, e  
 „ pubblicare in questa Città, e Luoghi tut-  
 „ ti compresi nella *Deliberazione* del Par-  
 „ tito, come pure sarà fatto intimare al Ga-  
 „ staldo dell'Arte Acquavita, al quale con  
 „ la consegna dell'occorrente numero di  
 „ Stampe saranno anche consegnate unita-  
 „ mente al presente le Marche dall'Impre-  
 „ sario destinate agli oggetti sudetti; qual  
 „ Proclama, e Marche saranno da detto Ga-  
 „ staldo distribuite a cadaun Fabbricatore,  
 „ Caffettiere, Casinante, Oste, e Bastione-  
 „ re, quale in apposito Libro ritrarrà rice-  
 „ vuta della Consegna, da esser consegnato  
 „ alla predetta Dita, onde tolto qualunque  
 „ pretesto d'inscienza, abbia la *Pubblica Vo-*  
 „ lontà a riportare la sua integrale esecuzio-  
 „ ne, dovendo perciò il presente in cadauna  
 „ Bottega, Osteria, Magazzino, ed anco in  
 Tom. 3. No VI. F „ Ghet-


” Ghetto restar affisso, onde abbia a riportar la inviolabile sua esecuzione, come sopra. “

Data li 5. Settembre 1788.

L'Intendente Generale delle Imperiali  
Regie Finanze

DE LOTTINGER.

Venezia li 29. Maggio 1799. Fu pubblicato  
ai luoghi soliti.



LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per essa*

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE.

**C**On Atto apposito della nostra Deputazione del giorno 22. Settembre dell'anno scorso, furono richiamate alla debita osservanza le regole, e discipline prescritte negli anni 1741., e 1794., riguardanti la forma, e demarcazione delle *Grosse*, *Mezze*, e *Terzi*, inservienti alla vendita del Vino al Minuto nelle Osterie di questa Città, stabilindo, che ogni *Grossa col suo Spezzato* abbia ad

ad essere dal Fabbricatore Dom. Gaetano Serena, circolarmente nel più stretto luogo del Colo, non solo demarcata con visibile segno di Smalto giallo, ma anche contrassegnata col millesimo dell'anno 1798.

Per effetto però di indulgenza della nostra Deputazione, fu con l'Atto medesimo permesso a tutti gli Osti di poter far uso di quelle *Grosse*, e *sui Spezzati*, che a quel momento esistevano nelle rispettive Osterie; e ciò fino a tanto, che con successive nostre Determinazioni fossero state generalmente prescritte le sudette *Grosse*, e *sui Spezzati*, di forma diversa, e contraria alle predette regole, e discipline.

Scorso ormai il periodo di Mesi otto, dacchè fu concessa tale indulgente permissione; e ciò ad oggetto unicamente di dare a ciascun Oste un tempo congruo per lo smaltimento delle sudette *Grosse*, e *sui Spezzati*, contrarie alle Leggi, senza che avesse a risentire ad un tratto il peso delle provviste dei novi Vasi di forma, e misura legale, occorrenti allo smercio del Vino al Minuto, ora finalmente la Deputazione riconosce di tutta equità di non differire più lungamente la verificazione delle predette Discipline necessarie, a tutelare il pur troppo danneggiato interesse della Popolazione nella compra de' Vini; e però col presente deviene a risolutamente ordinare, che tre giorni dopo  
l'in-



l'intimazione del medesimo, non abbia più all'avvenire dagli Osti di questa Città a farsi alcun'uso nelle rispettive Osterie, di altre *Grosse*, e *suoi Spezzati*, se non che di quelle fabbricate dall'Appaltatore Gaetano Serena, demarcate, come si è detto di sopra con Smalto giallo, e contrassegnate con l'incisione del millesimo dell'anno 1798., in pena a qualsivoglia inobbediente a tale prescrizione di pagare Duc. 50., qualunque volta fossero presso di lui rinvenute altre *Grosse*, e *suoi Spezzati* di forma, e demarcazione diversa da quanto viene colla presente stabilito.

E la presente per la sua immancabile esecuzione sarà stampata, e dal nostro Portiere Dom. Pietro Biaggi consegnata, ed intimata a cadaun Oste di questa Città, non che affisso un'Esemplare alla Porta della rispettiva Osteria.

Venezia dalla Deputazione alle Vettovaglie li 3. Giugno 1799.

( *Zan Francesco Correr* Deputato.

( *Camillo Bernardin Gritti* Deputato.

( *Bortolamio Gradenigo* 1.<sup>o</sup> Cav. Deputato.

Gaetano Martinelli Canc.

NO-

NOTIFICAZIONE  
LA NOBILE  
CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per essa*

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE.

**C**On Atto apposito della nostra Deputazione del giorno 12. Ottobre dell'anno scorso, furono richiamate alla debita osservanza le Regole, e discipline prescritte in varj tempi, e singolarmente li 30. Agosto 1794. riguardanti la forma, e misura de' *Boccali da Libbra, Mezza, e Quarto*, inservienti alla vendita del Vino al Minuto ne' Bastioni di questa Città; stabilindo, che ogni *Boccale col suo Spezzato* abbia ad essere dal Fabbrikatore Dom. Angelo Bertocco di Zuanne contrassegnato nell'interno verso l'estremità, ove giustamente termina la Misura della *Libbra, Mezza, e Quarto*, colla incisione del Millesimo dell'anno 1798., e parimenti con l'annotazione al di fuori di cadaun *Boccale*, secondo la varia sua grandezza: *Coperto il Millesimo è una Libbra, Mezza, o Quarto.*

Per effetto però di indulgenza della nostra  
De-

Deputazione fu con l'Atto medesimo permesso a tutti li Mercanti Bastioneri di poter far uso di quei *Boccali*, e *sui Spezzati*, che a quel momento esistevano nei rispettivi Bastioni; e ciò fino a tanto, che con successive nostre Determinazioni fossero stati generalmente proscritti li sudetti *Boccali*, e *sui Spezzati*, di forma e misura diversa, e contraria alle predette Regole, e discipline.

Scorso ormai il periodo di circa otto Mesi, dacchè fu concessa tale indulgente permissione, coll'unico oggetto di dare a ciascun Mercante Bastionere un tempo congruo per lo smaltimento delli sudetti *Boccali*, e *sui Spezzati*; contrarj alle Leggi, senza che avesse a risentire ad un tratto il peso delle provviste dei nuovi Vasi di forma, e misura legale, occorrenti allo smercio del Vino al Minuto; ora la Deputazione nostra riconoscendo di tutta equità di non differire più lungamente la verificazione delle predette Discipline, necessarie a tutelare il pur troppo danneggiato interesse della Popolazione nella compreda de' Vini, deviene perciò a risolutamente ordinare, che tre giorni dopo l'intimazione del presente, non abbia più all'avenire da' Mercanti Bastioneri di questa Città a farsi alcun'uso nei rispettivi Bastioni, di altri *Boccali*, e *sui Spezzati*, se non che di quelli fabbricati dal sudetto Angelo Bertocco, di già investito di tale Pri-

va-

vativa, ed obbligato alla loro costruzione ne' modi, e forme sopraindicate; al che mancando qualsivoglia Bastionere incorrerà nella pena di Ducati 50., qualunque volta fossero presso di lui rinvenuti altri *Boccali*, e *suoï Spezzati* di forma, e misura diversa da quanto viene colla presente stabilito.

E la presente per la sua immancabile esecuzione sarà stampata, e dal nostro Portiere Dom. Pietro Biaggi consegnata, ed intimata a cadaun Mercante Bastionere di questa Città, non che affisso un' Esemplare alla Porta del rispettivo Bastione.

Venezia dalla Depntazione alle Vettovaglie li 3. Giugno 1799.

( *Zan Francesco Correr Deputato.*

( *Camillo Bernardin Gritti Deputato.*

( *Bortolamio Gradenigo 1.<sup>o</sup> Cav. Deputato.*

Gaetano Martinelli Canc.



VENEZIA 6. Giugno 1799.

**A**pprovandosi la Notificazione prodotta dal Dipartimento Num. III. da essere rimessa alli N.N. H.H. Antonio Francesco Cap-

Cappello, e Pietro Venier Possessori del *Jus privativo*, ossia di alcuni Attiragli sopra il Fiume Adige, onde, frenare gli arbitri a pregiudizio de' loro diritti, restano autorizzati li predetti N. N. H. H. di far stampare a proprie spese la sudetta Notificazione, pubblicandola ovunque occorresse.

( *De Lottinger Presidente.*

( *Marc' Antonio Zustinian Consigliere Deputato.*

Bellato Reg. Segr.

**NOTIFICAZIONE.**

**P**ossessori li N. N. H. H. Antonio Francesco Cappello, e Pietro, e Zuanne fratelli Venier furono de  $\xi$ . Ferigo del *Jus privativo*, ossia Attiraglio sopra il Fiume Adige, il primo dalla Cavanella di Fosson sino alla Rotta Nova, ed il secondo dalla Rotta Nova sino alla Boara andata e ritorno, in forza dei loro rispettivi titoli 13. Marzo, e 19. Luglio 1704. L'Imperial Regio Magistrato Camerale delibera.

Che nessuno ardisca di prestare coi propri Cavalli un'abusivo Attiraglio alle Barche Naviganti nel Fiume sudetto in pregiudizio dell'interesse dei medesimi, che dev'essere per ogni ragione di giustizia preservato, in  
pe-

pena ad arbitrio dell'Imperial Regio Magistrato sudetto.

Venezia dall'Imperial Regio Magistrato Camerale li 6. Giugno 1799.

( *De Lottinger Presidente.*

( *Marc' Antonio Zustinian Consigliere Deputat.*

Bellato Segr. Regio.



**NOTIFICAZIONE.**

**LA NOBILE**

**CONGREGAZIONE DELEGATA.**

**S**Tabilita sino dall'anno 1796. la formazione di un Consorzio alla destra della Brentella da Ponterotto a Brusegana, e sinistra del Bacchiglione, e determinati da questa Nobile Congregazione Delegata col Decreto 4. Giugno corrente per precisi confini del Consorzio stesso la Brentella da Ponterotto sino alla confluenza di Brentella, e Bacchiglione a Brusegana, il Bacchiglione ascendendo da essa confluenza sino a Creola, da questo punto la Tesina e Cereson sino ai

*Tom. 3. N.º VII.*

**G**

**Mu.**

Mulini della Sega; da questi Mulini la Strada, che conduce a Presina sino all'incontro dell'Argine della Regina, e finalmente quest'Argine sino allo stesso punto di Ponterotto, ora essa Nobile Congregazione Delegata rende noto, che s'accordano due mesi di tempo a qualunque Comune, e Individuo possessore compreso nei sopradescritti confini di questo Circondario per poter addurre le proprie ragioni al suo Dipartimento ai Canali, Lagune, Lidi, e Fiumi per via di allegazione, se pretendesse di non aver ad esser compreso nel Circondario sudetto, e soggetto all'aggravio, che sarà imposto proporzionatamente al beneficio; dichiarando, che spirati li due mesi dal giorno della pubblicazione della presente, chiunque non avrà prodotto allegazioni, nè otterrà proroghe di tempo per produrle, nè potrà rimanere escluso dal detto Consorzio.

*Seguono li Comuni che restano compresi nel Circondario.*

Tagiè di Sotto  
 Tagiè di Sopra  
 Ronchi di Campanile  
 C. Olmeo sotto detto  
 C. Esenti di Cà Zen sotto detto  
 Bosco di Ruban  
 C. Guizze sotto detto

Vil.

- Villa Franca )  
C. Villa Ranza )  
C. Granze ) sotto detta  
C. Cigogna, parte )  
C. Scalona )
- Bevador  
C. Baschiera detto Piazzola  
Presina, parte  
Camisan, parte  
Poggiana, parte
- Campolongo  
Arlesega, parte  
Lizzaro  
Mestria  
Vanzo sotto detto  
Piovega sotto Veggian  
Reolda sotto Veggian, parte  
Bocca di Bosco sotto Trambacche  
Caffure di Creola sotto Creola  
Cà di Creola sotto Creola  
Ponte di Creola sotto Creola
- Ruban  
Biban sotto detto
- Salvazan, parte  
S. Maria di Quarta )  
Canton )  
Caselle ) sotto Salvazan  
Vegri di Barca )  
Vegri d'À Cavalli )
- Tencarola, parte  
Brusegana, parte



Sermeola

Vernise sotto detta

Chiesa Nova, parte

Piovego sotto detta, parte

Villaguattera

Venezia dalla Nobile Congreg. Delegata  
li 7. Giugno 1799.

( *Angelo Diedo Vice-Presidente.*

( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato Acque.*

( *Filippo Grimani Deputato Acque.*

( *Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato Acque.*

( *Girolamo Querini Deputato Acque.*

Pietro Vincenti Foscari Segr.



## IL NOBILE DIPARTIMENTO

*Acque, Canali, Lidi, e Fiumi.*

**C**Ostante sempre mai la Sovrana volontà nella pura base di giustizia, e pronta ad ogni evento alla inviolabile manutenzione degli impegni contratti a salvezza dell' altrui diritto, a norma delle Leggi vigenti del 1796., si è determinato questo Nobil Dipartimento ad accorrere con pronto riparo alla preserva-

va-

vazione di titoli, od usi di Acque accordati, e mantenuti di difesa dall'ex-Magistrato sopra Beni Inculti nell' Anno 1607. 20. Novembre agli Abitanti della Comunità di Cornedo Territorio di Vicenza.

Che però si rende pubblicamente noto, che non vi sia Persona di qualunque grado, o condizione, che ardisca in qualunque forma, o sotto qualsisia pretesto, o colore d' impedire il libero corso all'Acqua del Torrente Agno, e di quella, che deriva dalle Fontane a detto Comune confermate in possesso, o di frapporre alcun' impedimento alle medesime, ma debbano anzi esser tolti, e levati quelli, che fossero stati posti da taluno arbitrariamente di fatto, e di propria autorità, e si commette, ed ordina nel tempo stesso al Custode, o Saltaro di dette Acque d' invigilare sopra l'Alveo, e corso delle medesime per qualunque abuso, arbitrio, o pregiudizio, venisse nel medesimo inferito con tagli di arginature, diversivi di condotte, od estrazioni di acqua, infiltrazioni della stessa procurate ad arte, o con bocchetti tanto esposti, come sotterranei, sicchè potessero portar diminuzione di Acqua nell'Alveo, o detrimento alle Sponde del Torrente, estirpando le Siepi, o tagliando le Arborature, che legano, e rendono sussistenti le Rive, od in qualunque escogitabile forma venisse arbitrariamente tentato, ed

ed eseguito; mentre in caso di rilevata inobbedienza, chiunque trasgredirà li presenti Ordini Nostri andrà soggetto senza ulteriori avvisi, alle pene pecuniarie, od afflittive a tenore dei mancamenti, e delle circostanze. E le presenti Nostre determinazioni sieno pubblicate a comune intelligenza ne' giorni Festivi dopo la Messa Solenne nella summentovata Comunità di Cornedo.

Venezia dal Nobil Dipartimento Acque, Canali, Lidi, e Fiumi li 8. Giugno 1799.

( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.* )

( *Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato.* )

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



**NOTIFICAZIONE.**

**LA NOBILE**

**CONGREGAZIONE DELEGATA.**

**D**ietro Nota dell'Imperial Regio Magistrato Camerale del giorno 24. Maggio prossimo passato volendosi republicata la Terminazione dell'ex-Collegio alla Milizia da  
Mar

**Mar 1766. 8. Agosto, approvata dal Senato li 6. Settembre susseguente, tendente ad assicurare per quanto è possibile l'annua esazione della Tansa, e Taglion incumbente all'Arte de' Squeraroli di Venezia, con togliere gli abusi, e pregiudizj invalsi per l'andar del tempo, acciò tutto proceda a tenore degli Ordini salutarmente stabiliti all'Epoca 1796. Dato riflesso all'interessante argomento, e prese in esame le Terminazioni del fu Collegio Milizia da Mar 1742, 1755, 1758, e 1763. disponenti nel proposito, con li relativi Decreti di approvazione dell'ex-Veneto Senato, inerendo alli medesimi, deviene a stabilire gl'infrascritti Capitoli, perchè riportar abbiano l'inviolabile loro esecuzione.**

**I. Esente dovendo considerarsi per le Leggi vigenti all'Epoca 1796. il Legname dolce proveniente dalla parte di Mestre, dovrà bensì con tutto lo studio, ed efficacia promoversi, ed assicurarsi la riscossione dell'i Soldi 31. sopra li Roveri, come sufficiente a produrre l'intero annuo Carato di Tansa, e Taglion dell'Arte.**

**II. Con tre differenti specie di Ordini introducendosi li Roveri in questa Città, cioè, con Licenza della Regia Presidenza dell'Arsenale nelle solite Dispense per li Squeri di Venezia; altri con Mandato di Grazia di detta Regia Presidenza per le Fabbriche di**  
**Le-**

Legni atti; altri con Mandato Estero per li Roveri Esteri, che capitano o per arbitrio di Commercio, o di commissione de' Squeraroli, o di Persone fuori di Arte; e dovendo tutti quanti sotto li detti Roveri ricapitar per Legge all'obbedienza della Regia Presidenza dell'Arsenale, così come fu stabilito dalle sopracitate Terminazioni, dovranno esser ivi pagati per ogni Rovere di qualunque specie Soldi 31. per la Tansa, e Taglion dell'Arte nei modi qui sotto espressi; intendendosi anche obbligati li Roveri diretti per l'ex-Dogado, a senso della Terminazione 23. Settembre 1763. approvata li 5. Maggio 1764., non compresi però li privilegiati coperti con Licenza della Regia Presidenza sudetta quanto all'ex-Dogado medesimo.

III. Perchè poi la riscossione proceda ordinata, e senza defraudi, resta stabilito, che quanto alli Roveri, che alli Squeri di Venezia sono concessi con Licenza della Regia Presidenza all'Arsenale, o con li soprannominati Mandati di Grazia, debbano li Soldi 31. essere da chi si sia pagati in mano dell'attual Scontro alle Maestranze della Regia Cassa dell'Arsenal, e successori suoi, *pro tempore*, nel momento stesso, che da lui verrà rilasciata la Licenza, o il Mandato di Grazia, che non potrà essere consegnato senza previo tal pagamento; e nemmeno dovrà  
il

il sudetto Ministro rilasciare alcuna di dette Licenze, nè solite, nè di Grazia, alli Squeraroli di Venezia, se cadauno di questi non sarà munito, e a lui non consegnerà un Mandato a stampa con doppio Bollo dello Stemma Imperiale, e dell'Arte numerato, e col nome in iscritto dello Squerarol, cui spetta la Licenza, e sottoscritto dal Gastaldo, *pro tempore*, detto di Milizia dell'Arte, che dovrà esser eletto ogni Anno di nuovo, con la Contumacia di Anni due intermedj da una Gastaldia all'altra. Tali legali Mandati dovranno da esso Scontro essere ricevuti, e custoditi in apposita Filza, per l'effetto, che sarà dichiarato a cauzione dell'Arte, e marcarvi al di dentro di ognuno il proprio Nome, col giorno, nel quale lo ricevete da distribuirsi. Essi Mandati staranno appresso li Gastaldi, *pro tempore*, attuali, debito dei quali sarà dispensarli *Gratis*, a qualunque Confratello, che ne abbisognasse, e poi di Mese in Mese ricuperar li dispensati dalle mani, ove saranno passati, del sunnominato Scontro, rilasciando allo stesso Ricevute del numero di essi Mandati ricuperati, per li opportuni riscontri da farsi dalla Deputazione all'Esazione della Tansa Insensibile, e Taglioni, dove dovranno esser presentati dal Gastaldo al tempo della Revisione.

IV. Indi, per quello spetta li Roveri Estor-  
*Tom. 3. No VIII.*                      H                      ri,

ri, come che questi giungono in Venezia a piacimento, soggetti però essi pure all'obbedienza della Regia Presidenza dell'Arsenale, col debito di approdare all'imbocatura del Rio, per esser ivi peritati, e visitati, e bollati con lo Stemma Imperiale, dalli due Stimadori per le Leggi di essa Presidenza, e indi poi vengono da detti Stimadori licenziati, così abbinando tali provide precauzioni il Regio Servizio, ed interesse in quanto si può per la sicurezza dell'Esazione della Tansa, e Taglion dell'Arte sudetta, abbiano li Stimadori da riscuotere per ogni uno di tali Roveri Soldi 31. come sopra, siino di chi esser si voglia non dovendoli licenziare senza previo questo pagamento, ancorchè li Patroni di Barca volessero fare arbitrio della Mercanzia, nel qual caso dovranno pagare essi Patroni prima che arbitrare sulla Vendita: in pena alli Stimadori, operando diversamente, di sottostare del proprio, giacchè godono il beneficio di Lire dieci per ogni Stima; E perchè possasi avere un sicuro riscontro della fedel loro Amministrazione di tali riscossioni, saranno provveduti di certe Fedi a Stampa con lo Stemma Imperiale, nelle quali eglino dovranno aggiungere nei relativi vacui della stampa il Nome proprio, quello del Patron della Barca, il giorno dell'arrivo, e il numero delli Roveri, il Nome, e l'Abitazione dell'attual  
Ga-

Gastaldo, *pro tempore* dell'Arte, e consegnaranno tal Fede di volta in volta ad ogni Patron di Barca, perchè egli della stessa munito abbia a portarsi o mandare dal Gastaldo dell'Arte, onde venghi personalmente nel giorno medesimo a far il sopraluoco, e l'incontro del quantitativo delli Roveri in essa Barca contenuti, per cauzione dell'Arte, e debba sopra tutti essi Roveri formarsi l'impronto dell'Arte a Ziffra con Bollo a metodo dello stabilito dalla Terminazione s. Maggio 1764. Le Fedi, come sopra dalli Stimadori rilasciate, restino appresso il Gastaldo stesso in Filza, per essere poi presentate alla Deputazione all'Esazione della Tansa, e Taglion ec. al tempo della consueta annuale Revisione, senza il qual incontro, e Bollo del Gastaldo non possino esser licenziate le Barche, in pena come sopra; dovendo però il Gastaldo eseguire il suo dovere nel periodo di ore 24.; altrimenti staranno a di lui peso tutti li pregiudizj dell'Esazione, con quel più, che rilevandolo, sembrerà alla giustizia della Deputazione alla Tansa, e Taglion sudetta.

V. Tanto il sudetto Scontro, quanto li due Stimadori per le rispettive loro parti delle sudette Esazioni, doveranno prestare idonea Pieggeria all'Offizio di Cancelliere della Deputazione all'Esazione della Tansa Insensibile, e Taglion, ec. da essere appro-



vata dalla Deputazione medesima, e dietro a ciò in giusta remunerazione delle presenti ispezioni averanno l'utile del quattro per Cento dal corpo delle rispettive loro Esazioni; col debito preciso però, ed espresso di passare quanto averanno riscosso di tre in tre Mesi nella Regia Imperiale Cassa di Finanze a Credito della Tansa Insensibile, e Taglion dell'Arte de' Squeraroli; e ciò con Mandato della Deputazione all'Esazione della Tansa, e Taglion ec., in pena, passati giorni otto dalla scadenza del Trimestre, del dieci per Cento del proprio sopra la stessa riscossione, e di perdere per quel Trimestre il proposto quattro per Cento di utilità; così pure il Gastaldo eseguendo li proprj doveri di sopra prescritti dovrà godere la solita recognizione del Candelotto dall'Arte, e l'Esenzione di Tansa in quanto al Testatico a norma delle Leggi disponenti nel proposito, ed egualmente sul pieno delle Riscossioni in conto Tansa dovrà essergli corrisposto il due per Cento, quando però produca Fede giurata delli due Stimadori di non aver mai mancato agli incontri, e Bolli dei Roveri soprannominati.

VI. E siccome può correr pericolo, che defraudata sia la riscossione dalli medesimi Squeraroli di Venezia all'ombra di quelle Licenze privilegiate di Legname, che costumansi rilasciare per li Squeri dell'Isole circon-

convicine dell'ex-Dogado, che riparare anche a ciò s'intendino confermati il Proclama, e Terminazione 23. Luglio 1755. nella parte appunto, in cui viene provvisto all'accennato defraudo; anzi che espressamente si aggiunge, che tutti li Roveri Esteri, che nelli Squeri di Venezia per qualunque perquisizione fossero ritrovati mancanti del doppio ordinato impronto dello Stemma Imperiale, e della Ziffra dell'Arte, saranno fatti soggetti alle Leggi del Contrabbando, e tenuti in Sequestro a disposizione della Deputazione alla Tansa, e Taglion ec. per li opportuni compensi, e castighi a misura del caso. Perciò dovrà il Gastaldo usare diligenza, e vigilare su tal punto con visite per li Squeri, riferendo alla Deputazione sudetta le contraffazioni, che fossero riconosciute. E lo stesso eseguir debba di tempo in tempo il Capitano destinato a servizio della predetta Deputazione, tanto di Elezione propria, quanto molto più, ricercato che fosse dalli Capi d'Arte, per riportare nelle invenzioni quei premj, che sembrano convenienti alla giustizia d'essa Deputazione.

VII. Quanto alli Lavoranti debba esser osservato il Capitolo ultimo dell'altra precedente Terminazione primo Settembre 1742. approvata dal fu Veneto Senato 24. Luglio 1743., dalla quale, per li oggetti ivi contemplati, viene prescritto, che li Tansadori deb-

debbano ogni anno distribuire alli Lavoranti dell'Arte la Tansa annua di Lire tre per quei di Squero Sottile, e Lire sei per quegli altri di Squero Grosso, quali rispettive tangenti dovranno esser da' Capi Maestri tenute a' detti Lavoranti ripartitamente dalle loro Mercedi, a seconda delle Leggi universali per le Arti tutte. Per il che saranno tenuti essi Capi Maestri a corrispondere per li loro Lavoranti pontualmente di tempo in tempo al Gastaldo destinato la Quota delli rispettivi loro Lavoranti. Sarà poi debito del Gastaldo far passare anco questa recognitione nella Regia Imperial Cassa Finanze a difalco, e sconto de' Debiti Vecchj dell'Arte; quali saldati che siano, si prescriverà dalla Deputazione alla Tansa Insensibile, e Taglion ec. l'occorrente nel proposito; come altresì di regolare, accrescere, o diminuire a tenor delle insorgenze le di sopra fissate Mercedi alle Persone, che s'impiegheranno per la buona, e cauta direzione delle disposizioni sopra ordinate. Intendendosi anco confermati li Ordini tutti delle succitate precedenti Leggi in tal materia disponenti, che non contrapponghino alle presenti.

E la presente per l'esatta di lei osservanza, e subita esecuzione sarà stampata, pubblicata, e consegnata Copia allo Scontro alle Maestranze, e due Stimadori della Regia Casa dell'Arsenale, ed al Gastaldo dell'Arte

te de' Squeraroli, non che notiziata al Fedel Alessandro Francesco Bianza Ragionato della Deputazione alla Tansa, e Taglion. Et sic &c.

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata li 8. Giugno 1799.

( *Piero Zusto Prefetto.*

( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.*

Giacomo Pittarini Canc.



VENEZIA 12. Giugno 1799.

**D'**Ordine di S. E. Reverendiss. Monsig. Patriarca ec. sia ristampata, e diffusa l'annessa Orazione da recitarsi a' Ss. Appostoli Pietro, e Paolo, con le Indulgenze concesse dalla Santità di Nostro Signore PIO VI.; e sia pure eccitato il benemerito zelo de' RR. Parrochi, ed altri Rettori, e Superiori delle Chiese, e Monasterj alla Patriarcale sua Giurisdizione soggetti, a procurare efficacemente, che nella prossima Novena, e susseguente Ottava de' Ss. Appostoli stessi, Essa, o nelle Case private, o nelle Chiese, o pub-

pubblici Oratorj, da ognuno sia recitata mattina, e sera.

*Primo.* Affinchè per la loro valida intercessione Iddio Signore riempia delle sue Divine consolazioni il Nostro Sommo, e Santo Pontefice PIO VI., e trattolo fuori d'ogni angustia, d'ogni incertezza, lo faccia rientrar glorioso nella Capitale del Mondo Cristiano, riascender la sua Appostolica Sede, e da quella, venerare le Sacre Spoglie, di questi due gran Luminari, de' quali, fra le altre cose, ebbe a dire S. Giovanni Grisostomo, nell'esposizione della Lettera a' Romani: *Non ita cælum splendescit quando radios sol demittit, quemadmodum Romanorum Urbs, duos istos fulgores ubique emittens, Petrum, & Paulum.*

*Secondo.* Perchè ridonata una perfetta pace alla Santa Chiesa, possano i Venerabili Principi della medesima, i sacri Prelati, e i Pastori ritornare al libero esercizio dell'Appostolico lor Ministero, e dileguato ogni errore, riordinata l'Ecclesiastica Disciplina, invigilar sempre più alla santificazione di quella Greggia, che Gesù Cristo si è acquistata, con l'esborso del proprio Sangue.

*Terzo.* Affinchè finalmente il religioso, e Augusto Nostro Sovrano *Francesco II.* riporti un pronto, e compiuto trionfo di tutti li Nimici della Religione, e del Trono-

Ma

Ma perchè non tutti sanno leggere, e per conseguenza non tutti sono in istato di recitare la prelodata Orazion, S. E. Reverend. Monsig. Patriarca Delegato Appostolico accorda ad essi, Giorni cento d'Indulgenza, cadauna volta, che nella Novena, e Ottava predetta reciteranno sei *Pater*, sei *Ave*, sei *Gloria*, per li sudetti mottivi; e di più cinque Anni, e cinque Quarantene d'Indulgenza, per una volta sola, a chi veramente contrito, e confessato farà la Santissima Comunione, in una delle quattro Feste di Precepto che ricorrono nella predetta Novena, ed Ottava.

O R A Z I O N E

*Alli Ss. Apostoli*

P I E T R O , E P A O L O .

**O** Santi Appostoli Pietro, e Paolo, vi eleggo per speciali miei Protettori, ed Avvocati, e mi rallegro umilmente; tanto con voi S. Pietro Principe degli Appostoli, perchè siete quella Pietra, su di cui Iddio edificò la sua Chiesa; che con voi San Paolo prescielto da Dio per Vaso di elezione, e Predicatore della Verità nell'universo mondo. Impetratemi vi prego viva Fede, Spe-

Tom. 3. No IX.

I

ran-

ranza ferma, e Carità perfetta, un totale distaccamento di me stesso, disprezzo del Mondo, pazienza nelle avversità, ed umiltà nelle prosperità, attenzione nell'Orazione, purità di Cuore, retta intenzione nell'operare, diligenza nell'adempire l'obbligo del proprio stato, costanza ne' proponimenti, rassegnazione al volere di Dio, e perseveranza nella Divina grazia sino alla morte; acciò mediante la vostra intercessione, e gloriosi meriti, superate le tentazioni del Mondo, del Demonio, e della Carne, sia fatto degno di venire avanti il cospetto del Supremo, ed eterno Pastore delle anime Gesù Cristo; il quale col Padre, e con lo Spirito Santo vive, e regna ne' Secoli dei Secoli, per goderlo, ed amarlo eternamente, e così sia.

### Un Pater, Ave, e Gloria Patri, ec.

*La Santità di N. S. Papa PIO VI. concede a tutti li Fedeli dell' uno, e dell' altro Sesso, i quali contriti reciteranno almeno una volta al giorno la sopradetta Orazione con il Pater, Ave, e Gloria, 100. giorni d' Indulgenza in perpetuo. Concede inoltre ai medesimi Fedeli similmente in perpetuo Indulgenza Plenaria, se in qualunque Festa di S. Pietro, come di S. Paolo, o in un delli nove giorni precedenti, o nell'ottava della Festa dei medesimi Santi, Confessati*

*sati e Communicati, divotamente visiteranno o una Chiesa, o un Altare a' detti Santi dedicato, ed ivi reciteranno la sopradetta Orazione, pregheranno Iddio pel felice stato della Santa Madre Chiesa, e secondo la mente di Nostro Signore, come da special Rescritto de' 28. Luglio 1778.*

Dal Palazzo Patriarcale di Venezia il giorno sudetto.

*Carlo Indrich Canc. Patriarc.*



A V V I S O.

**C**oncorso essendo l'Imperial Regio Magistrato Generale coll'oggetto di rendere più facile, e più frequente la comunicazione tra le Provincie felicemente sotto il Dominio di Sua Maestà riunite, ( ad istituire interinamente a maggior comodo pubblico, e privato un secondo settimanale Ordinario per Milano, che sarà per partire nella Sera di ogni Martedì colle Lettere, Gruppi, ed altro, come si pratica attualmente col solito Corriere del Sabato, e che si distaccherà da Milano nella Sera del Sabato stesso, ) in vece di quello detto di Lione, che sol-

I 2

le.



levasi spedire nel Giovedì di ogni Settimana; resta perciò fissata la prima partenza per la Sera del dì 2. del venturo Mese di Luglio, rendendosi ciò noto a comune notizia, e specialmente del ceto Mercantile.

Venezia li 13. Giugno 1799.

( *De Lottinger Presidente.*

( *Marc' Antonio Zustinian Consiglier Deputato.*

Bellato Reg. Segr.



L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

**N**On adempito, che in minima parte il Comando dell'escavo dei Fossi in qualunque modo confluenti al Terraglio comandato li. 14. Marzo prossimo scorso, ad onta dell'accordato periodo di Mesi tre, volendo usare per l'ultima volta sopra quest'oggetto una graziosa indulgenza; stabilisce, che tutti quei Possidenti, Lavoratori, o Fittanzieri, niuno eccettuato, che lasceranno trascorrere il Mese di Settembre prossimo venturo, senza aver fatto eseguire, non esegui-  
to

to l'escavo sudetto, saranno soggetti alla pena di Ducati 10. V. P. da esserli immancabilmente levata, e passata a beneficio della Cassa Terraglio, ed al Sequestro delle rispettive Terre, onde supplire col ritratto alli dispendj, che occorrer potessero per tali rispettive escavazioni, che saranno fatte eseguire dall'Imperiale Regio Magistrato medesimo.

Resta confermato in quanto ai Letamaj, quanto nella sudetta Notificazione fu prescritto.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa nei Comuni, e Ville per l'immancabile sua esecuzione.

Venezia 14. Giugno 1799. Dall'Imperiale Regio Magistrato Camerale.

( Anzolo Zustinian 1.<sup>o</sup> Consigliier Vice-Presid.

( Marc' Antonio Zustinian Consigliier Deput.

Bellato Regio-Segr.

NO-

NOTIFICAZIONE.

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

**I**stituita col Decreto 28. Marzo la nuova Stazione di Posta all' Ospedaletto, e Resiutta, e col Decreto di questo giorno quella da S. Daniel a Valvason, e da S. Daniel all' Ospedaletto per oviare gli abusi, e disordini nell' esazione de' Pagamenti, e delle Mancie relative, dietro le norme di quanto prescritto venne dalla Notificazione 7. Genn. 1799. diviene a stabilire per le Stazioni sudette la Tariffa delle distanze li rispettivi Pagamenti, e le Mancie nelle misure seguenti.

Da Udine all' Ospedaletto Poste due e mezza ————— L. 25. mancia L. 7:10.  
Da Ospedaletto a Resiutta Poste una e mezza ————— L. 15. mancia L. 5:—  
Da Resiutta alla Pontebba Poste una e mezza ————— L. 15. mancia L. 5:—  
Da Valvason a S. Daniel Poste una e mezza ————— L. 15. mancia L. 5:—  
Da S. Daniel all' Ospedaletto Poste una e mezza ————— L. 15. mancia L. 5:—

Sa.

Sarà la prescrite diffusa colle Stampe, affissa sopra consistente Tabella in Luogo conspicuo fuori della Porta degli Uffizj di Posta alle Stazioni sudette, unitamente all'altra 7. Gennaro prossimo passato, coll'avvertenza di tosto rimetterle al caso, che si fossero logorate, al qual effetto ne verrà consegnato un corrispondente numero di Esemplari alli Mastri di Posta delle Stazioni medesime per l'esatta loro esecuzione.

Venezia dall' Imperial Regio Magistrato  
Camerale li 14. Giugno 1799.

( *Anzolo Zustinian 1.<sup>o</sup> Consigliere Vice-Presid.*

( *Marc' Antonio Zustinian Consigliere Deputat.*

Bellato Segr. Regio.



## IL NOBILE DIPARTIMENTO

*Acque, Canali, Lidi, e Fiumi.*

**P**Er impedire i danni, e pregiudicj, che vengono inferiti alli Canali, Scolj, Condot-  
ti,

ti, alle loro Arginature, ed ai terreni del Consorzio delle Otto Ville 4. Padovane, e 4. Vicentine; si fa pubblicamente noto, che non vi sia persona di qualunque grado, o condizione, che ardisca in qualsivoglia forma, o sotto qualsisia pretesto, o colore d' impedire il libero corso alle Acque de' Canali, Scoli, o Condotti in esso Consorzio compresi, dovendo anzi esser levati tutti gl' impedimenti, che da taluno fossero stati arbitrariamente posti, ed impedire qualunque uso di Pesca, o pregiudizio, che venisse al medesimo inferito con tagli di Arginature, diversivi di Acque, con filtrazioni delle stesse procurate ad arte, o con bocchetti tanto esposti, come sotterranei, sicchè potessero alterare la quantità, od il corso delle Acque, ed in qualunque escogitabile forma venisse arbitrariamente tentato, ed eseguito a danno degl' Interessati nel Consorzio stesso nei beni in esso abbracciati con tagliare arborature, estirpar le siepi, ed altro; mentre in caso di rilevata inobbedienza, chiunque trasgredirà li presenti Ordini Nostri andrà soggetto senza ulteriori avvisi a quelle pene pecuniarie, od affittive, che saranno riconosciute a tenore dei mancamenti, e delle circostanze. E le presenti Nostre determinazioni sieno pubblicate a comune intelligenza ovunque occorresse a norma di quanto sarà cre-

creduto opportuno dalla Nobile Presidenza  
del Consorzio stesso .

Venezia dal Nobile Dipartimento Acque,  
Canali, Lidi, e Fiumi li 15. Giugno 1799.

( *Niccolò Erizzo* 2.<sup>o</sup> Deputato .

( *Filippo Grimani* Deputato .

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



**NOTIFICAZIONE.**

**LA NOBILE**

**CONGREGAZIONE DELEGATA.**

**D**Ovendosi contribuire al passaggio della  
Palada di Marghera quanto viene prescritto  
nella qui appiedi Tariffa 24. Marzo 1684.  
esecutivamente al Decreto 24. Marzo 1615.  
quindi è, che in esaurimento dell' Istanza  
delli N. N. H. H. Proprietarj della Palada  
sudetta danneggiati dalla recredenza al paga-  
mento di tutti quelli, che passano per essa  
Palada, trova giusto di ordinare la ristam-  
pa, e republicazione a tutte di loro spese  
della Tariffa medesima per l' effetto, che

Tom. 3. N.º X.

K

ri-

riportar debba la relativa inviolabile sua esecuzione; e siccome si rileva inferirsi parimenti danno alla Palada, ed alla attinente Fabbrica dal passaggio delle Barche con le Vele alzate, così in relazione a quello fu stabilito nella Tariffa stessa l'Anno 1684. viene prescritto, che alla occasione del passaggio tutte le Barche abbiano ad avere abbassata la Vela; in caso poi d' inobbedienza, e trasgressione incorreranno gl' inobbedienti in quelle pene, che saranno riconosciute convenienti, ed adattate alla qualità della mancanza.

Venezia dalla Nobile Congreg. Delegata  
li 18. Giugno 1799.

- ( *Angelo Diedo Vice-Presidente.*
- ( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato Acque.*
- ( *Filippo Grimani Deputato Acque.*
- ( *Niccolò Erizzo 2.<sup>o</sup> Deputato Acque.*
- ( *Girolamo Querini Deputato Acque.*

*Segue la Tariffa.*

Per le Gondole d' ogni sorte, Soldi  
quattro \_\_\_\_\_ Soldi 4  
Ed avanti il levar, e dopo tramontato il Sole, Soldi sei — Soldi 6  
Per Malgherotte, ed altre Barche,  
Pea-

)( 75 )(

Peate , e cadaun altro Fusto  
che transiterà, Soldi otto — Soldi 8  
Ed avanti il levar, e dopo il tra-  
montar del Sole, Soldi dieci — Soldi 10

Tanto nell' andar che nel ritorno, do-  
vranno esser pagati li sudetti.

Tratta dall' autentico Documento esistente  
nell' Archiv. del Nob. Dipart. alle Acque.

*Giuseppe Gariboldi*  
*Primario all' Acque.*

Approvata con Decreto della Nob. Congreg.  
Delegata del giorno sudetto.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

K 2

D'OR-



D' O R D I N E

DEL NOB. DIPARTIMENTO ALL'ACQUE,

*Ed in esecuzione al Decreto 18. Giugno 1799.*

DELLA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**S**I vuol dar, e deliberar al Pubblico Incanto, e con riserva delle Polizze segrete, a chi maggior prezzo offerirà per l'Acquisto del Deposito de' Fanghi, che ha il nome di Sacca, sopravento della Terra di Malamocco, della quantità di Campi diciassette, quarti due, Tavole cento quarantaotto C. 17. Q. 2 T. 148. misura Padovana, ed in tutto e per tutto come nell'apposito Disegno del Partito alla Laguna Giulio Zuliani 16. Settembre 1794. e tra i Confini nel medesimo dichiariti, e ciò con li patti e condizioni infrascritte.

I. Sarà obbligo del Compratore di mantenere, e conservare a tutte di lui spese la Palafitta al Margine della Laguna, che chiude, e circoscrive la Sacca medesima, e di egualmente mantenere, e conservare attive tanto le Cavane Maestre per la libera, ed espe-

espedita introduzione delle Burchielle, e Burchi, quanto le diramazioni parziali d'esse Cavane, dette Brazzi per facilitare, e dilatare la riempitura di tutta l'Area della Sacca medesima.

II. Dovrà chi vuol farne l'acquisto esibire presentemente un tanto al Campo sulla totalità delli C. 17 Q. 2 T. 148. colla condizione di esborsar prontamente la summa che importeranno li Campi, che sono presentemente ridotti al Numero di sei di 6. più o meno secondo che risulteranno al momento della consegna, in ragione di Campo, oltre le solite spese, ed in seguito l'importar medesimo pure in ragione di Campo di tutti quelli che di tempo in tempo si anderanno completando, e che li verranno legalmente consegnati, così continuando gli esborsi ad ogni consegna sino all'integral compimento di essa Sacca.

III. Terminata la riempitura, e riduzione di essa Sacca, e passato lo spazio di un solo Anno permesso per l'oggetto del rassodamento, ed avvalamento de' Fanghi, dovrà cambiare la Palafitta, da lui per tutto il tempo antecedente mantenuta nella voluta solida Fondamenta murata a tenor delle Leggi, lasciando sempre aperti, se ve ne esistono li Ghebbi necessarij per li Scolì e Transiti delle Vigne, e Terre confinanti.

IV. Sarà obbligo del Compratore di conta-

re nella Cassa del presente Nobile Dipartimento nel termine di giorni tre susseguenti all' approvazione l' importare in Effettivo contante delli Campi 6. circa, come li verranno consegnati, e di pagare le solite spese; al che mancando verrà incantata a spese, danni, ed interessi dell' acquirente con pena del dieci per cento giusta le Leggi.

V. Sarà il Compratore mantenuto nel quieto, e pacifico possesso dell' acquisto giusto ai metodi in forma, et.

Giulio Zuliani  
Primario Dep. alla Laguna.

Addì 31. Maggio 1799.

Veduta, ed osservata la sudetta dal Nobile Dipartimento, resta la medesima approvata, e commessi quindi sopra della medesima li legali esperimenti d' Incanto.

- ( *Alvise Contarini* 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato .
- ( *Filippo Grimani* Deputato .
- ( *Niccolò Erizzo* 2.<sup>o</sup> Deputato .
- ( *Girolamo Querini* Deputato .

Giuseppe Caroboli Prim. Acque .

ADDI

ADDI 17. GIUGNO 1799.

**P**Er togliere li pericoli , che sovrastano a questa Popolazione dalla libertà di vagare per la Città Canni, massime nella corrente Estiva Stagione ; il Regio Supremo Tribunale di Sanità reputa opportuno di ordinare , come ordina , che sia repubblicato il Proclama nel proposito in data 18. Giugno dell' Anno ultimo scaduto , Così sarà eseguito. Et sic &c.

- ( Gio: Pietro Grimani Consiglier Intimo Attuale Presidente ,
- ( Leonardo Dolfin Aggiunto ,
- ( Marco Molin Aggiunto .
- ( Mattio Zambelli Aggiunto .
- ( Z. Domenico Almorò Tiepolo 2.º Aggiunto .

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

*Segue il Proclama .*

IL

IL REGIO SUPREMO  
TRIBUNALE DI SANITA'  
DI VENEZIA

**L'**Attenta, ed istancabile vigilanza di questo Regio Supremo Tribunale sopra ogni Articolo riguardante la pubblica Salute prestar volendoci sollecita a toglier in ogni modo il possibile frequente pericolo alla comun sicurezza, dalla molestia de' Cani, e dalla loro infezione rabbiosa, avuto riguardo anche alla Stagione Estiva, che s'inoltra, e devonuto a risolutamente comandare.

I. Che ogni Persona di qualsivoglia grado, e condizione, che possedesse, o fosse Padrone, e Custode di Cani di ogni genere, sia in obbligo di averne cura, e custodia, non permettendo loro di vagare per la Città, in pena della perdita del Cane.

II. Sarà parimenti preciso, ed indispensabile debito di ogni Padrone, o Custode di Cani ad ogni primo sospetto, o dubbio, che sia entrata in essi l'infezione rabbiosa, di farli tosto ammazzare, qualor questa siasi manifestata cogli ordinarj segni di Spuma alla bocca, renitenza al bever dell'Acqua, ed agitazione straordinaria del corpo.

III. Pas.

III. Passati giorni otto dalla pubblicazione della presente, dovrà il Capitanio del Tribunal Nostro invigilare all'esecuzione delle cose sopraindicate, e trovando Cani per le Strade vaganti senza la scorta del loro Padrone, dovrà quelli prendere, ed ammazzare, in modo, che questa Capitale sia assolutamente resa libera, e netta de' Cani vagabondi.

IV. E sino a tanto, che segua la final' esecuzione di quanto con la presente si prescrive, per non lasciar tali Cani senza il requisito necessario dell' Acqua, sarà debito di tutti li Bottegghieri, Erbaroli, Calegheri, Ciabbatini, Parrucchieri, e Venditori da Caffè di tener tutto giorno fuori della porta delle loro Botteghe in sito esposto sulla pubblica Strada una Mastella di Acqua dolce, e netta, in pena, nel caso di omissione, di Ducati cinque da essergli sul fatto intimata da ogni Fante di questo Tribunale, il quale rilevasse la trasgressione; la qual pena sarà distribuita tra Fanti medesimi.

V. Conseguirà esso Capitanio per premio di ogni Cane preso, o ucciso dalla Cassa di questo Tribunale Lire tre, e Soldi due.

VI. Nascendo il caso, che Dio non voglia, ad onta di tali providenze, che qualche Persona venga da Cane rabbioso morsi-cata, sarà debito preciso de' Curati, Capi di Contrada, ed altri a quali spetta d'imme-

Tom. 3. N° XI.

L

dia-

dilatamente portare la notizia al Tribunale, e ciò per que' caritatevoli soccorsi, che si riputassero convenienti,

VII. E la presente sia stampata, e pubblicata alle Colonelle di questo Supremo Tribunale, come altresì per la Città, in tutte le Chiese nella prossima Domenica, ed affissa a tutti li Traghetti, e principali Posti della Città, e consegnata in più Copie a tutti li Medici, e Chirurghi, ed alli Capi delle Contrade,

Dovrà altresì esser ristampata, e republicata ogni Anno affinchè abbia sempre a riportarne piena esecuzione, che così ec.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 18. Giugno 1798.

( Gio: Pietro Grimani Consigliere Intimo Attuale Presidente.

( Lunardo Dolfin Aggiunto.

( Marco Molin Aggiunto.

( Mattio Zambelli Aggiunto.

( Z. Domenico Almarò Tiepolo 2.<sup>o</sup> Aggiunto.

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

IL

## IL NOBILE DIPARTIMENTO

*Acque, Canali, Lidi, e Fiumi.*

**M**Entre si presta tutta intènta, e vigilante la Nobile Presidenza del Consorzio di Pontecchio nel promuovere, e mantenere l'ordine, la sicurezza, ed ogni possibile vantaggio a pro degl'Interessati compresi nel medesimo, viene a scoprire un'incoato ammasso di disordini, e di abusi tendenti soltanto al massimo pregiudizio del Consorzio stesso alla di lei custodia affidato. A salvezza per tanto del comune interesse de' Consorzianti, ed a riparo de'danni, che vengono inferiti nel detto Circondario.

Si rende pubblicamente noto, che ristabilite in ogni suo rapporto le discipline tutte, che vigevano all'epoca 1796. riguardanti il Consorzio di Pontecchio, viene d'Ordine Nostro a qualunque persona di qual grado, o condizione esser si voglia comandato, ed imposto, che debba prontamente accorrere agl'inviti, che verranno fatti per commissione della Nobile Presidenza, onde prestarsi ai Lavori, che saranno creduti da eseguirsi nella Presa, e principalmente nei

L 2 Ca-



**Canali, Condotti, e Scoli in essa abbracciati, ed alla essenzialissima custodia del Fiume: e che ogni uno parimenti sia tenuto a pontualmente corrispondere per l'intera sua tangente porzione il dovuto Salario alli Battifanghi.**

Si rende in pari tempo consapevole ogni Individuo interessato nel Circondario del Consorzio medesimo, che tolte generalmente le contraffazioni, e levati gli abusi tutti in esso introdotti, non vi sia persona alcuna, che ardisca di fraporre impedimenti al corso delle Acque dei Canali, Condotti, e Scoli nel medesimo compresi, od ingerirsi negli stessi con reti, o con altri mezzi di pescaggione: e sia pure ad ogni uno interdetto di tagliare arbori, estirpar siepi, o raccogliere l'erbe lungo le sponde dei medesimi a massimo danno, e pregiudizio delle Arginature, e molto meno eseguir tagli, o lacerazioni nelle medesime con introdurvi, od estrarre qualunque porzione di Acqua da' Canali, dovendo anzi esser rotto, e levato qualunque bocchetto tanto esterno, come sotterraneo, che vi fosse apposto, ed otturata qualsivoglia apertura, o trapelazione di Acqua tanto naturale, come procurata ad Arte, ed in ogni miglior modo, e robusta forma impedito il più menomo abuso, che fosse stato sotto qualsisia forma, o colore in esso Circondario introdotto; mentre in caso  
di

di rilevata inobbedienza , sarà da questo Nobile Dipartimento proceduto in via sommaria sulle basi di equità , e della consuetudine contro li trasgressori con pene afflittive , o pecuniarie a norma delli mancamenti , e delle circostanze ; ordinando frattanto la stampa , e la pubblicazione a comune intelligenza delle presenti Nostre Determinazioni .

Venezia dal Nobile Dipartimento Acque , Canali , Lidi , e Fiumi li 20. Giugno 1799.

( *Filippo Grimani Deputato , e Colleghe .*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



## IL NOBILE DIPARTIMENTO

*Acque , Canali , Lidi , e Fiumi .*

**R**Avvisandosi dirette le zelanti cure della Nobile Presidenza del Consorzio di Vesperra , e Persiana alla sistemazione di quanto potesse confluire alla tutela , e sicurezza degli

gl' Interessati nel medesimo, ed essendo incaricata per dover di Ufficio la Presidenza stessa di attenersi, e di porre in esecuzione le Leggi, che vigevano nel 1796., e di rimettere in ogni suo rapporto il Consorzio medesimo nei proprij diritti; e facoltà.

Si rende però pubblicamente noto, che non vi sia Persona di qualunque grado, o condizione, che ardisca sotto qualsivoglia colore, o pretesto d' inferire danni alle Arginature dei Canali; Condotti; e Scolì, che vengono in esso abbracciati con tagli; o lacerazioni nelle Rive; con estirpare le Siepi, che loro servono di legame, e sostegno, o con raccogliere l'erba lungo la scarpa, o cresta degli Argini: e parimenti, che non ardisca d' interporre impedimento veruno al corso dell' Acqua negli Alvei, o con Reti, o con altra forma di Pescaggione, ma debba anzi esser rimosso, e totalmente levato qualsisia arbitrio; od abuso, che fosse stato introdotto, a danno, e pregiudizio del ben' essere del Consorzio medesimo: mentre al caso di rilevata inobbedienza chiunque trasgredirà le presenti Nostre Determinazioni andrà soggetto senza ulteriori avvisi a quelle pene pecuniarie, od afflittive, che saranno da Noi riconosciute di giustizia in relazione alli mancamenti, ed alle circostanze.

Versando poi l' attenzione della Nobile Pre-

Presidenza sudetta sopra i lavori, che giornalmente si rendono necessari per la conservazione delle Arginature de' Canali, e per facilitare i loro Scolì, o per altri oggetti importantissimi, e ravvisando altresì la non curanza, e renitenza di taluni nel prestarsi alla esecuzione dei loro doveri a norma delle discipline, e prescrizioni, che vigevano nella precitata Epoca 1796. a favore del Consorzio medesimo.

Sia parimenti pubblicamente fatto palese, che richiamato qualsivisia individuo all'esaurimento de' propri obblighi, e doveri abbia egli a prestarsi all'intero, ed esatto adempimento delle rispettive sue incombenze, come lo era in dipendenza dei Decreti del Veneto Senato 1789. 27. Agosto, e 23. Marzo 1796. approvativi le analoghe Terminazioni del Magistrato sopra Beni Inculti, e come senza interruzione di tempo sempre mai costantemente fu praticato; assoggettando qualunque renitente alle summentovate pene, e Deliberazioni Nostre.

Accolte poi da questo Nobile Dipartimento le giuste rappresentanze fatte dalla Nobile Presidenza stessa risguardanti la repressibile mancanza di molti Consorzianti difettivi delli dovuti pagamenti di Campatici, e Campadeghetti scaduti, e non saldati.

Si rende pubblicamente palese, che contro chiunque si ritroverà debitore, e reniten-

tente in saldare le Rate, e Resti di Campatici, o Campadeghetti dovuti al Consorzio medesimo; ed in corrente, o per gli anni scorsi, verranno praticati senza ulteriori avvisi gli atti tutti legali, che saranno creduti più robusti, opportuni, ed adaquati a tenore delle circostanze, onde astringere il Debitore all'intero Saldo della sua Partita, a senso delle precitate Terminazioni, e susseguenti Decreti.

E le presenti Determinazioni Nostre saranno stampate, pubblicate, e diffuse tanto nella Città di Rovigo, come in ogni altro Luogo, che venisse ricercato dalla Nobile Presidenza del Consorzio di Vespara, e Persiana.

Venezia dal Nobile Dipartimento Acque, Canali, Lidi, e Fiumi li 19. Giugno 1799.

( *Filippo Grimani Deputato, e Colleghe.* )

**Pietro Vincenti Foscarini Segr.**

NO-

NOTIFICAZIONE.

IL NOBILE

DIPARTIMENTO ALL' ACQUE.

**P** Er l'acquisto fatto dal Pubblico nell' Anno 1637. dagli Autori delli N. N. H. H.  $\xi$ . Iseppo, e  $\xi$ . Francesco Fratelli Civran furono de  $\xi$ . Zuanne del pagamento, che facevano all'Offizio delle Acque li Burchi Ferranti, per passar la Palada della Torre Nova ad oggetto di esigere le utilità risultanti dalla istituita Tariffa quì appiedi registrata, essendo divenuta la Nobile Congregazione Delegata con l'apposito suo Decreto 11. del corrente Mese a stabilire la ristampa del Proclama del cessato Governo 1773. con le opportune modificazioni per l'oggetto, che contribuita esser debba da chi spetta la Tariffa stessa; il Nobile Dipartimento però fa pubblicamente noto, e particolarmente alli Burchieri, e Barcaroli tutti, che transitano per la sudetta Palada di dover sottostare alli Pagamenti spiegati nella detta Tariffa, e dovuti alli N. N. H. H. Possessori, o loro Rappresentanti in vigor  
Tam. 3. No XII. M del

del rispettivo loro acquisto suaccennato, non essendo lecito a qualunque Burchiaro, o Barcarolo di defraudare nel passaggio della sudetta Palada il Conduttore, Affittuale, o Soprintendente delli N. N. H. H. Civran Proprietarj del dovuto pagamento delle utilità alli medesimi N. N. H. H. spettanti in vigor del loro acquisto a tenore della Tariffa, e ciò in pena ad arbitrio del Nobile Dipartimento per qualunque, che fosse riconosciuto inobbediente, e trasgressore a tale contribuzione.

Ed a chiara intelligenza di ognuno dovrà la presente essere stampata, e pubblicata, ed impressa, occorrendo, sopra il Muro al luogo della Palada di Torre Nova, ed ovunque abbisognasse, perchè riportar abbia la inviolabile sua esecuzione, e corrisposta sia da chi spetta la stabilita contribuzione.

---

## SEGUE LA TARIFFA

*Dì quanto deve si riscuotere dalle Barche, e Burchj, che passano per la Torre Nova.*

Cadaun Burchio dovrà pagar in ragion di Soldi tre per Cento, secondo, che sarà la portada di quelli, che transiteranno per detta

ta Palada conforme la Tariffa, Capitoli, ed Affittanza, che s'attrovano nel Magistrato delle Acque.

Venezia dal Nobile Dipartimento Acque,  
li 21. Giugno 1799.

( *Alvise Contarini* 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.

( *Filippo Grimani* Deputato.

( *Niccolò Erizzo* 2.<sup>o</sup> Deputato.

( *Alvise Querini* Deputato.

Giuseppe Caroboli Prim. Acque.



## NOTIFICAZIONE.

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

**P**Er impedire gli abusi introdotti a danno del Dazio, che si esige dalle Barche transitanti per le Porte di Brondolo necessaria trovandosi la repubblicazione del Proclama 8. Febbraro 1739. del fu Collegio alla Milizia da Mar approvato con Decreto dell'ex-Senato 23. Marzo 1740.; La Congregazione Delegata, e per essa il Dipartimento

M 2 men-



mento alle Tanse, e Taglioni, Disponibilità, ed Economia de' Traghetti rende noto.

I. Obbligati al pagamento di detto Dazio tutti li Burchj, Burchielli, Peote, ed ogni altra qualsisia Barca niuna eccettuata navigante nell' Adice, Adicetto, Canal di Castagnaro, ed altre Acque del Polesine, non che nelli Fiumi del Gorzon, e Fiume Nuovodi Padovana, quando non sia di alcuno delli Patroni delli Traghetti ivi esistenti, e per levare ogni, e qualunque pretesto dalla malizia de' Contribuenti introdotto a danno notabile di questa Pubblica Esazione, rendendo più facile in avvenire, e sicura l' Esazione stessa, che riguarda il Diritto Regio sopra le sue Acque, e Fiumi, resta affatto abolita la Esazione del pagamento di detto Dazio alle Barche de' Traghetti esistenti sopra le surriferite Acque, e ad essi riservata dal Procl. 4. Genn. 1702., e Terminaz. 2. Maggio 1732. per l' aggravio, che hanno della Tansa Insensibile, sicchè tanto le Barche non coperte da alcuna Libertà di Traghetti su le sudette Acque esistenti, quanto quelle de' Traghetti, che avessero Stazio sopra le medesime Acque, andanti, e venienti con Nolo, o Carico, siano tutte nell' avvenire, e senza alcuna distinzione obbligate ad esborsare nelle mani dell' Esattor, o Daziere la solita già statuita Contribuzione rispettiva alla loro Portata nel passaggio per le Porte di Bron-

Brondolo , o per quelle della Cavanella , cioè , di Lire due per le Barche di minor portata di Stara cento , Lire quattro per quelle dalli Stara cento alli duecento , e Lire sei , e Soldi quattro per quelle al di sopra delli Stara duecento , dovendo esser intieramente esenti quando passassero vuote ; e dovendo continuar l'esenzione alli Battelli di minor portata di Stara venti ; come pure alle Barche degli Ortolani , Vallesi , e Pescaresse , ed a quelle di Chiozza , che conducessero robe per proprio uso nella Città di Chiozza , come fu fin' ora praticato ; Intendendosi pure soggette alla surriferita rispettiva Contribuzione tutte le suddette Barche , che cariche , o con Nolo navigassero li Canali di sopra specificati , abbenchè non passassero alcuna delle sudette Porte , ma tenessero altra Strada .

II. E perchè non è Publica intenzione , che le Barche de' Traghetti sudetti abbiano a soggiacere nello stesso tempo al pagamento del Dazio , ed alla Tansa Insensibile , così tutto il Danaro , che verrà contribuito dalle Barche di questi Traghetti , sarà di tempo in tempo contato nella Regia Cassa a credito della rispettiva Tansa insensibile di essi Traghetti .

III. Ed all'oggetto , che noto sia quanto di detta summa di Danaro realmente spetti a cadauno di detti Traghetti , dovranno per-  
ciò

ciò li Barcaroli tutti nell'atto di far il pagamento dar in Nota all'Esattor, o sia Daziere il loro Nome, Cognome, ed insieme di qual Traghetto siano; sarà preciso debito dell'Esattore, o Daziere registrar di volta in volta li detti Nomi, Cognomi, e Pagamenti nel Colto di quel particolar Traghetto, del quale fossero detti Barcaroli; al qual effetto verrà ad esso consegnato un Libro cartato, e bollato collo Stemma Imperiale, sopra il quale saranno separatamente descritti li Nomi di tutti essi Traghetti.

IV. In caso poi, che il Danaro raccolto dalle Barche di essi Traghetti non fosse sufficiente a supplire alla Tansa annuale di essi rispettivi Traghetti, dovranno allora li Traghetti, che fossero mancanti di Tansa supplire al difetto nella maniera, e forma sin' ora praticata; come pure sopravvanzandone sarà sempre il di più, per que' Traghetti, che fossero debitori, girato nella Regia Cassa a difalco de' loro rispettivi Debiti Vecchi, e per li altri, che non avessero alcun Debito, sarà in capo ad ogni Anno restituito il sopravanzo ad essi, con tal metodo però, che siccome vi sono molti Barcaroli di essi Traghetti, quali hanno più Barche di quello abbiano Libertà, e navigano nello stesso tempo con tutte esse Barche, così s'intenderà doversi bonificare in conto di Tansa d'ogni rispettivo Tragheto li Pa-  
ga-

pagamenti fatti da tali Barcaroli per quelle Barche solamente, che fossero coperte dalle sudette Libertà a ragguaglio delle Libertà stesse; dovendo li altri Pagamenti fatti per le Barche non coperte da alcuna di esse Libertà, come sopra, esser girati in conto di Dazio, perchè devono considerarsi per Barche vaganti, com'è di ragione e giustizia, e come restò sin' ora prescritto, e comandato.

V. Sarà pur debito dell'Esattore, o Daziere stesso registrar sul detto Libro nel Colto separato delli Traghetti il Nome, Cognome, e Pagamenti di quei Barcaroli, che non fossero delli sudetti Traghetti, per dover poi di tempo in tempo passar anch'esso Danaro in Cassa Regia per conto di Dazio, come fu sin' ora praticato.

VI. Sarà pur debito di esso Esattore, o Daziere rilasciar a' detti Barcaroli nell'atto del pagamento un Mandato stampato, e numerato, che a tal'effetto ne verranno ad esso Esattore, o Daziere consegnati, sopra del quale dovrà scrivere il Nome, Cognome del Barcarol, di qual Traghetto sia, ed insieme il pagamento, che facesse; come pure il Giorno, Mese, ed Anno a Pubblica, e privata cauzione.

VII. Tutti li Conduttori di esse Barche, che, in sprezzo delle presenti navigassero carichi, o con Nolo per le predette Acque, sen-

senza far il dovuto Pagamento, caderanno nella Pena di Ducati 10. applicabili per la metà a beneficio del Daziere, e per l'altra metà nella Cassa Regia; ed in caso di nuova trasgressione incorreranno nella perdita della Barca, ed Armizi, ed altre tutte prescritte dalle Leggi, in ordine anco al Decreto dell' ex-Senato 30. Dicembre 1665.

VIII. S'intenderanno pure alla medesima Contribuzione tenute, e sotto le medesime Pene obbligate anche quelle Barche tutte, che navigano li Canali di sopra specificati, ma che col favor della Stagione a maggior comodo tengono col loro Carico, o Nolo la via del Mare al di fuori, e non fanno la Strada di Brondolo, quali dovranno prima del loro partire far il rispettivo sunnominato pagamento in mano di quella Persona, che sarà eletta dal sudetto Esattor, o Daziere, come è di ragione, e giustizia.

IX. E perchè col pretesto della presente Notificazione non si facciano lecito li Barcaroli arbitrariamente, e contro l'intenzione del Sovrano Augusto di ricercare da' Passeggieri, o da chi volesse trasmetter Robe, Colli, ed altro, più del loro consueto Nolo con aggravio del Commercio, e pregiudizio de' Sudditi, e Passeggieri, e contro quanto fino ad ora restò prescritto, e praticato, per questo resta proibito alli medesimi Barcaroli il ricercare a Passeggieri maggior summa oltre

tre la già consueta statuita, e limitata per ogni loro Nolo, o Carico in pena di Ducati 50. per ogni loro contraffazione, che fosse rilevata sulli reclami degli Aggravati, o per via d'Inquisizione.

X. Sia espressamente proibito alli Custodi delle Porte per ove devono transitar le Barche sotto le Pene volute dalle Leggi, l'aprire le Porte, e lasciar passar alcuna delle sudette Barche, quando siano cariche, o abbiano Nolo come sopra, se non gli avranno prima mostrato il Mandato del Pagamento, ben intendendosi con l'Esattore, o Daziere.

XI. In caso poi, ch'Esattore ricercasse alli Contribuenti oltre quanto viene dalla presente stabilito, oppure in qualunque altro modo coludesse con essi a danno di questa Pubblica Rendita, rilevate legalmente le transgressioni, e colusioni sudette, sarà proceduto contro di esso, come parerà alla Giustizia.

XII. Dovranno in oltre li Barcaroli di detti Traghetti osservare nella loro partenza dalli rispettivi loro Traghetti gli Ordini, e Regole del loro Traghetto, tanto ne' Noli a posta, quanto ne' Noli al minuto fatti di Volta ne' loro Stazj, e Luoghi limitati; non intendendosi con la presente punto derogati, ma anzi in ogni sua parte, in quanto occorresse, confirmati.

Tom. 3. No XIII.

N

XIII.

XIII. Li Barcaroli poi, che non fossero de' Traghetti, come sopra, non possano se non far li soliti Noli a posta, e non mai al minuto sopra li Stazj, e Confini delli Traghetti, che ivi s'attrovassero, restando detti Noli al minuto unicamente riservati alli Patroni, e Barcaroli delli Traghetti medesimi, come restò sempre praticato, e ciò perchè non restino in alcun tempo mai pregiudicati li Traghetti sudetti, come vuole la ragione, e giustizia.

E la presente dovrà essere Stampata, e Pubblicata ai Luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed ovunque altro occorresse per l'inviolabile sua esecuzione.

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata li 21. Giugno 1799.

( *Zan Francesco Correr Deputato.*

( *Alvise Contarini 2.<sup>o</sup> Cav. Deputato.*

**Alessandro Trevisan Segr.**

**ADDI**

ADDI 23. GIUGNO 1799.

---

LI MAGNIFICI SIGNORI  
GUARDIANO , E BANCALI  
DELL' OFFICIO  
DELL' UNIVERSITA' DE' MERCERI

*Di questa Città.*

**V**olendo esuberare con li loro Confratelli prima di far seguire li asporti, ed esecuzioni col munire cadaun Confratello della Parte del Capitolo General presa li 21. Agosto 1798., e Decretata dalla Nobile Congregazione Delegata li 18. Gennaro 1799. Terminano, che sia la Parte stessa col Decreto Stampata, e dalli Ministri Masser, e Soprastante diffusa a cadaun Confratello, perchè dopo giorni otto di tale consegna, di cui ne dovranno essi Ministri farne in Officio la Riferta, ne verranno ordinate l'ese-

N 2

cu-



cuzioni contro quelli, che persisteranno controvenienti alla Parte stessa. Mandantes.

- ( *Giuseppe Parissenti Guardiano.*
- ( *Gio: Battista Grollo Giudice di mezz' Anno.*
- ( *Antonio Paulon qu. Giacomo Giudice di tutto Anno.*
- ( *Domenico Mozzi Giudice di tutto Anno.*
- ( *Gasparo Tonello Sindico.*
- ( *Pietro Nalesso Aggiunto.*
- ( *Antonio Molin Guardian Uscito.*
- ( *Antonio Missana Capo-Colonna.*

**Girolamo Grendele Quadern.**

## SEGUE LA PARTE

*Addì 21. Agosto 1798.*

### IN CAPITOLO GENERALE.

**P** Er diritto primitivo dell' antichissima, e può dirsi primogenita Università de' Merceri di questa Città, era alli suoi Individui permessa indistintamente la vendita delle Mercì tutte alla medesima adette, e solo all' occasione di provvedere all' esazione della Pubblica imposta di Tansa, e Taglion, si vidde nel Secolo Decimoquinto divisa in Dieci Co-

Colonnelli ridotti poscia in numero di otto, ascrivendosi i rispettivi Individui piuttosto a un Colonnello, che a un'altro secondo la loro determinazione di applicarsi alla vendita dei generi particolarmente affetti ai Colonnelli predetti, pagando per la loro ascrizione la consueta Benintrada nella Cassa della detta Università. Nel progresso de' tempi essendosi introdotto, che i detti Individui anche dopo la loro primaria ascrizione, secondo la sopravvenienza delle cose, vendevano anco i generi peculiarmente soggetti agli altri Colonnelli, che convenendosi di farsi esecuzioni, che avrebbero colpito tante Persone della Università, e che potevano pure sostenere Legale la vendita per le prime Leggi della Università stessa, s'immaginarono il Guardiano e Banca nell'Anno 1793. di segnare una Terminazione, che preservasse a tutti il diritto di vendita, ma con la condizione di doversi ascrivere in via secondaria nei rispettivi Colonnelli, i di cui generi divisassero di smerciare con la tenue corrisponzione per una sol volta di L. 26:7., compreso le spese de' Ministri, onde questa servisse anco di norma agli annuali Tansadori per un equo comparto della Tansa, e Taglion, e nel tempo stesso portasse un qualche suffragio alla Cassa della Università, onde poter sostenere i pesi a cui va soggetta.

In

In sequella di tal provvidenza seguirono nel progresso degl'Anni varie ascrizioni, e solo in questi ultimi tempi fu professato per parte di alcuni Individui venditori di Guicherie di attaccare la detta Parte con loro Memoriale 11. Maggio decorso prodotto alla Reggia Commissione Camerale con cui accordando la libertà della Vendita professavano, che si dovesse dai rispettivi Individui Merceri aprire sotto altro nome tante Botteghe, quanti fossero i generi, che volessero vendere affetti ai rispettivi Colonnelli con indebito loro aggravio, ed inceppato al loro Commercio.

Questa Terminazione sotto i Pubblici riflessi, non essendo stata approvata dal General Capitolo della Università, fu per Ordine annullata con venerato Decreto della detta Regia Commission Camerale 20. Luglio prossimo passato con l'espressa riserva, che la detta Università ridotta in legittima convocazione potesse prender quelle providenze e discipline, che credesse più consentanee al proprio interesse, e previa sempre la Pubblica approvazione. Questo Decreto contro del quale erano state intentate delle altre mosse per parte di detti Individui venditori di Guicherie fu solennemente confermato con recente Decreto della detta Regia Cesarea Commission Camerale 17. corrente.

In Ordine pertanto alle giustissime, e Clementi-

mentissime riserve degl' antedetti Decreti 20. Luglio prossimo passato, e 17. corrente credono l'attual Guardiano, e Banca conveniente al ben essere di detta Università, agl' antichi suoi diritti, ai riguardi suoi Economici, ed alle viste di un equo riparto della Tansa con cui supplire alla Pubblica imposta di annue Lire Trentaduemila, non che alla sussistenza di tante Famiglie, ed alla buona qualità, e discretezza, che vengono prodotti dalla gara, ed emulazione escluse le mal vagheggiate private, ed il monopolio. Mandano Parte pertanto li attuali Guardian, e Bancali, che qualunque de' Confratelli attualmente ascritti in un Colonnello, e che per l'avvenire s'ascriveranno, volendo smerciare al minuto delli generi d'ogni altro Colonnello, possa farlo, quando però prima si ascrivi anche nel Colonnello, o Colonnelli dei quali vorrà vendere li loro generi col pagamento di L. 26:7. per ogni secondaria ascrizione in cadaun altro Colonnello, e per dover portare il peso della Tansa, e Taglion d'ogni altro Colonnello, in cui si ascriverà, e senza tale secondaria ascrizione, e pagamento, alcuno, che sarà trovato vendere li effetti di cadaun altro Colonnello, in cui non sarà ascritto, sia soggetto all'asporto, e confiscazione degli effetti, che saranno ritrovati in Vendita spettanti ad altro, o altri Colonnelli, nei quali non sia  
de-

descritto, e prestar si dovrà l'Officio ridotto al numero perfetto almeno di sei di procedere all'esecuzioni e vendita all'Incanto de' li effetti asportati, e confiscati per essere il ricavato netto dalle spese posto in Cassa Economica, e la presente va con la pluralità dei Voti.

Per la Parte sudetta

Bianco de sì — N. 100.  $\frac{2}{3}$  Restò presa.  
Verde de nò — N. 20.  $\frac{1}{3}$

---

## LA NOBILE

### CONGREGAZIONE DELEGATA.

**E**Saurito dietro a Decreto di questa Congregazione Delegata 4. corrente l'ascolto implorato dai Guccieri contro la Parte presa 21. Agosto prossimo passato dal Capitolo Generale dell'Università de' Merceri, ed inteso, con l'appoggio delle reciproche prodotte Allegazioni, ed annessi Allegati, il Rapporto della Deputazione alle Arti.

Decreta, che licenziato il Ricorso del Colonnello dei Guccieri, la Parte 21. Agosto prossimo passato s'intendi ratificata, ed abbia in conseguenza a riportare il pieno suo vigore.

Ed

Ed il presente sia rimesso in Copia alla Deputazione alle Arti a Lume, ed esecuzione.

Venezia dalla Congregazione Delegata li 28. Gennaro 1799.

*Camillo Giacomazzi Segr.*



**NOTIFICAZIONE.**

**L' IMPERIAL REGIO**

**MAGISTRATO CAMERALE.**

**R**iesce scandaloso il riscontro, che ad onta della Notificazione 7. Gennaro prossimo scorso, la quale risolutamente prescrive nell' Articolo V., che per la dovuta decenza, ed affinchè li Postiglioni esiger possano li convenienti riguardi, sarà cura delli Mastri di Posta, che ad esempio di quanto si pratica anche negli altri Stati di *Sua Maestà l'Imperatore, e Re* siano essi distinti da un Vestito uniforme di color giallo, pettorine, e pantaloni neri, colle solite Insegne dello Stemma Imperiale sul Braccio, e col corrispondente fiocco, e cornetta sul fianco sinistro

Tom. 3. N.º XIV.

O

del

del loro Vestito, pochissimi sieno quelli, ed in poche Poste, che abbiano adempito una tal prescrizione.

Volendosi però risolutamente eseguito, quanto fu prescritto, si ordina, che entro un mese dal giorno della presente abbia ad essere immancabilmente distinto ogni Postiglione di cadaun Ufficio di Posta col sudetto Vestito, ed Insegna in pena di Duc. 10. V. P. per cadaun Postiglione, che entro detto spazio di tempo fosse ritrovato mancante di un tale individuato Vestito, da essere levata sul momento ai rispettivi Mastri di Posta, responsabili degli ordini Sovrani, e che sarà impiegata in opere pie, e col licenziamento di quel Postiglione, che si ritrovasse mancante.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e rimessa a tutte le Provincie, e Città, affinchè sia intimata, e consegnata ai Mastri di Posta rispettivi, dai quali sarà ritratta ricevuta, e dato riscontro, onde non sia prestata inscienza da alcuno.

Venezia 27. Giugno 1799. Dall'Imperiale  
Regio Magistrato Camerale.

( *Anzolo Zustinian* 1.<sup>o</sup> Consig. Presid. Interino.  
( *Marc' Antonio Zustinian* Consiglier Deput.

Bellato Regio Segr.  
IL

I L C A P O  
D E L R E G I O  
T R I B U N A L E D I A P P E L L O  
R E G I O D E L E G A T O  
D I P U L I Z I A .

**E**ssendo d'inveterato costume in questa Città, che nel giorno del *Corpus Domini* a quelle sacre Funzioni, che dalla nostra Religione sono instituite per solennizzare una giornata sì santa, succedano pure gli Spettacoli, quali concorrono ancor essi a renderla sempre più grande, e festosa, dovranno questi perciò essere diretti da quello spirito di moderazione, e buon costume, da quella concordia, ed armonia, che quanto distinguono questa Nazione, altrettanto si rendono necessarie in occasione di straordinario concorso di Popolo, onde mantengasi quella pubblica tranquillità, e sicurezza, che dal *Nostro Augusto Sovrano* è contemplata, ed assolutamente voluta.

Intento pertanto il Delegato di Polizia a prevenire quegli inconvenienti, che potessero offendere oggetti di tanta importanza alla di



lui cura, e vigilanza affidati, diviene a prescrivere le seguenti impreteribili ordinazioni.

*Primo*. Aumentandosi sempre più li doveri di manifestare in ogni modo verso del *Nostro Adoratissimo Sovrano* quel suddito attaccamento, che dalla di lui Clemenza fu nel cuore di ognuno ispirato, e porgendo li di lui trionfi sempre nuovi argomenti di maggior esultanza, sia il solo immortale di lui *Nome* dalle comuni voci esaltato, ed echeggino le di lui glorie soltanto nell'universale trasporto di gioja, e di letizia.

*Secondo*. Resta proibito a chicchessia di offendere veruno con emblemi satirici, ed ingiuriosi, o in qualsivoglia altro modo di parole, e di fatti, vietandosi specialmente quelle tumultuarie esclamazioni, che produrre potessero popolare fermento, e pericolosi dissidj.

*Terzo*. Proibita già in qualunque tempo, e circostanza la delazione dell'armi, si richiama con maggior vigore questa proibizione in occasione delli detti Spettacoli inibendo altresì espressamente il pericoloso abuso di precedere la Macchina della *Rua*, e di seguirla con armi denudate, di qualunque sorta sian esse, a scanso anche di accidentalinconvenienti.

*Quarto*. Non dovrà da alcuno essere pervertito il buon ordine, o promosso tumulto nello spettacolo del Palio: e dipendere do-  
ven-

vendo dalla sola velocità de' Cavalli corsieri l'assegno de' premj destinati per li Vincitori, così non resterà loro impedito da chicchesia il libero corso, o con attraversargli la strada, o coll'inombrarli, o in qualunque altra sovverchiosa guisa deviandoli dalla loro carriera, li quali modi oltre essere apertamente contrarj all'equità, e alla giustizia sono ordinariamente motivi di contesa, e di rissa, e perciò nella più valida, ed efficace forma restano vietati, e proibiti.

Se vi sarà (che non credesi) chi osasse di controoperare a tali prescrizioni, e discipline, non andrà certamente impunito, mentre si veglierà attentamente dalla Regia Delegazione di Polizia per la loro esatta osservanza, e verrà praticato l'immediato arresto de' trasgressori per assoggettarli quindi al meritato castigo.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi ad universale notizia, ed acciò non si possa da alcuno allegarne ignoranza.

Vicenza 22. Maggio 1799. Dalla Regia Delegazione di Polizia.

( Gio: Battista Cisotti Regio Delegato di Polizia.

*Francesco Panizzoni Segr.*

IL

I L C A P O  
D E L R E G I O  
T R I B U N A L E D I A P P E L L O  
R E G I O D E L E G A T O  
D I P U L I Z I A .

**P** Ermessi dai Governi li teatrali Spettacoli al solo oggetto di fornire le Nazioni di un onesto , e piacevole trattenimento , sono ben riprovabili , e degni di tutto il biasimo coloro che ne formano di essi un abuso , e che col principio male applicato di essere il Teatro pubblico luogo si autorizzano a starvi in modi inconvenienti , e clamorosamente susurrando , rendendosi in tal guisa inquieti , e molesti alli pacifici Spettatori , ed alla civile Società .

Nell'occasione pertanto delle musicali rappresentazioni imminenti ad esporsi nel nuovo pubblico Teatro di questa Città , volendosi dal Regio Delegato , com'è del proprio officio , e dell'incarico da Sovrana Autorità specialmente impartitogli , opportunamente provvedere , onde in un luogo destinato ad un onesto trattenimento non accadano si  
fat-

fatti sconcerti, ed in niun modo venghi turbato il buon ordine, risolutamente prescrive, che debbasi da qualunque servare in Teatro quel civile, e rispettoso contegno, che è dovuto in ogni pubblica adunanza, astenendosi dall'apportare ad altrui disturbo, o molestia di sorta alcuna, dal promuovere tumulti, anche con estemporanei, e smoderati applausi, e molto più dall'inferire offesa, od ingiuria a chicchessia.

Se però alcuno trascendesse ad atti contrarj alle dette ordinazioni, e discipline, violando que'riguardi che convengono al luogo, ed alla circostanza, e deviando da quella moderazione, che viene a tutti prescritta, verrà egli a norma della mancanza, e della qualità della persona assoggettato al corrispondente castigo.

Vicenza 22. Maggio 1799. Dalla Regia Delegazione di Polizia.

( Gio: Battista Cisotti Regio Delegato di Polizia .

*Francesco Panizzoni Segr.*

Addì detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a'Luoghi soliti, premesso ec., molti presenti ec.

L I N O B I L I  
D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale

*NOTIFICAZIONE.*

**C**On li Decreti dell' Imperial Regio Governo Generale 26. Novembre, e 31. Maggio passati, dietro la graziosa dichiarazione dell' Imperial Regia Corte 23. Ottobre decorso venne deliberato, che la Soprintendenza a tutti gli Ospitali, Monasterj, e Luoghi Pii di questa Città, e Provincia debba spettare a questo Consiglio Generale, sotto la Suprema direzione dell' Imperial Governo Generale.

Inerentemente alle di sopra individuate deliberazioni, si rende a pubblica notizia, che tutti gli Ospitali, Monasterj, e Luoghi Pii dovranno prodursi in tutto ciò, che può loro interessare, alli Nobili Deputati Rappresentanti il Consiglio Generale di questa Città, quali si presenteranno ad esercitare la comandata Soprintendenza in tutto ciò, che appartiene alle Regole, Discipline, ed Amministrazione de' medesimi, per l'effetto che abbiano ad avere la loro esecuzione le provide

vide massime stabilite per il retto loro governo, e le salutari leggi in tal proposito disponenti.

Vicenza 4. Giugno 1799.

- ( D. Lodovico Bonini Deputato.
- ( D. Girolamo Giuseppe di Velo Deput.
- ( D. Giacomo Licinio Muzani Deputato.
- ( D. Gaetano Agostin Ghellini Deputato.
- ( D. Bernardin Conti Barbaran Deputato.
- ( D. Gio: Giacomo di Thiene Deputato.
- ( D. Francesco Arrigoni Deputato.

*Faustin Pafazzi Segr.*

Addi 5. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti premesso ec., molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

L I N O B I L I  
D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale

N O T I F I C A Z I O N E .

**A**ffidata a questo Consiglio Generale dalle Leggi del decesso Veneto Governo, dalle Statutarie prescrizioni, e dalle Deliberazioni dell'Imperial Regio Governo Generale 26. Novembre 1798., e 31. Maggio ultimo passato dietro le dichiarazioni dell'Imperial Regia Corte, la Soprintendenza alle Scuole Laiche di Pia Fondazione, come egualmente a quelle delle Arti, e Fraglie di questa Città, Borghi, e Colture, e dovendo riportare l'intiera loro esecuzione le prescrizioni emanate a disciplina della retta amministrazione delle medesime, e del loro Governativo: questa Nobile Deputazione Rappresentante lo stesso Consiglio diviene ad ordinare a tutti li Soprintendenti le Scuole, Fraglie, ed Arti medesime, che debbano produrre nel termine di giorni otto nella Cancelleria le Matricole, e Leggi, che riguardano la disciplina delle stesse, e di tener apprestate le loro Casse, e Filze relativi

ve

ve per la successiva Revisione, e di dover rassegnare qualunque esigenza ad esse appartenenti, onde abbiano ad aver l'esatta loro esecuzione le provvidenze relative a tali istituzioni.

Vicenza 4. Giugno 1799.

- ( D. Lodovico Bonini Deputato .
- ( D. Girolamo Giuseppe di Velo Deputato .
- ( D. Giacomo Licinio Muzani Deputato .
- ( D. Gaetano Agostin Ghellini Deputato .
- ( D. Bernardin Conti Barbaran Deputato .
- ( D. Gio: Giacomo di Thiene Deputato .
- ( D. Francesco Arrigoni Deputato .

*Giuseppe Maria Coletti Ras. Mand. &c.*

Addì 5. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti permesso ec.; molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.



### NOTIFICAZIONE.

**I**N conseguenza di frequenti ricorsi avanzati a questa Provinciale Intendenza da varj Abboccatori del Dazio Pestrin Territorio,

P 2 che



che si trovano gravemente danneggiati da Contraffazioni, trova necessario la medesima di richiamare in osservanza le discipline vigenti all'Epoca 1796. a presidio del Dazio stesso, onde togliere gli abusi, che si sono introdotti. Crede quindi opportuno di far, che restino repubblicati li seguenti Articoli, perchè abbiano da chi spetta a riportar immancabilmente la loro esecuzione:

I. Non vi sia alcuno del Territorio, che per se, o per altra interposta persona fabbrichi Pane per uso di Vendita, se non sarà munito di una Licenza del Pistore rispettivamente investito del diritto, la qual Licenza dovrà apparire in iscritto, e sarà tenuta esposta a pubblica vista per comprovare la legittima facoltà della Fabbrica del Pane medesimo.

II. Resta vietato alli Fornari del Territorio cucinatori di Pane ad uso delle Famiglie in vender Pane nè in poca, nè in molta quantità, nè il cambiar Pane con Farine, restando loro solo permesso di cuocer il Pane formato dalle private Famiglie, e ridurre in Pane, quelle Farine, che da' particolari venissero portate.

III. Non potranno li Farinati ridurre, o far ridurre sotto qualunque pretesto le Farine in Pane vendibile.

IV. Gli Osti, a' quali è permessa la Fabbrica del Pane per uso delle rispettive loro  
Fa-

Famiglie, dovranno fabbricarlo di peso ineguale a quello de' Pistori, restando ad essi inibito di vender altro Pane nelle loro Osterie, fuorchè di quello provveduto ai Posti legittimi, e munito del Bollo del Fabbricatore investito.

V. Chiunque contravverrà alle discipline dai premessi Articoli prescritte, andrà soggetto, oltre alla perdita del Genere, alla solita pena di Ducati 25. correnti, la quale verrà al medesimo co' soliti metodi levata.

E perchè la presente Notificazione sia da chicchessia inviolabilmente osservata, sarà pubblicata, ed affissa in tutte le Ville, e Luoghi di questa Provincia, non che nella Città, e Territorio di Cologna, onde alcuno finger non possa ignoranza.

Vicenza 23. Giugno 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale.

( Alessio Braghetta Pro-Intendente.

*Vidi Niccolò Bissaro R. Avvocato Fisc.*

*Gio: Battista Gaetano Tbiene Segr.*

**I L C A P O**  
**D E L R E G I O**  
**TRIBUNALE DI APPELLO**  
**REGIO DELEGATO**  
**DI PULIZIA.**

**V** Edendosi dal Regio Delegato di Polizia, che ad onta del prescritto nel Proclama emanato li 22. Maggio prossimo scorso diretto ad impedire gli sconcerti, e la perturbazione del buon ordine nel pubblico Teatro, oltre il lecito batti-mano siasi di più introdotto il pernicioso abuso di eccedere con molesti clamori, e *smoderati strepiti* nell'applaudire, e si trascorra altresì da alcuni a disturbare le rappresentazioni co' *fischj*, o' in altri modi insultanti, ed ingiuriosi anche verso di particolari individui; previa pertanto la conferma, e rinovazione degli ordini tutti, e divieti contenuti nel detto Proclama, il Regio Delegato stesso inibisce poi specialmente, e nelle più risolte forme li detti *strepiti*, e *fischj*, alla qual proibizione venendo da chicchessia trasgredito, sarà proceduto a norma de' casi anche all'immediato

to arresto del trasgressore, o trasgressori, per assoggettarli quindi a que' castighi, che meritassero li casi stessi, e le loro circostanze.

Vicenza 23. Giugno 1799. Dalla Regia Delegazione di Polizia.

( Gio: Battista Cisotti Regio Delegato di Polizia.

*Francesco Panizzoni Segr.*

Addì detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' Luoghi soliti, premesso ec., molti presenti ec.

GF

X 120 X

*Gl' Illustrissimi Signori*

D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale

D E L L A

MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A

N O T I F I C A Z I O N E .

**U**Ltimata soltanto verso il fine del prossimo decorso Maggio la liquidazione dei Conti fra l'Illustrissima Presidenza a Fatture, e Pubblici Quartieri di questa Magnifica Città, e l'Imper. Regio Ufficiale di Provianda Militare *Sig. Armesstroff* nell'argomento delle condotte di Farine, Granaglie, e Foraggi verificate dalli 14. Marzo decorso sino a tutto 6. Maggio prossimo passato dagli Animali di questa Provincia, fu dall'Uffizial medesimo assegnata la somma di Fiorini 1930. da distribuirsi in ragione di due Carantani per ogni Lega di Germania pel trasporto di ogni centinajo di libbre di Vienna de' generi sopradetti.

Que-

Questa somma destinata al suindicato oggetto fu tenuta in sospenso dal sudetto Ufficiale di Provianda Militare, stanti alcune mancanze avvenute nel trasporto delli sudetti generi, per compensare li quali s'attendevano le deliberazioni dell'Imp. Reg. Governo Generale, da cui solo in presente è pervenuto il riveribile ordine 18. corr., che commette il totale incasso delli sudetti Fiorini 1930., previe però le consegne in ispecie dei generi mancanti: dovendo quindi in sequela di tale disposizione venir consegnata senza ulteriore indugio tutta la somma sopraindicata alla sudetta Illustrissima Presidenza per essere dalla stessa come sopra distribuita.

Devengono perciò gl' Illustrissimi Signori Deputati Rappresentanti questo Generale Consiglio a rendere colla presente ad universale notizia, che chiunque prestati avesse li proprj Animali nel trasporto dei generi sunnominati entro il periodo della sudetta epoca, cioè dalli 14. Marzo sino a tutto 6. Maggio prossimi passati, produr abbia li relativi suoi documenti alla Cassa della prelodata Illustriss. Presidenza, ove da quello de' due Nobb. Presid. Deput. a ciò espressamente ispezionato conseguirà dietro gli esatti tenutisi registri il competente suo pagamento a norma del prestato servizio, ed in proporzione del danaro per tal conto incassato.

Tom. 3. No XVI.

Q

Es

Essendo state riscosse altresì alcune somme per conto di Carri, ed- Animali prestati a servizio di Uffiziali, e Soldati di *Sua Maestà l'Imperatore*, restano pure eccitati quelli, che avessero somministrati a tal uso li di loro Animali, e che fin'ora non avessero riscossa la di loro contingente porzione, di prodursi al suenunziato Nobile Presidente Deputato, da cui dietro il riscontro degli esibiti documenti, in confronto de' relativi tenuti registri, saranno esborsati li contamenti, che rispettivamente fossero stati corrisposti.

Rendendosi pertanto d'assoluta necessità, che per li sudetti effetti abbia sempre a constar chiaramente per parte di chi vengano prestati li rispettivi Animali occorrenti nel vario Militare servizio, e vedendosi trascurato per parte di alcuni di ritrarre dalla Cancelleria della sudetta Illustrissima Presidenza li rispettivi riscontri comprobanti l'effettuato servizio, restano perciò avvertiti gli aventi interesse nell'argomento di usare per l'avvenire maggior esattezza nel procurarsi li riscontri medesimi; dovendo questi servir loro di fondamento per conseguire le corrispondenze, che da' Uffiziali, e Commissari venissero in seguito contate a pagamento delle rispettive condotte, le quali corrispondenze sì per il passato, che per l'avvenire s'intenderanno sempre debite ai richiamati

Pro-

Proprietarj degli Animali, e non alli noleggiatori; in quorum ec.

Vicenza 26. Giugno 1799.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

- ( D. Lodovico Bonini Deputato.
- ( D. Girolamo Giuseppe di Velo Deput.
- ( D. Giacomo Licinio Muzan Deputato.
- ( D. Gaetano Agostino Ghellini Deputat.
- ( D. Coriolan Garzadori Deputato.
- ( D. Gio: Giacomo di Thiene Deputato.
- ( D. Francesco Arrigoni Deputato.

*Il Rasoniere della Magnifica Città  
Mandantes &c.*

Addì 27. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.



## IL REGIO GIUDICE CIVILE

DI PRIMA ISTANZA

*Al Tribunale del Griffone di Verona.*

**D**Ovendosi in ordine al Decreto Nostro di Attoria e Curaria delli D. D. Francesco, e Giacomo qu. Francesco Blegi 25. Giugno 1799. Atti Sig. Gio: Battista Messedaglia Nod. divenire dal Sig. Giuseppe Canuti Medico Chirurgo loro Attore e Curatore decretato alla rilevazione dello stato attivo, e passivo del medesimo qu. Francesco Blegi per passare alli annuali assegni di famiglia, e de' creditori salva sempre ogni azione competente su la qualità de' crediti stessi, ed avendo esso Attore, e Curatore molta difficoltà nel rilevare il billanzo del detto stato con esattezza a motivo della mancanza delle annotazioni opportune, perciò a toglimento d' ogni dubietà, e per la formazione dell' asse ereditario formato per la maggior parte da negoziati corsi, e perchè li debitori non si prevalgano a supplire ciò che ad essi incombe ad altri, e riconoscano detto Sig. Canuti si fa pubblicamente intendere, e sapere che chiunque tenesse credito di qual si sia qualità verso il Defonto Francesco Blegi prima dell'

dell' epoca 25. Giugno corrente formato debba presentare li legali suoi documenti al pre- detto Sig. Canuti Attore, e Curatore de' figliuoli del mancato a vivi e così li debitori riconoscere il detto Sig. Canuti, e supplire al medemo la loro contingente nel termine di giorni venti, altrimenti spirato detto termine, e non essendo stato eseguito per parte de' creditori, ciò viene col presente ordinato, s'intenderà non aver essi veruna azione creditoria verso detto qu. Francesco Blegi, e li debitori che non adempissero il relativo loro debito col supplirlo al detto Attore Curatore saranno soggetti alle procedure legali, nè avrà più luoco veruna deduzione di pre- testo in contrario.

Il presente ordine sarà stampato, ed affisso a' luoghi soliti di questa Città, non che pubblicato nelle Ville dalli Reverendi Parrochi in giorno festivo *inter Missarum solemnia* nel maggior concorso del Popolo af- finchè da veruno non sii allegata ignoranza. In quorum fidem &c.

Veronæ dat. die 25. Junii 1799.

( March. de Dionisio Judex.

*Franciscus Tessaroli Not.*

VI-

VICARIUS DOMUS MERCATORUM  
VERONÆ.

**S**E fu lodevole, che per servizio delle Regie Imperiali Truppe si prestassero questi abitanti a moltiplicare i mezzi del loro provvedimento, e quindi non pur tollerabile, ma plausibile ancora potè riputarsi l'industria di quelli che a comodo delle medesime con molti generi vittuarj, e specialmente di Pane combinarono col soccorso della benemerita Truppa un qualche proprio vantaggio, ben riesce, or che cessati ne sono que' bisogni assai scandaloso l'abuso, col quale in onta alle Leggi, che vigevano all' Epoca 1796. si fanno lecito non poche persone di vender Pane esposto in questa, o quella parte della Città sopra banchetti arbitrariamente eretti, o in Ceste, che portano attorno vagando. Per reprimere una tanta abusiva violazione delle relative Leggi, e rimuovere la conseguente occasion di danno, che ne deriva all'universale della ricorrente Arte de' Pistori, che per lo relativo smercio di Pane nelle rispettive Botteghe stabili portano il peso de' Pubblici Dazj, Estimi, Tanse, e Dadie si fa pubblicamente sapere.

Che chiunque in questa Città, o Borghi il giorno dopo la pubblicazione del presente

sa-

sarà trovato con Pane in vendita fuori delle Botteghe fornite di forno, o esposto sopra altri Banchetti, che sopra quelli dalle Leggi determinati soggiacerà alla perdita del Pane, il quale come oggetto di Contrabando dovrà tutto essergli asportato da Ministri, che troveranno alcuno in tale contravvenzione, ed avranno il premio di Ducati 5. a carico del delinquente que' Pistori, che avranno somministrato il Pane da vendere fuori de' predetti posti soggiaceranno alla pena di Ducati 10. ed a tutte le altre dalle Leggi prescritte.

Nessun Mandato, che potesse esser stato carpito da qualche refrattario delle predette Leggi potrà essergli valevole a continuar nella refrazione delle discipline legali, nè ad assolverlo dalle comminate pene, con le quali sarà proceduto rigorosamente contro i delinquenti.

Ed il presente sarà pubblicato, stampato, ed affisso ad universale notizia, e per la sua integrale esecuzione, che tanto ec. in quorum fidem &c.

Verona data li 27. Giugno 1799.

( Orazio March. Sagramoso Vicario.

*Christophorus Locadello Not. Scabilis.*

VI.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM  
VERONÆ.

**D**Opo, che le Leggi richiamate dal volere Sovrano alla primiera osservanza comandano, che nessuna persona esercitar possa l'Arte de' Merzari, e Barozzeri, se descritta non sia nel numero de' Confratelli di questa Arte Magnifica, nè possa verun Confratello venderne le relative Merci, se non nelle sue Botteghe o Case, nè verun Forastiero possa farne in veruna parte della Provincia la vendita all'ingrosso, limitata anche nel solo recinto della Regia Imperial Dogana, ritornano scandalosi troppo, ed intollerabili gli abusi, che tutt'ora sussistono in questa Città contra questi legali, e tante volte replicati divieti. Tali arbitrij offensivi le Leggi, ed i diritti, e l'interesse, che devono essere preservati al Corpo della preaccennata Arte, devono omai essere estirpati.

E perciò mentre si comanda la esatta osservanza di tutte le discipline e Leggi concernenti l'Arte medesima, si fa pubblicamente sapere.

Che qualunque Forastiera persona uscendo dai limiti, e dalle discipline promulgate già con tanti Proclami, ed ancora qual si voglia Terriero non descritto nell'Arte Magni-

gnifica de' Merzari, e Barozzeri, avrà mai, dopo la pubblicazione del presente, l'ardire di andar vendendo merci proprie della stessa Arte, soggiacerà alla irremissibile pena della perdita delle Merci, che in contravvenzione delle Leggi esponesse, o portasse anche celatamente in vendita, ed inoltre di Duc. 25. da applicarsi giusta le precedenti legali disposizioni, ed a queste pene istesse andrà pur soggetto qualunque Confratello dell'Arte, che ardisce vendere Merci fuori delle proprie Botteghe, contro i metodi legalmente determinati.

E siccome la Magnifica Arte de' Merzari, e Barozzeri per agevolare il servizio delle Imperiali Regie Truppe, mediante anche la facilità della loro lingua comune ad alcuni forestieri venditori delle loro Merci, è corsa ad assentire, che provisoriamente certe determinate persone possano venderle in pochi determinati posti dietro l'intelligenze corse in questo Articolo fra l'Imperial Regio Governo Militare, e questo Tribunale; così fornite essendo esse persone di apposito rescritto dell'Arte medesima, resta a comune notizia promulgato, che qualunque persona, che non si troverà garantita da un tale rescritto, il quale non potrà essere rilasciato a veruna nuova figura, s'intenderà assoggettata irremissibilmente alle predette pene escluso ogni pretesto di comodo per le persone Mi-

litari, a cui si trova bastantemente provveduto con la providenza preaccennata.

Ed il presente sarà pubblicato, stampato, ed affisso ad universale notizia, e per la sua integrale esecuzione, che tanto ec. In quorum fidem &c.

Verona data li 28. Giugno 1799.

( Orazio March. Sagramoso Vicario .

*Christophorus Locadello Not. Stabilis.*

Adi 1. Luglio 1799. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



## LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.*

**P** Rescritto essendo dalla Sovrana Organizzazione 6. Febbraro 1798., che tutti debbano essere ripristinati nei proprj naturali Diritti, che legalmente godevano all' Epoca primo Gennaro 1796., ed appartenendo al Nob. Sig. Co: Gio: Francesco d'Emilei per li suoi Titoli, e Rappresentanze in dipendenza della  
Sin-

Sindical Terminazione 3. Maggio 1674. il Possesso del Vicariato di Cavalcasselle, e sue Pertinenze con il Jus del Saltaro, con Banni, Manifesti, esenzioni, Pascoli, e con tutte le altre ragioni, Proprietà, onori, ed Emolumenti spettanti, e pertinenti a detta Giurisdizione.

Ed inoltre spettando al medesimo Co: Emilei li tre quarti di tutta l'intera Decima delli Agnelli, Capreti, e degli Animali Porcini; e così tre quarti di tutta la Decima dei Minuti, Olive, Uve, Frutti, e di ogn'altra Rendita solita a decimarsi; e come nel Pubblico Istromento d'acquisto fatto dall'ex-Governo Veneto li 5. Luglio 1408. e successiva Investitura Feudale 4. Luglio 1665., e 29. Gennaro 1782. Resta perciò prescritto a chiunque di non apportare pregiudizio di sorte alcuna a detto Nob. Sig. Co: Gio: Francesco d'Emilei nel libero esercizio dell'accennato Vicariato; sicchè tutte le questioni Civili vertenti in prima Istanza a fronte degli Abitanti, e per li Beni posti in detto Luogo debbano essere agitate, e decise avanti il sudetto Nob. Sig. Co: di Emilei, o del suo Vicario Delegato, che dal medesimo venisse *pro tempore* destinato; e ciò con tutti li obblighi, Diritti, Prerogative, ed Emolumenti, che erano vigenti all'Epoca sopradetta.

Parimenti resta ordinato a qualunque abi-



tante in detto Luogo di dover per li Beni soliti decimarsi corrispondere pontualmente la Saltaria con tutte le Decime come sopra descritte al predetto Nob. Sig. Co: d'Emilei, o al di Lui Agente; altrimenti contro li Trasgressori tanto nell' Articolo della Giurisdizione, quanto nel pagamento delle Decime saranno eseguite le Cominatorie dalle Leggi nel proposito prescritte; ed in tutto, e per tutto a norma del Pubblico acquisto, e delle relative Feudali Investiture.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso tanto in questa Città, quanto nell' accennata Giurisdizione di Cavalcasselle ad universale notizia, e per la sua inalterabile esecuzione.

Verona 30. Giugno 1799.

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Provveditor, e Collega.

*Vidi Co: Crivelli R. Avvocato Fisc.*

*Antonio Tanara R. Nod. Fisc.*

Adi 10. Luglio 1799. Verona. Pubblicato il presente ai luoghi soliti per il Pubblico Trombetta in forma ec.

CA-

## CALAMIERE DELLE CARNI

*Stabilito per tutto il corrente Mese di Luglio.*

La Carne di *Manzo* senza aggiunta di *Testa*, e *Piedi* a Soldi 19 alla Libbra, e non più.

La Carne di *Vitello* con l'aggiunta di *Testa*, e *Piedi* sopra li *Tagli* scelti, e non già sopra le *Spalle*, *Ghirlandina*, e *Modego* a Soldi 25, e non più alla Libbra.

La Carne di *Castratto* a Soldi 18 alla Libbra, e non più.

La Carne di *Agnello* a Soldi 22, e non più alla Libbra.

La Carne di *Capretto* a soldi 23 alla Libbra, e non più.

Verona 30. Giugno 1799.

( Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Proved.

( Francesco Marco Crema Capo del Consiglio de' XII.

*Il Canc. del Gener. Cons.*

AV-

## A V V I S O.

**N**on potendo la Commissione Imperiale riguardare per legittimi, e sussistenti tutti i Contratti temporarij di Affitti, ed Appalti fatti nel tempo intermedio dall' epoca dell' invasione de' Francesi sino al ritorno delle gloriose Armate Imp. nella Lombardia Austriaca, nel Mantovano, Bresciano, Bergamasco, e Cremasco, Salò, e sua Riviera, relativamente ai Beni Camerali, di Finanza, del Fondo di Religione, e di Pubblica Istruzione, e di qualunque altra Corporazione, od Istituto dipendente dalla Sovrana Tutela, che siano stati fatti per parte di alcuna Autorità del Governo, che in detto tempo intermedio ha occupati detti Stati; la Commiss. Deleg. con Procl. di S. B. il Sig. Co: Cocastelli Comm. Imp. del giorno 22. corr. Giugno, inerendo alle Superiori Determinazioni della Medesima, fa dedurre a pubblica notizia, che tutti i suddetti Contratti s'intendano finiti per il prossimo S. Martino, salve, rapporto al passato, le ragioni competenti al Règio Fisco, se ec., e come potrà essere di ragione.

Milano li 27. Giugno 1799.

*La Commissione Delegata.*

( De Rosales.

( Majneri.

( Pedroli.

( Fortis.

*Torti Segr.*

## A V V I S O.

**E**ssendo giusto, che chiunque passa per avventura avere delle ragioni, e crediti particolari esperibili sopra gli effetti mobiliarij spettanti ai Francesi, Elvetici, ed altri nemici di Sua Maestà, e che dal Regio Fisco furono sequestrati, ed appresi, o che potessero in avvenire apprendersi, non venga defraudato nell'esercizio delle rispettive legittime sue ragioni, ha trovato ragionevole la Commissione Imperiale di prescrivere, ed ordinare, che chiunque creda di essere nel caso di produrre simili legittime pretensioni, debba nel termine perentorio di un mese da decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso fare avanti la Commissione Delegata con Proclama di S. E. il Sig. Co. Cocastelli Commissario Imp. del giorno 22. Giugno corrente la sua domanda giustificata con documenti in forma provante, ed insinuarla nel Protocollo, che a tale effetto sarà aperto nel luogo dell'Archivio del Supremo Tribunale di Giustizia in Milano dalle ore nove alle ore due pomeridiane di ciascun giorno, ed appresso il R. Segretario Aulico Torti, e ciò sotto la Comminatoria, che passato infruttuosamente detto termine s'intenderà *ipso jure*, e fatto imposto perpetuo silenzio.

lenzio a qualunque pretesa, o credito alle-  
gabile sopra detti effetti.

Quindi è che la detta Commissione Dele-  
gata si fa carico di rendere a pubblica nott-  
zia le sullodate Superiori Disposizioni per la  
correlativa loro esecuzione.

Milano li 27. Giugno 1799.

*La Commissione Delegata.*

( De Rosales.  
( Pedroli.  
( Majneri.  
( Fortis.

*Torti Segr.*



A V V I S O.

**P**Er i diversi rapporti di Giustizia, e d'  
indennità pubblica, e privata, e per le cor-  
relative Sovrane disposizioni è troppo indi-  
spensabile, che avanti la Commissione Dele-  
gata col Proclama della Imperiale Commis-  
sione pubblicato sotto il giorno 22. corrente  
Giugno venghino insinuati tutt' i Contratti,  
ed Alienazioni, che per qualunque siasi ti-  
tolo, e modo dall'epoca dell' invasione ne-  
mi-

mica de' Francesi sino al ritorno delle gloriose Armate Austriache sono seguite nella Lombardia Austriaca, nel Mantovano, e nelle Città di Bergamo, Brescia, e Crema, e rispettivi loro Dipartimenti, Salò e sua Riviera rapporto ai Beni, Case, Ragioni d'acqua, ed altri effetti di qualunque sorte, Camerali, del Fondo di Religione, e di Pubblica Istruzione, delle Commende di Malta, de' Beneficiati di ogni gerarchia, e delle Corporazioni Regolari, e Secolari state soppresse nel sudetto tempo intermedio, e di qualunque altro Istituto, e Corpo dipendente dalla Sovrana Tutella. Al suddivisato intento la prelodata Commissione Delegata inrendo alla facoltà riportata da S. E. il Sig. Conte Cocastelli Commissario Imperiale, ordina quanto siegue.

I. Tutti quelli, che si trovano possessori di Beni, od altri effetti della sudetta provenienza, e qualificati come sopra, sia che abbiano essi acquistato direttamente da alcuna delle Autorità, che in detto tempo intermedio hanno occupata la Lombardia Austriaca, il Mantovano, il Bresciano, Bergamasco, e Cremasco, Salò, e Riviera, sia che abbiano fatto l'acquisto da terzi per via di contratti subalterni, dovranno nel termine perentorio di un mese da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Avviso fare avanti la detta Commissione De-

legata la notificazione della qualità, e quantità de' Beni posseduti, e del rispettivo titolo coll'esibizione de' documenti in forma provante, mediante cui dal Governo, che ha occupato lo Stato in detto tempo intermedio, siano stati dati, od alienati, e con tutte le ulteriori precisioni, e modalità risultanti dalla *Modula*, che in calce del presente Avviso si pone, e che per comodo del Pubblico si troverà vendibile appresso lo Stampatore del detto Avviso.

II. La detta notificazione si farà nel luogo, ove esiste l'Archivio del Supremo Tribunale di Giustizia in Milano, ed appresso il R. Segretario Aulico Torti, al qual effetto sarà ivi aperto un Protocollo per ricevere le dette notificazioni dalle ore nove della mattina di ciascun giorno sino alle ore due pomeridiane, e sarà *Gratis* rilasciata una ricevuta della fatta notificazione a chiunque bramasse di averla.

III. Tutti li Possessori, che contravverranno alla come sopra prescritta notificazione, dopo il lasso del sudetto termine del mese s'intenderanno decaduti *ipso jure, & facto* dal possesso de' detti Beni, Effetti, e Ragioni, e si farà luogo senz'altro all'apprensione Fiscale de' medesimi.

IV. Un eguale obbligo di simile notificazione incomberà pure a tutti quelli, che per qualunque siasi contratto abbiano fatto  
acqui-

acquisto di stabili di qualunque sorte, e per mezzo di qualunque contratto da qualche Autorità, o privato Francese, Elvetico, od Individuo appartenente ad alcuna delle sedi-  
tenti Republic. Italiane in guerra con S. M. I.

V. Tutti li Notari, che saranno stati rogati per contratti, transazioni, e convenzioni di qualunque siasi sorte relativamente a sudetti effetti, o che saranno depositari di qualunque scrittura anche privata, dovranno parimenti farne la notificazione nel tempo, e modi di sopra descritti, alla riserva, che restano essi dispensati dal produrne il documento giustificativo in forma provante, od in altro modo, bastando per essi l'enunciativa del risultato, e contenuto nel medesimo, e ciò sotto pena in caso di contravvenzione della sospensione dall' Ufficio di Notaro, ed anche maggiore secondo la rilevanza de' casi per qualunque contratto, o carta non notificata.

All' effetto, che niuno possa allegare ignoranza di quanto si è di sopra ordinato, dovrà il presente Avviso pubblicarsi ne' luoghi pubblici, e ne' modi praticati.

Milano li 27. Giugno 1799.

*La Commissione Delegata.*

( De Rosales.

( Majneri.

( Pedroli.

( Fortis.

*Torti Segr.*

*Segue la Modula.*

S 1

MO.



## M O D

Nome e Patria degli Acqui- renti	Deno- mina- zione dei Datori	Pro- vincia in cui sono situati i Fon- di	Data degli Istro- menti, o Docu- menti col No- me del Notaro	Quanti- tà del Pertica- to e se con Ca- se e ra- gioni d' Acque	Stip de Fon acqu sta
--	--	---	--	--	----------------------------------

**U L A:**

Pesi annui inerenti ai Fondi acquistati	Titolo dell'acquisto	Prezzo convenuto od altro corrispettivo	Prezzo pagato		Rimanezza da pagarsi
			in Danaro	in Carta	

**PRO:**

P R O C L A M A.

**H**A il Commissario Imperiale riconosciuto con suo dispiacere da alcuni ricorsi presentatigli, che parecchi obbligati al pagamento di Decime, e Primizie sono renitenti a soddisfarlo con danno di que' Corpi, e Particolari non solo, che hanno il legale diritto dell'esazione, ma della Pubblica causa altresì per quella parte, che in conseguenza delle soppressioni è devoluta al Fondo della Religione. Affine pertanto di por riparo ad un tale abuso dichiara, che dovranno regolarmente pagarsi in avvenire da chi ne ha il peso tutte le Decime, e Primizie secondo il possesso, e diritto in cui erano i rispettivi Decimanti secolari, ed ecclesiastici prima dell'invasione de' Francesi, non avuto alcun riguardo a qualunque disposizione data in contrario durante il tempo dell'intruso Governo. Rispetto poi a quelle partite, che in passato non sono state esatte si lascia quest'oggetto sotto la disposizione di ragione da discutersi dalle Parti avanti i competenti Tribunali di Giustizia; E perchè questa determinazione pervenga alla Pubblica notizia sarà il presente Proclama nelle consuete re-  
go-

golari forme promulgato non solo in tutto lo Stato di Milano, ma nelle Città, e Provincie altresì di Brescia, Bergamo, e Crema.

Milano li 29. Giugno 1799.

**C O C A S T E L L I**

**Commissario Imperiale Provvisorio.**

*Bonelli Segr. Provvisorio.*

**LI**

LI NOBILI SIGNORI  
C O N S O L I  
RAPPRESENTANTI  
IL CESAREO REG. MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO

*Della Città di Belluno.*

**E**ccitati con replicati stridori li debitori di pubbliche Gravezze verso di questa Città ad effettuare con prontezza il pagamento delle loro partite di debito, onde supplire possa l'Esattore ai pubblici, e privati pagamenti, a cui è soggetta la Città stessa, è riuscito pressochè inutile fin' ora ogni eccitamento.

Ora pertanto i Nobili Signori Consoli Rappresentanti la Magnifica Città col tenor del presente fanno *ex abundanti*, e per l'ultima volta intendere, e sapere.

Che a qualunque debitore di pubbliche Gravezze di che grado, e condizione esser si voglia saranno spedite inalterabilmente l'esecuzioni di Cavalcata per il pagamento del rispettivo debito, pena, e spese, qualora non sarà entro il congruo termine di giorni otto soddisfatto il debito in mano dell'

dell' Esattore Nob. Sig. Matteo Doglioni da cadaun Particolare incumbente .

Ed il presente sarà stampato , pubblicato , affisso , e diffuso per la Città , e Territorio ad universale cognizione , acciò alcuno non possa fingere ignoranza , e riportar abbia la sua inalterabile esecuzione ; che tanto &c. In quorum &c.

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 22. Maggio 1799.

( Fabio Pagani qu. Antonio Console .

( Daniel Doglioni Console .

( Girolamo Doglioni Console .

( Gio: Alpaço qu. Francesco Console .

*Ottavio Corte  
Scontro della Magnifica Città .*

LI NOBILI SIGNORI  
C O N S O L I  
RAPPRESENTANTI  
IL CESAREO REG. MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO

*Della Città di Belluno.*

**G**Li eccedenti, e scandalosi attentati, che troppo di frequente succedono principalmente in questa Città a colpa di alcuni spiriti torbidi, ed insolenti, che si fanno lecito con sfacciata impudenza, e con la più detestabile arditezza di svellere, e lacerare dalle colonne, e dai luoghi Pubblici; Proclami, e le Notificazioni non solamente dei Nobili Signori Consoli, ma ancora della Cesarea Regia Polizia, e dell'Autorità Superiori costituite, e i Decreti persino dell'Imper. Reg. Generale Governo, impegna in efficace forma lo zelo de' Nobili Signori Consoli medesimi Rappresentanti il Magnifico Maggior Consiglio ad accorrervi per possibilmente eliminare un arbitrio cotanto avanzato, ed allarmante i più sacri rapporti di tranquillità, di buon governo di Stato.

Egli.

Egli è quindi , ch' Eglino , protestando tutto il rigor delle Leggi contro costoro , che osassero d'incorrere in così detestabile trapasso , di cui assoggetteranno la partecipazione all' Imper. Reg. Governo Generale , ed alla Cesar. Reg. Generale Direzione di Polizia , invitano gli amanti del buon ordine , e della quietè a denunziar senza riserve qualunque Contraffattore , loro promettendo , oltre la sicurezza d'esser tenuti segreti , in ogni denuncia , che sia in qualche modo fondata , il premio di L. 100. e d'altre maggiori , secondo l'importanza del caso .

Ed il presente , perchè abbia a riportare la sua esecuzione , sarà stampato , pubblicato , ed affisso in questa Città , onde pervenga a cognizione di tutti .

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 30. Maggio 1799.

- ( Fabio Pagani qu. Antonio Console .
- ( Daniel Doglioni Console .
- ( Girolamo Doglioni Console .
- ( Gio: Alpaço qu. Francesco Console .

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*



Num. 1246.

**NOTIFICAZIONE.**

**R**iconosciuta dall'Imper. Regio Magistrato Camerale l'illegalità, e la violenza della Vendita dei Livelli perpetui, e delle Decime dei Parrochi, Chiese, e Seminario, e Luoghi Pii di questa Diocesi di Belluno, eseguita per ordine del Governo Democratico, è divenuto col suo Decreto 27. Maggio prossimo passato a comandare, che siano immediatamente ripristinati nei detti Livelli perpetui, e nelle Decime i predetti Parrochi, Chiese, Seminario, e Luoghi Pii, non perdendo per questo gli Acquirenti il diritto di essere redintegrati delle somme da loro avanzate nelle occorrenze di questa Provincia, allorchè nella general Revisione delle abolite Amministrazioni apparirà l'effettivo loro Credito.

Si rende però pubblicamente nota a universal cognizione questa Suprema Determinazione inerentemente alla Nota 4. corrente della R. Delegazione Provinciale di Polizia di Treviso, affinchè abbia a riportare l'immediata sua esecuzione, per cui saranno  
ri-

rilasciati, occorrendo, gli opportuni Suffragi dal R. Giudicante Civile.

Belluno ; dall' Ufficio del Regio Giudicante Civile li 7. Giugno 1799.

( Gio: Alpago Reg. Giudicante Civile.

*Odoardi Segr.*



NOTIFICAZIONE.

**I** Nobili Signori Consoli volendo, che abbia a riportare l' integral sua esecuzione l' ossequiato Decreto 10. corr. dell' I. R. Gen. Gov. rapporto al dovere di tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità nei casi di vertenze Giudiziarie, ordinano, che sia stampato, e diffuso per la sua pubblicazione in questa Città, e per ogni luogo della Provincia.

Belluno li 16. Giugno 1799.

( Fabio Pagani qu. Antonio Console.

( Daniel Doglioni Console.

( Girolamo Doglioni Console.

( Gio: Alpago qu. Francesco Console.

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*

*Segue il Decreto.*

*VE-*

VENEZIA 16. GIUGNO 1799.

**E** Riuscito di giusta sorpresa all'Imperial Regio Governo Generale il rilevato disordine, che a luogo pressochè generalmente, in grazia, che non curandosi i Corpi impetiti in Causa di fare que' passi; a' quali sono chiamati per dovere della Legge, restino arestate le Pendenze, e sospeso il voto de' competenti Tribunali, che non osano di pronunciarlo, e ciò con delusione, e pregiudizio del particolar interesse delle Parti.

Offensiva una tale delusione i riguardi di Giustizia non meno, che l'autorità della Legge stessa, chiamata la provvidenza del Governo a ripeterne il precetto per l'immancabile sua osservanza.

Coll' Articolo XV. del Piano di Organizzazione 31. Marzo 1798. viene proibito a qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità di promuovere azioni di qualunque sorta in Giudizio a nome Pubblico, senza averne prima ottenuto il permesso, e col susseguente XVI. è prescritto, che qualora alcuna Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità fosse chiamata in Giudizio come rea convenuta, in tal caso,

non

non tralasciata l'interposizione di quegli attri, che saranno necessarij ad una istantanea, e provvisionale difesa, siano poi in obbligo li Corpi stessi, o quelle particolari persone, che sono destinate alla ordinaria amministrazione di rappresentare lo stato dell'affare alla superiore autorità, onde ottenere il permesso di progredire la difesa, o nel caso opposto per desistere dal Giudizio.

In onta a così provvido regolamento, accade il rilevato disordine, che d'altronde non può ripetersi, che dalla mancanza d'esecuzione del regolamento medesimo. Convenendo pertanto per tutti gli esposti interessantissimi riguardi, che venghi esattamente adempito quanto fu prescritto coi precitati Articoli, restano pertanto dall'Imper. Regio Governo Generale commessi li Nobili Consoli della Città di Belluno di essere solleciti, e più accurati nell'adempimento dell'obbligo ingiunto dalle disposizioni de' surriferiti Articoli, e col portare a cognizione del Governo stesso simili casi, affinchè i privati, che possono avere qualche azione esercibile contro qualche Comunità, non abbiano a soffrire verun pregiudizio dal ritardo nel portare a compimento gl'atti, che avessero incoato innanzi al Giudice competente. Di questa prescrizione oltrecchè tenerne sempre presente il senso per la dovuta propria osservanza avranno li Nobili Consoli sudetti a  
pra-

praticarne le relative comunicazioni agl' altri Corpi del Distretto, e Provincia rispettivamente per loro norma, ed immancabile esecuzione.

PELLEGRINI.

*Busenello Reg. Segr.*



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REG. MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO

*Della Città di Belluno.*

**R**imesse col Piano di Organizzazione 31. Marzo 1798. in osservanza, e vigore le Leggi tutte vigenti all' Epoca 1796., e prescritto essendo dalle Leggi, e dai Decreti dell' ex-Veneto Senato, ed in particolare dal Decreto 1603. 19. Novembre, che i Comuni tutti, che dalla Pubblica Munificenza godessero l' Investitura di Beni Comunali, dovesero

sero rassegnarla al competente Magistrato, per esser confermata, o rinnovata; il Dipartimento Sopra Beni Comunali, inerendo alle citate Leggi, ed ai relativi Decreti, ed in forza del Decreto recente 3. Giugno corrente dell' Imp. Reg. Magistrato Camerale, che gliene rimette la facoltà; prescrive, che, dentro il termine di giorni quindici i legittimi Rappresentanti i Comuni descritti in calce alla presente Notificazione, debbano comparire, o spedire la loro Investitura de' Fondi Comunali, onde, incontrata coi Pubblici Catastici, sia loro o confermata, o rinnovata a tenor delle Leggi; dichiarando, che dovranno essi in pari tempo, giusto il Proclama 5. Gennaro 1799. del Magistrato Sopra Beni Comunali, rassegnare al sudetto Dipartimento, se vi fossero usurpi, o intacchi de' Beni nel Circondario Comunale del rispettivo Distretto, e ciò in pena di Ducati 15. da esser levata alla specialità dello stesso Capo, o Rappresentante il Comune, che andasse in difetto dell' esecuzione di quanto prescrive il sudetto Dipartimento, che con apposita Nota 15. corr. incarica i Consoli di render note le Pubbliche deliberazioni, come fanno con la presente Notificazione da esser stampata, pubblicata, e diffusa per i sotto-descritti Comuni, e Villaggi, ond' abbia a riportarne l' integral sua esecuzione.

*Segue i Comuni.*

Tom. 3. No XX.

V

Re.



LI NOBILI SIGNORI  
C O N S O L I  
RAPPRESENTANTI  
IL CESAREO REG. MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO

*Della Città di Belluno.*

**A**pprossimandosi il tempo della riscossione del Campatico, e Tansa, dietro gli eccitamenti loro pervenuti nella Nota 13. corrente della Reg. Provinciale Intendenza delle Finanze di Treviso, rendono pubblicamente noto il dovere, che a tutti generalmente incombe i Possidenti Fondi Stabili soggetti ad una tale Gravezza di Regio Diritto, di verificare in questa Reg. Ricettoria coi soliti metodi il saldo dell'appostazione ad essi rispettivamente incumbente.

Richiamate alla loro osservanza le Leggi vigenti all'epoca 1796. anche i pagamenti nella Pubblica Cassa per conto Campatico, e Tansa dovranno effettuarsi con le discipline, che si usavano sotto il decesso Veneto Governo tanto rapporto al Don, che alla Pena, cui si vogliono assoggettati tutti co-



loro, che procrastinassero i contamenti oltre il prossimo venturo Mese di Settembre, come si praticavano costantemente negli anni decorsi.

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 20. Giugno 1799.

( Fabio Pagani qu. Antonio Console .

( Daniel Doglioni Console .

( Girolamo Doglioni Console .

( Gio: Alpago qu. Francesco Console .

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*

PRO-

## P R O C L A M A .

**L**E Cedole di Banco di Vienna hanno sempre meritata la pubblica fede a differenza di qualunque altra Carta monetata per tutti li Stati della Germania non solo, ma anche ora nelle Provincie Venete di S. M. I. nell'Italia dove hanno corso facile, ed eguale al danaro contante. Egli è perciò, che anche nei paesi che vanno acquistandosi dalle Armi gloriose di S. M. nell'Italia è necessario, che queste vengano accettate da chiunque, e nella contrattazione, e nella vendita de' generi di qualunque sorte, e perciò restano avvertiti tutti li Abitanti dove sono stazionate le Truppe di S. M. a doverle ricevere come danaro contante, e chi osasse perciò di contrattare a maggior valore li generi, o valutare di meno quello delle Cedole sudette sarà castigato a norma dei casi, e delle circostanze ad arbitrio di S. E. il Sig. Gen. Comand., quale per altro è nella ferma persuasione, che tutti si presteranno a questa sua disposizione, e daranno a S. M. questa riprova di zelo, e di ubbidienza, che in nessun modo compromette l'interesse particolare.

Dal Quartier Generale dell' Armata Imp.  
di Montechiaro 20. Aprile 1799.

M E L A S .

II

X 158 X

*Il Tenente Maresciallo*

**BARONE DI KRAY**

Comendatore dell'Ordine militare di Maria  
Teresa Generale Comandante la Colonna  
delle Truppe Imperiali e Reali.

**O**Rdina tanto a' Soldati che a tutti gli  
Abitanti ed a qualunque individuo di non  
turbare menomamente la pubblica quiete e  
di astenersi da qualunque insulto o violenza  
verso qualunque persona, e di rispettare le  
case e le proprietà tanto 'del pubblico, che  
de' privati.

I Contravventori saranno esemplarmente  
puniti.

Brescia 21. Aprile 1799.

**BARON KRAY**  
Tenente Maresciallo.



*BRESCIA 21. Aprile 1799.*

**L**A Municipalità di Brescia d'ordine di  
S. E. il Ten. Maresc. Barone di Kray Com-  
mandatore dell'Ordine militare di Maria Te-  
resa

resa Gen. Comand. la Colonna delle Truppe Imp. e R. annunzia a pubblico lume che tutti gli Abitanti dovranno dopo *l' Ave Maria* di notte rimanere nelle proprie Case, e volendo sortirne per qualche premuroso affare dovranno essere provveduti di un lume, altrimenti saranno arrestati dalle Guardie destinate a mantenere la polizia della Città e trattati come perturbatori della pubblica quiete col rigore Militare.

La Municipalità annuncia parimenti con piacere che S. E. il Ten. Marèsc. sudetto ha dichiarato essere sua propria intenzione che sia mantenuta una perfetta tranquillità in questa Città, ed ha assicurato di far rispettare le proprietà di tutti gli Abitanti, risoluto di far rigorosamente punire chiunque si permettesse di praticare insulti di qualunque sorta a chicchessia.

I reclami che chiunque avesse a produrre saranno accolti in iscritto da S. E. predetto.

Ferrari )  
Vergine )  
Guaineri ) Municipalisti.  
Calini )

*Castellani Segr.*

S. E.

*S. E. Comandante Maresciallo Tenente*

**B A R O N E ; D I J O P T**

**O R D I N A .**

**P**rimo. Che tutti i Magazzeni di Biave, Fieno, Pano, ed altri di qualunque genere spettanti ai Francesi, e Cisalpini, sieno entro ventiquattr'ore denunziati al Sig. Maggiore di Piazza Cour abitante in casa Vallotti al Num. 624. da coloro, che hanno avuto una qualunque ispezione sopra i medesimi.

II. Tutti gli abitanti della Città dovranno nella prossima ventura notte tener esposti i lumi nella maggior possibile quantità, onde restino pienamente illuminate le contrade per evitar la confusione ed il disordine.

III. Qualunque tenesse Armi di proprietà Francese, o Cisalpina, sarà tenuto consegnarle al sudetto Signor Maggiore entro ventiquattr'ore.

IV. Le Armi della Guardia Civica, che cessa attualmente saranno consegnate al medesimo Sig. Comandante.

V. Tutti i particolari consegneranno al sudetto Sig. Maggiore le Armi, che si trovano avere nelle proprie abitazioni entro  
ven-

( 161 )

ventiquattr'ore, delle quali sarà disposto da  
S. E. Generale JOPT.

Ogni contravventore ai presenti ordini, sa-  
rà immediatamente arrestato, e punito se-  
condo la qualità del delitto.

Brescia 21. Aprile 1799.

Per ordine di S. E. il General Francesco  
Marechal Tenente Baron de JOPT.

Courz Maggior di Piazza.

Ferrari )  
Vergine )  
Calini )  
Guaineri )

Municipalisti.

*Castellani Segr.*



*Per Ordine di S. E.*

**IL SIGNOR COMANDANTE**

**Della Piazza di Brescia.**

**E**ssendo state questa mattina involate mol-  
te carte e robbe di diversi Ufficj, si previe-  
ne il pubblico, che se dentro ventiquattr'ore  
Tom. 3. No XXI. X non

non saranno restituite ai rispettivi luoghi d'onde furono levate saranno severamente castigati.

Brescia 21. Aprile 1799.

Kouliniski Comandante di Piazza.

- ( Calini Delegato Provvisorio.
- ( Guaineri Municipale.
- ( Vergine Municipale.
- ( Martinengo Municipale.

*Castellani Segr.*



*Il Tenente Colonello*

**R U P P**

Comandante la Piazza di Brescia.

**S**Ente con dispiacere che diversi mal intenzionati si sono fatto lecito di dare dei danni a diversi Abitanti di questa Città malgrado i precisi ordini di sua Eccellenza il Sig. Ten. Maresciallo *Kray* Commendatore dell'Ordine di Maria Teresa jeri emanati.

Il detto Signor Tenente Colonello però dichiara che egli farà praticare le più accurate

rate indagini per scoprire i rei i quali saranno irremissibilmente , e rigorosamente puniti .

Tutti quelli che professassero delle pretese contro qualch' uno potranno dirigersi ai competenti Giudici per farsi far diritto .

Brescia. 22. Aprile 1799.

D E R U P P

Tenente Colon. Comandante .



LA DEPUTAZIONE PROVVISORIA

*Della Città di Brescia .*

**P**Revia intelligenza con S. E. il Sig. Tenente Colonello *Rupp* Comandante questa Piazza la Deputazione previene il pubblico che tutte le Armi grosse da fuoco, cioè Fucili, Carabine e Trombe, che si trovassero presso gli abitanti tanto della Città, che della Campagna dovranno essere consegnate al Sig. Gio: Battista Vailati in questo Palazzo detto del Broletto. Quelle che trovansi in Città saranno consegnate entro tre giorni, e quelle che trovansi in Campagna entro otto giorni .

X 2 I ven-



I venditori di Armi presenteranno al detto Sig. Vailati soltanto una specifica delle Armi che si trovano nei loro Negozi, e non potranno venderne, nè darne a chicchessia se non dietro un permesso in iscritto di S. E. il Sig. Tenente Colonello *Rapp*.

Affinchè gli abitanti nei Comuni di Campagna non debbano soffrire l'incomodo di portarsi appositamente in Città per la detta consegna, potranno consegnare le Armi al rispettivo loro Parroco, il quale si farà dovere di farle incassare, e di spedirle al detto Sig. Vailati con inventario delle medesime.

A tutte le dette Armi sarà attaccato un viglietto coll'iscrizione del Nome, Cognome, ed Abitazione del proprietario.

I trasgressori delle sudette disposizioni saranno soggetti a quei castighi, che saranno superiormente determinati.

Brescia 23. Aprile 1799.

Fenaroli )  
Martinengo ) Deputati.  
Morari )

*Buffali.*

PRO-

P R O C L A M A .

**P** Er introdurre nelle presenti felici circostanze una sollecita quantunque provvisoria sistemazione per la Città, e Provincia di Brescia si danno sul momento, previo il consenso, e l'approvazione di S. E. il Sig. Barone *Melas* Comandante Generale dell' Armata Imperiale, le seguenti disposizioni, che successivamente saranno suscettibili di quelle modificazioni, e miglioramenti, che si troveranno convenienti.

*Primo.* Vi sarà per la direzione di tutti gli affari pubblici un Corpo Amministrativo rappresentante la Città, e lo Stato denominato Congregazione Delegata colla facoltà di provvedere a tutti gli oggetti di sua competenza, salva sempre la dovuta dipendenza, e subordinazione al Reale Governo, o a chi provvisoriamente lo rappresenterà.

*Secondo.* Gli oggetti di competenza di questo Corpo saranno li seguenti.

Annona pubblica della Città, e del Territorio.

Alloggiamenti, e Carreggiatura Militare.  
Comunità della Provincia.

Esazione delle imposte Reali, e personali di diritto del Sovrano.

Esazione delle imposte per le Pubbliche occorrenze.

Re-

Regie Finanze, e Dazj a conto del Sovrano, secondo la Tariffa vigente prima della rivoluzione.

Fiumi, Navigazione, e Canali d'irrigazione. Monasterj, Fondi di Mani-morte, Ospitali, e Luoghi Pii.

Cassa Regia con Ragionato, e Controleria. Detta Pubblica simile.

*Terzo.* Per il disimpegno di tutti questi oggetti la Congregazione sceglierà fra le persone le più abili, e probe quei Subalterni, che troverà meramente necessarij, fissando loro un soldo adattato alle circostanze della Cassa pubblica.

*Quarto.* Tutte le istanze, e ricorsi risguardanti gl'indicati oggetti saranno dirette a questo Corpo, nè verranno giammai in prima istanza presentati al Reale Governo, e a chi lo rappresenterà interinalmente.

*Quinto.* La Municipalità, e qualunque sia- si altra corporazione, o così dette autorità costituite di questa Città restano da questo momento abolite.

*Nobili Individui componenti la Congreg. Delegata.*

Sig. Antonio Brugnoli Presidente.

Co: Francesco Martinengo Cesaresco.

Co: Ferdinando Martinengo Cesaresco.

Co: Ruttiglio Calini.

Co: Vincenzo Cigola.

Sig,-

Sig. Paolo Chizzola .  
Sig. Vincenzo Gazzaco .  
Sig. Francesco Chizzola .  
Sig. Carlo Sala .  
Sig. Lorenzo Appiani .  
Sig. Ottavio Odasi .  
Co: Galeazzo Luzzago .  
Co: Roberto Corniani ,  
Sig. Ottavio Luzzago .  
Co: Tommaso Avogadro .  
Sig. Girolamo Ganassoni .  
Co: Giorgio Martinengo Cesaresco .  
Sig. Camillo Poncarali .  
Sig. Antonio Soncini .  
Sig. Antonio Zambelli .

Brescia 23. Aprile 1799.

Co: Cocastelli Ciamb. di S. M. I., e Commiss.  
Gen. interin. dell' Armata d' Italia .

( Co: da Prato Commiss. Provvisorio .  
( Dottore Castiglione Commiss. Civile .

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA

*Espono a pubblico comodo i Nobili soggetti componenti li varj Dipartimenti, ai quali potrà ogn' uno indirizzarsi nelle rispettive urgenze.*

---

### NOBILI SIGNORI.

Antonio Brognoli Presidente.

#### DIPARTIMENTO ANNONA.

Alessandro Guarnieri.  
Paolo Chizzola.  
Co: Roberto Corniani.  
Niccola Maffeis.  
Giorgio Serina.

#### DIPARTIMENTO *Alloggi, e Careggiature Militari.*

Agostino Maggi.  
Co: Carlo Martinengo.  
Girolamo Ganassoni.  
Co: Gio: Domenico Bettoni.  
Antonio Zambelli.

DE

**DIPARTIMENTO**  
*Comunità della Provincia.*

Co: Ferdinando Martinengo.  
Vincenzo Cazzago.  
Ottavio Odassi.  
Giambattista Conter.

**DIPARTIMENTO**  
*Esazione delle Imposte Reali, e Personali  
di diritto del Sovrano.*

Co: Tommaso Avvogadro.  
Ottavio Luzzago.

**DIPARTIMENTO**  
*Esazione delle Imposte per pubbliche occorrenze.*

Pietro Longhena qu. Girolamo.  
Co: Nestore Martinengo da Barco.  
Co: Angelo Martinengo.

**DIPARTIMENTO**  
*Regie Finanze, e Dazj del Sovrano secondo  
la Tariffa avanti la Rivoluzione. •*

Carlo Uggeri.  
Camillo Poncarale Rodengo.  
Carlo Sala.  
Co: Rutilio Calini.  
Tom. 3. N.º XXII.

Y

DI-

*DIPARTIMENTO  
Fiumi, Navigazione, e Canali d'Irrigazione.*

Pietro Ducco qu. Adriano.  
Co: Vincenzo Cigola.  
Co: Giorgio Martinengo.  
Francesco Chizzola.

*DIPARTIMENTO  
Luoghi Pii, Mani-Morte, e Monasterii.*

Antonio Soncini.  
Co: Galeazzo Luzzago.  
Carlo Monti.  
Co: Francesco Martinengo.

*Venturini Segr.*



*IL DIPARTIMENTO DELL'ANNOA.*

**R**estano incaricati tutti li venditori de' Commestibili di tener aperta tutta la sua bottegha a comodo delli abitanti della Città, acciò possano provvedersi del bisognevole, al qual oggetto saranno mandate delle pattuglie per il buon ordine, e salvezza delle

le proprietà de' venditori, certo il Dipartimento sudetto dell' inalterabile sua esecuzione.

Brescia 24. Aprile 1799.

- ( Roberto Corniani Delegato.
- ( Alessandro Guarnieri Delegato.
- ( Nicola Maffei Delegato.
- ( Onorio Patussi Provvisor di Comun.

*Venturini Segr.*



BRESCIA 24. Aprile 1799.

**S**I fa noto a tutti gli abitanti di questa benemerita Città che devono restare tranquilli nelle loro case e famiglie, che non ne resti in alcun modo disturbata la sicurezza, e che si prenderanno perciò le più efficaci misure di concerto anche del Generale Comando Militare. Non sarà perciò necessario che siano muniti di alcuna Salvaguardia, e vegliando alla lor sicurezza il diritto naturale che hanno, perchè venga mantenuta, e quelli che per dovere hanno tutto l'interesse per il bene di questa Città.

Co: Cocastelli Ciamb. di S. M. I., e Commiss. Gener. dell' Armata d' Italia.

Y 2

LA



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**S**Econdando le benefiche premure di S. E. Co: *Cocastelli* Reg. Imp. Comand., rende a pubblica notizia che in ogni luogo di questo Territorio devono immediatamente essere abolite tutte le insegne Democratiche, e cessare dal loro impiego tutte le Autorità nessuna eccettuata; dovendo a queste interinalmente subentrare tutti quei Sindaci, Reggenti, e Cancellieri, che si trovavano in attività al momento della Rivoluzione; ed in caso che qualcheduno di questi, si trovassero morto, o absente, la Congreg. sudetta si riserva nominare un altro soggetto per il dovuto rimpiazzo: Restando intanto incaricati li Reverendi Parrochi di dover installare li sudetti Sindaci, Reggenti, e Cancellieri, riscontrando immediatamente del risultato il Dipartimento alle Comunità destinato.

Brescia 24. Aprile 1799.

- ( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente.
- ( Camillo Poncarale Rodengo.
- ( Vincenzo Gazzago.

*Venturini* Segr.  
PRO.

## P R O C L A M A .

**L**E Armi felicissime di S. M. I. dopo di avere superati gloriosamente tutti gli ostacoli sono giunte a recare anche alla Città e Provincia di Brescia un nuovo ordine di cose, e dei giorni lieti e sereni. Questa è l'intenzione e il Voto dell'*Augustissimo Nostro Sovrano*, che per essere intieramente compiuto esige, che questi Abitanti vi concorrano unanimamente col non permettersi alcuna privata vendetta, o personalità essendo riservata alla sola Giustizia Sovrana il punire li delinquenti. Egli è perciò, che resta rigorosamente proibita qualunque sorte di ingiuria, violenza, o eccesso fra particolare, e particolare, e tanto importa l'esatta esecuzione di questa prescrizione, che è precisa intenzione di S. E. il Sig. Comandante Generale dell'Armata Imperiale, che qualunque contravventore, o perturbatore della pubblica, o privata quiete venga senz'altro militarmente punito. La docilità, e la ragionevolezza di questi Abitanti fanno sperare, che intimamente convinti della convenienza di questo Ordine vorranno uniformarvisi intieramente senza dar luogo alle intimate severe misure.

E acciò quest'Ordine sia a tutti noto ver-  
rà

rà affisso nei soliti pubblici luoghi tanto in Città, quanto per tutto il Territorio occupato dalle Truppe di S. M. I.

Brescia 24. Aprile 1799.

Cocastelli Ciamb. di S. M. I. e Commissar.  
Gener. dell' Armata d' Italia.

( Co: da Prato Commiss. Provvisorio.

( Dottore Castiglione Commiss. Civile.



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

*Per la Provincia, e Stato di Brescia.*

**E**SSendo pervenuto a notizia della Congregazione che diversi abitanti di questa Città, e Stato, si sono fatto lecito di acquistare degli Effetti che appartenevano alle Truppe Francesi, e Cisalpine, ed anche di proprietà delle Truppe Imperiali, e Reali, la Congregazione medesima ordina che tali effetti siano consegnati al Sig. *Gio: Battista Canini* in questo Palazzo detto del Broletto, nel termine di ventiquattr' ore per gli abitanti della Città, e di otto giorni per gli abitanti della Campagna. Passato il detto  
tem-

tempo si faranno praticare delle visite domiciliari per scoprire i trasgressori al presente, i quali saranno arrestati, e consegnati alle competenti Autorità perchè siano esemplarmente puniti.

La Congregazione previene il pubblico che d'ora innanzi chiunque acquisterà effetti di qualunque sorta dalle Truppe sarà tratto avanti un Consiglio di Guerra per essere Militarmente giudicato.

Brescia 24. Aprile 1799.

( Antonio Zambelli della Congregazione Delegata.

( Paolo Chizzola della Congregaz. Deleg.

( Francesco Martinengo Cesaresco della Congregazione Delegata.

*Brusa.*



BRESCIA 24. Aprile 1799.

**L**A quiete di questa Città esige tutta la vigilanza di un Tribunale di Polizia unicamente consegnato a conservarla, e a mantenere in questi abitanti li sentimenti di fedel-

deltà e d'ubbidienza dovuti all' *Augustissima Nostro Sovrano*. Per ottenere un così salutare effetto si è eretta una Commissione di Polizia composta dei seguenti soggetti.

*Capo.* Nob. Sig. Giambattista Appiani.  
*Assessore.* Nob. Sig. Pietro Soncini.  
*Assessore.* Nob. Sig. Francesco Poncarali.

L'oggetto sostanziale di questa Commissione unicamente eretta per la difesa dei buoni, e per loro garanzia si è il mantenimento della quiete, e la vigilanza sopra quelli, che per la loro condotta, e per le massime professate per lo passato si possono essere resi sospetti alla società anche per l'avvenire.

L'imparzialità verso ognuno di qualunque rango e condizione, e la più scrupolosa probità saranno le basi colle quali agirà questa Commissione fatta per una parte per consolare le oneste persone, e questi sudditi fedeli di Sua Maestà l'*Augustissimo Imperatore*, e per far tremare li mali intenzionati col prevenire, o punire qualunque loro attentato.

Co: Cocastelli Ciamb. di S. M. I. e Comm.  
 Gener. dell' Armata d' Italia.

BRE-

BRESCIA 24. Aprile 1799.

**I**N seguito al Procl. dei 23. Aprile, nel quale vengono nominati li Nobili Rappresentanti della Congreg. della Città, e Prov. di Brescia essendosi riconosciuto dietro le rappresentanze della Congreg. sudetta il bisogno di un maggior numero di Cooperatori al più spedito disimpegno di tutti gli affari restano aggiunti li seguenti alli già nominati, e si spera che la Causa pubblica assistita così da sufficiente numero di probi e distinti Soggetti verrà amministrata con quel felice esito, che è conforme al volere, e ai voti dell' *Augustissimo Sovrano.*

*Notizie dei Soggetti Aggiunti.*

Nobili Signori Co: Nestore Martinengo da Barco.

Pietro Duceo qu. Adriano

Co: Gio: Domenico Bettoni.

Pietro qu. Girolamo Longhena.

Co: Angelo Martinengo.

Tom. 3. No XXIII.

Z

Giordano

X 178 X

Nobli Signori Giorgio Serina.  
Carlo Uggeri.  
Alessandro Guaineri.  
Carlo Monti.

Co: Cocastelli Ciamb. di S. M. I., e Comm.  
Gen. della Reg. Imper. Armata.

( Co: Da Prato Commiss. Civile Provis.  
( Dottore Castiglione Commiss. Civile.



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**A**ssicura tutti li Carri, che condurranno  
Generi per servizio dell' Armata Imperiale e  
Reale, e per la sussistenza di tutta questa  
Popolazione, saranno rispettati, ed efficace-  
mente protetti.

Brescia 25. Aprile 1799.

Kottulinski Colonello Comandante.

( Bettoni della Congregazione.  
( Angelo Martinengo Da Barco.

*Venturini Segr.*

**PRO.**

P R O C L A M A .

**N**on è tollerabile nell'attuale regolare Governo di S. M. l'*Augustissimo Imperatore* che il prodotto della rapina, e del saccheggio resti presso li derubatori, o si metta in una ingiusta vendita, o contrattazione. S'intima quindi a tutti quelli che avessero Mobili di qualunque sorte, Pitture, Preziosi &c. avanzo dato violentemente a qualche Casa, di doverli immediatamente portare al Palazzo Pubblico della Congregazione Delegata, dove vi sarà Persona destinata a riceverli. Non si procederà contro quelli che si presteranno immediatamente a quest'Ordine, ma bensì si procederà Criminalmente dalla Provvisoria Commissione di Polizia contro quelli, che trattenessero ulteriormente sotto qualunque siasi pretesto, o motivo qualcuno dei Mobili derubati.

Brescia 25. Aprile 1799.

Co: Cocastelli Ciamb. di S. M. I., e Comm.  
Gener. dell' Armata d' Italia.



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**D**I consenso di S. E. il Sig. Comandante della Piazza, ordina a qualunque persona tanto Militare, che di qualunque altra condizione, di rispettare tutte le Comunità nuovamente installate sotto le più rigorose pene.

Brescia li 25. Aprile 1799.

Kottulinski Colonello Comandante.

( Antonio Brognoli Presidente.

( Antonio Zambelli.

*Venturini Segr.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**P**Reviene gli Stampatori, che nessuno ardisca stampare la menoma cosa, eccettuato gli Ordini Militari, e quelli delle Autorità competenti, senza che siano state rivedute, ed approvate almeno da uno dei Nobili qui sotto nominati Soggetti.

*Segue li nomi,*

No-

*Nobili Signori.*

Antonio Soncini .

Vicenzo Gazzago .

Co: Roberto Corniani .

e ciò sotto le più rigorose pene .

Brescia 25. Aprile 1799.

( Antonio Brognoli Presidente .

( Tommaso Avogadro della Commiss.

( Pietro Duco qu. Adriano .

*Venturini Segr.*



## LA COMMISSIONE DELEGATA.

*Della Città, e Provincia di Brescia.*

**I**N esecuzione delli ordini comunicati da S. E. il Sig. Co: *Cocastelli* alla Congregazione Delegata si fa pubblicamente noto, come dal giorno della pubblicazione del presente restano soppressi tutti li Dazj, e discipline dell'ex-Governo, ed in vece debbano avere la sua intiera esecuzione tutti li Dazj, e Discipline, che vigevano nell'anno 1796. prima delli 18. Marzo 1797.

A que-

A questo nuovo tratto della Clemenza di S. Maestà verso questa Popolazione spera, che la stessa corrisponderà con altrettanta obbedienza, ed amore verso S. M. R. I.  
Brescia 26. Aprile 1799.

- ( Antonio Brognoli Presidente .
- ( Carlo Uggeri Delegato .
- ( Camillo Poncarale Rodengo Delegato .
- ( Carlo Sala Delegato .
- ( Ruttiglio Calini Delegato .

*Niccola Beschi pro Segr.*



### LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**A**Vvisa tutti li Debitori che non hanno pagato la Pradiale aggravante, il eosì detto Anno sesto, di doverla prontamente pagare in questa Imperial Real Camera, condonando a tutti quelli che la pagheranno, entro il termine di giorni quindici, la pena in cui erano incorsi.

Brescia 26. Aprile 1799.

- ( Antonio Brognoli Presidente .
- ( Francesco Martinengo Cesaresco Vice. Presidente .
- ( Tommaso Avogadro della Congregazio.

*Venturini Segr.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**R**iconosce cosa troppo doverosa, e giusta di manifestare con qualche pubblico contrassegno la gioia provata per il tanto bramato ingresso delle vittoriose Armi Imp. in questa Città, ordina perciò, che ogni Proprietario di Casa debba Domenica a sera, sarà li 28. corrente, illuminare con la possibile magnificenza le finestre della propria Casa, onde tutta la Città brilli, e gioisca per aver acquistato l'Augusto, e Clementissimo Sovrano *Francesco II.*

Non dubita la Congregazione suddetta, che ogn'uno vorrà prestarsi; abbastanza persuasa, che nessuno avrà bisogno di eccitamento, onde comprovare i sentimenti del proprio cuore.

**Brescia 26. Aprile 1799.**

- ( Antonio Bregno *Presidente.*
- ( Francesco Martinengo Cesaresco *Vice-Presidente.*
- ( Antonio Zambelli.

*Venturini Segr.*

**LA**

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**F**A noto a pubblica notizia, che qualunque possedesse effetti di quadri, e di altri antichi monumenti asportati dalla Casa Lecchi sarà obbligato a consegnarli a tenore del già emanato Proclama nel Salone del Vescovato, ove vi sarà il Nobile Sig. Paolo Brognoli destinato a riceverli, ed a tenerne il necessario registro.

Brescia 26. Aprile 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente.

( Vincenzo Cazzago.

*Nicola Beschi pro Segr.*



P R O C L A M A.

**P**Er dare un corso interinale alla Giustizia Civile stagnante da qualche tempo si abilita il Nobile Collegio dei Dottori di questa Città a riassumere il Giudizio di tutte le Cause Civili in prima, e seconda istanza,

za, ed anche in decisione finale tanto in questa Città, come nel Territorio comprese le Valli col metodo praticato prima dell' Epoca del 1796. Si avverte il Pubblico di queste disposizioni colle quali anche in questa parte vien provveduto provvisoriamente ai bisogni e alle occorrenze di questa Città, e Territorio.

Brescia 26. Aprile 1799.

Cocastelli Ciamb. di S. M. I. e Commissar.  
Gener. dell' Armata d' Italia.



## I L D I P A R T I M E N T O

Alle Comunità della Provincia.

**D**ietro alla Commissione della Congregazione Delegata di dover prontamente passare all' elezione interinale, de' Sindici, Reggenti, e Cancellieri de' rispettivi Comuni di questa Provincia, derogando all' antecedente Proclama a ciò relativo 24. corrente per li motivi in quella espressi.

Ordiniamo, che tutti li Rever. Parrochi di codesto Territorio, Valli, e Riviera di Salò nel più breve spazio di tempo possibi-

Tom. 3. N° XXIV.

A a le,

Io, abbiamo da convocare coi soliti metodi anteriori alla Rivoluzione le rispettive loro Vicinie per l'elezione delli ordinarij Sindici, Reggenti, e Cancellieri di Comune, avvertendo, che nessuno, il quale avesse manifestate massime Democratiche, od aderenti al passato Governo, debba essere in alcun modo eletto agl' incarichi sudetti potendo però essere negli stessi impieghi confermati anche quei soggetti, ch'erano in Offizio avanti la Rivoluzione, purchè esenti dalle suaccennate massime infette.

Seguita poi l'elezione sarà dovere dei nuovi installati di ricuperare li rispettivi pubblici registri, e di porre sotto sigillo nei luoghi delle così dette Municipalità le carte tutte e libri inservienti al passato Governo.

Dell'esecuzione dell'ordine presente, ne attenderemo dai sudetti Rever. Parrochi un sollecito riscontro.

Brescia 26. Aprile 1799.

( Vincenzo Cazzago.

( Gio: Battista Conter.

( Ferdinando Martinengo Cesareo.

( Ottavio Odazi.

*Venturini Segr.*

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**D**iffonde a pubblica notizia, che dimani alle ore dieci antimeridiane canterà in Duomo un solenne *Te Deum*, in rendimento di grazie all'Altissimo, per sì Fausto Avvenimento a cui interveranno le nuove Magistrature, e vi sarà parata Militare sulla Piazza.

Brescia 27. Aprile 1799.

( Antonio Brognoli Presidente .

( Vincenzo Cigola .

*Venturini Segr.*



*La Regia Commissione Delegata*

DI POLIZIA.

**P**er oggetti importantissimi di pubblica sicurezza, e quiete si commette agli Osti, Locandieri, e Particolari niuno eccettuato che entro 24. ore debbano denunziare a questa Regia Commissione tutte le Persone che si trovano da essi alloggiate da qualun-

A a a que



que tempo, che sono state al servizio dell' Armata Francese come militari, ovvero avessero servito in qualsisia impiego presso la medesima, ed egualmente tutti li altri Forastieri di qualunque nazione, luogo, e condizione, essi siano, ed anco quelli che abitassero in case alli stessi affittate, in pena alli inobbedienti del più pronto, e severo castigo.

Brescia 27. Aprile 1799.

( Giambattista Appiani Capo.

*Venier Segr.*



I L R E G I O

IMPERIALE DELEGATO.

**O**rdina che provvisoriamente ogni Notaro stato creato prima dell' Epoca 18. Marzo 1797. debba firmare li Rogiti, e Copie loro colla seguente Formula.

*Rogatum per me Sc. . . . .*  
*Ego . . . . . Fil. qu. . . . . Publicus Regia*  
*Imperiali Auctoritate Notarius Sc. . . . .*  
Re-

⌘ 189 ⌘

Restando abolita d'ora in avanti ogn'altra formula, ed espressioni così dette Democratiche state sin ad oggi praticate.

Brescia 27. Aprile 1799.

( Antonio Brognoli Reg. Imp. Delegato.

*Venturini Segr.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**O**Rdina a tutti i Capi di Comun, di dover a vista del presente far erigere ne' pubblici luoghi lo stema del graziosissimo Nostro Imperial, e Real Monarca.

Brescia 27. Aprile 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-Presidente.

( Galeazzo Luzzago.

*Venturini Segr.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA

*Per la Città, e Provincia di Brescia*

Per la Regia Imper. Finanza.

**I**N adempimento di quanto è stato stabilito col Proclama 26. corrente rendesi necessario che i Sindici, Reggenti, e Cancelliere di cotesta Comunità si prestino con diligenza e sollecitudine a formare i Scodiroli occorrenti per verificare l'esazione delli Dazj detti Limitazioni perpetue, Macine, e di quegli altri che all'epoca 1796. si solevano fare nella stessa Comunità; e che in appresso sia eletto il Massaro che ne faccia la rascossione dai singuli Contribuenti, ed i relativi pagamenti nella Cassa Regia Imperiale di Brescia ai tempi ordinari). E perchè l'esecuzione concordi pienamente coi riguardi di equità e convenienza s'avvette, che quanto di Dazj d'Imbottà che gravitano sui Prodotti ancor da raccogliersi sarà fatto il riparto della Somma per l'intera annata, e quanto ai Dazj Macina, Taverne ed altri di Consumo si farà per li soli otto mesi av-

ve-

venire dal Maggio al Dicembre 1799. e per li due terzi dell' annua somma.

Brescia 27. Aprile 1799.

- ( Antonio Brognoli Presidente .
- ( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-Presidente .
- ( Camillo Poncarale Rodengo Delegato .
- ( Carlo Sala Delegato .

*Nicola Besebi pro Segr.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**A**Vendo determinato, che li pubblici Aggravj d'ora in avanti siano pagati sul piede solito 1796., eccita il zelo di tutti li Possidenti, a voler pagare entro il prossimo mese di Maggio la prima rata del Campatico, solita pagarsi nel mese di Luglio, e ciò in vista degli urgenti bisogni. Salvi però li soliti modi, e discipline.

Brescia 27. Aprile 1799.

- ( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-Presidente .
- ( Vincenzo Cazzago
- ( Pietro Ducco qu. Adriano.

*Venturini Segr.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA .

**T**Rovando cosa troppo interessante che tutti li Ministri, ed Impiegati pubblici, i quali attualmente servono, quanto quelli, che aspirassero a nuovi impieghi siano affatto esenti dalle passate massime democratiche .

Ordina a tutti di volersi munire dalla Regia Imperiale Commissione Delegata di Polizia di un *bene visu*, affine di poter continuare nel loro impiego, o esservi ammessi in caso di bisogno .

Brescia 28. Aprile 1799.

- ( Antonio Brognoli Presidente .
- ( Vincenzo Cazzago .
- ( Ferdinando Martinengo Cesaresco .
- ( Gio: Battista Conter .
- ( Pietro Longhena .

*Venturini Segr.*

*La*

*La Regia Imperial Commissione Delegata*

**DI POLIZIA.**

**P**Er ordine, e comando di questo Regio Imperial Tribunale restano sospesi li infranominati dall'esercizio di Avvocato; restando alli stessi inibita qualunque forense ingerenza sotto le pene più rigorose.

Il presente dovrà esser affisso a' luoghi soliti &c.

*Quali infranominati sono.*

*Giuseppe Beccalossi.*

*Vicenzo Girelli.*

*Gio: Francesco Trainini.*

*Pietro Salvi.*

Brescia 29. Aprile 1799.

( Giambattista Appiani Capo.

( Pietro Soncino Assess.

( Francesco Poncarale Assess.

*Venier Cancell.*

Tom. 3. N.º XXV.

B b

La

*La Regia Imperial Commissione Delegata*

**DI POLIZIA.**

**P**Er togliere i disordini, che accadono a motivo che li Venditori di Vino, Osti, e Locandieri non tengono esposte le solite insegne indicanti la vendita del genere sudetto, ordina questo Regio Tribunale che li Venditori di Vino, Osti, e Locandieri debbano immediatamente esponere la solita loro insegna a notizia di chiunque, e massime delle truppe, e tanto resta comandato sotto le pene più rigorose contro gl' inobbedienti.

Brescia 29. Aprile 1799.

- ( Giambatista Appiani Capo.
- ( Pietro Soncino Assessore.
- ( Francesco Poncarale Assessore.

*Venier Cancell.*

**LA**

X 195 X

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA

*E per Essa*

Il Dipartimento sopra le Comunità  
della Provincia.

**R**ilevando la Delegatione nostra, che in alcuni luoghi di questa Provincia li così detti Abbocatori, o Affittuali de' Monti, o ~~B~~ **B** **s**chi di ragione delli Comuni si facciano lecito di far tagliare, o tagliate asportare le legne esistenti in detti luoghi. Ordiniamo perciò, che chiunque debba astenersi da simili operazioni, ingiungendo, che qualora li pretendenti avessero ragioni debbano prodursi alla Delegatione nostra per essergli amministrata giustizia.

Brescia 30. Aprile 1799.

( Gio: Battista Conter.

( Vincenzo Gazzago.

*Francesca Conter Segr.*

Bb 2

LA



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA

*E per Essa*

Il Dipartimento all'Esazione delle Imposte Reali e Personali di diritto del Sovrano.

**O**ggetti importantissimi di pubblico servizio, e di Errario chiamano l'impegno di questo Dipartimento ad indagare, e conoscere ogni Ramo, che forma l'Imposta Reale, e Personale di Diritto del Sovrano.

Quella del cinque per cento sopra l'Eredità è una delle contemplate.

E però col presente vengono eccitati tutti li Signori Nodari di questa Città, e Provincia, a presentare nel solito Ufficio competente tutti li Testamenti, Codicilli, Donazioni, ed ogni, e qualunque Carta trasferenti Dominio, Proprietà e Vitalizj, soggetti al pagamento del Quintello, come fu prescritto dalle emanate Leggi nel proposito dal Governo Veneto, che restano in ogni parte vigenti.

Ciò sarà verificato entro un mese riguardo a quelli Atti notariali, che non fossero stati presentati, mentre per quelli, che fossero

sero in seguito estesi, avrà luogo la consegna nell'Offizio sudetto entro il termine dalle Leggi stesse statuito.

Tanto sarà eseguito in pena della Sovrana indignazione.

Brescia 30. Aprile 1799.

( Tommaso Avvogadro.

( Ottavio Luzzago del Dipartimento.

*Andrea Pelizzari Segr.*

Il presente sarà stampato, e diffuso per la sua piena esecuzione.



P R O C L A M A.

**G**Iacchè dopo la felice conquista di questa Provincia sono divenute proprietà dell'Imperial Regio Errario tutti gli effetti spettanti ai Francesi, non che quelli delle Nazioni alleate, che siano poi dessi dell'Armata stessa, o delle succitate parti, si dovea per se stesso intendere, che tutti gli articoli di provvigione, consistenti in Grano, Farine, Biscotto, Lardo, o Carne salata, Sale, Vino, Fieno, come pure tutte le Monture

ture finite, o da finire, la Biancheria, le Scarpe, Lenzuola, Tele, i Cavalli, Carriaggi, e generalmente tutto ciò, che fu lasciato indietro dallo scacciato nemico, doveano essere denunciati e consegnati senz'eccezione alcuna.

Siccome però non si è potuta rinvenire, che una picciola porzione di tutte queste sorta, e che in conseguenza potrebbe giacere quà e là dispersa o ben anche nascosta la maggior quantità, così mi vedo costretto di pressare la consegna dei medesimi effetti, tanto più che un ulteriore nascondiglio, o rifiuto dei suindicati articoli lo dovrei riguardare come un latrocinio illecito, o scoprendo li medesimi fare pagare ai renitenti irremissibilmente l'equivalente in danaro secondo il valore del Genere, ed oltre di questo castigarli con tutto il rigore.

Avendo io fissato un termine di otto giorni per gli abitanti di questa Città, e quattordici per quelli della Campagna, onde possano eglino consegnare tutti li ripetuti effetti, mi lusingo, che ognuno vorrà prestarsi, come desidero, con tutta esattezza, ed attività all'esecuzione del presente ordine, e togliermi in tal guisa il dispiacere di usare contro i morosi de' mezzi forti.

Brescia li 30. Aprile 1799.

NICOLETTI Gen. Magg., e Comand.  
PRO.

P R O C L A M A .

**N**On avendosi secondo tutta l'apparenza nell'ultimo Proclama ( come si è rilevato dagli effetti ) bastantemente precisato quali delle Armi tanto di qui, quanto di tutta la Provincia debbano essere consegnate; si stima necessario di determinare, che desse devono consistere senz'alcuna eccezione nelle seguenti sorta: cioè

In Fucili.  
Schioppi.  
Canne rigate.  
Schioppi Sost detti Falconetti.  
Tromboni.  
Carabine.  
Sciabole lunghe e curte.  
Pistolle.  
Stilletti.

e generalmente di tutto ciò, che si conosce sotto il nome di Armi, eccettuando le Pistolle curte da tasca, non che quelle Spade che portano le persone qualificate in segno d'onore.

Nel caso, che si trovassero quà e là de' Cannoni, o delle parti appartenenti ai medesimi, come pure dei carri di Munizione, del.

delle Palle, della Polvere, delle Cartatucie di qualunque sorta ( che l'inimico potesse avere lasciato indietro ) si accorda per l'ultima volta un impreteribile termine di otto giorni per gli Abitanti della Provincia, e per quei di questa Città di quattro, onde facciano dopo la ricevuta del presente la rispettiva consegna di tutti li surriferiti articoli a questo Sig. Maggiore di Piazza COURZ, in Casa Vallotti nella Contrada di San Bernaba.

Chiunque (contro ogni aspettazione) non si prestasse pontualmente all'esecuzione di questa determinazione, porrebbe il sottoscritto nella dispiacevole situazione di procedere contro il medesimo con tutto il rigore, ad iscanso del quale viene ciascuno avvisato.

Brescia 30. Aprile 1799.

**N I C O L E T T I**

General Maggiore, e Comandante.

La

*La Regia Imperial Commissione Delegata*

**DI POLIZIA.**

**O** Ssequio alla nostra Santa Religione, difesa alle Proprietà, garanzia alle Persone, buon Costume, Armonia, e buon ordine Sociale sono gli oggetti principali delle Leggi di questo Regio Imperial Governo. Ogni buon suddito vi si presta di buon grado per una scrupolosa osservanza, senza aver bisogno d'esserne condotto dal terror della pena.

Intenta però questa Regia Imperial Commissione Delegata a mantenere la pubblica, e privata tranquillità, ed il rispetto alla Religione e felicità comune, trova necessario di comandare.

*Primo.* Che in tutti li giorni Festivi debbano tenersi chiuse tutte le Bettole, Ostarie, Caffettarie, ed ogni altro luogo di riduzione per tutte le ore della Dottrina, e delle Sacre Funzioni.

*Secondo.* Che non si possa pubblicare alcun Scritto con le Stampe se prima non sia stato assogettato alla revisione di questa Regia Commissione Delegata.

*Terzo.* Che non si possa da nessuno di qualunque grado, e condizione esso sia portar Armi di Coltello fermo in manico da

*Tom. 3. No XXVI.*

Cc                      pun-

punta, e taglio, di Stillo, di Stocco nei bastoni, di Pistolle, di Pistone, o di Schioppo, e di qualunque altra sorte.

*Quarto.* Resta inibito qualunque gioco d' Azzardo, in pubblico, ed in privato.

*Quinto.* Tutte le composizioni delle Opere, e Commedie da rappresentarsi in Teatro dovranno assogettarsi alla revisione di questa Regia Commissione Delegata per ottenere il permesso, Dovendosi nel Teatro mantenere decenza, e non fomentare susurri, e tumulti.

*Sesto.* Che ogni Locandiere, Oste, Alberatore, ed ogni altro particolare debba ogni volta che alloggieranno Forastieri dare nota a questa Regia Commissione dei Forastieri medesimi,

Chiunque contravvenirà ad alcuna delle sudette prescrizioni, sarà immediatamente punito ad arbitrio della Giustizia.

Brescia 30. Aprile 1799.

( Giambattista Appiani Capo,  
( Pietro Soncini Assessore.  
( Francesco Poncarale Assessore.

*Venier Cancell.*

IL

IL REGIO  
IMPERIALE DELEGATO.

**U**Na delle principali cure di questo Re-  
gio Imperial Governo quella essendo di al-  
lontanare possibilmente coloro, che già abi-  
tuati nei delitti apportano col loro mal con-  
tegno di vita nuove angustie alla Società; e  
rilevato avendo, che alcuni Banditi preva-  
lendosi dell' accaduto fortunato cambio di  
Governo si facciano lecito di soggiornare  
nella Città, e Provincia in onta alle Leggi,  
ed ai divieti della punitiva Giustizia, si tro-  
va quindi in necessità di determinare, e ren-  
dere a comune notizia quanto segue.

I. Saranno tenute, e considerate nel pie-  
no loro vigore tutte le Sentenze emanate in  
linea di delitti, e fatti criminosi, tanto dall'  
ex-Veneto Governo, che dalle posteriori ces-  
sate *Commissioni Ordinaria Criminale, Crimi-  
nal Militare, e Tribunal Criminale*.

II. Tutti li Banditi per fatti criminosi,  
e dipendenti dalla Classe sudetta, che non  
avessero in alcun modo ottenuta la loro li-  
berazione, e che soggiornassero in questa  
Città, e Provincia, dovranno nel termine  
di giorni 3. essersi assentati dalla Città, e  
dalla Provincia entro otto giorni successivi

Cc 2 alla



alla pubblicazione del presente, in pena dell' immediato loro arresto, e di essere mandati all' esecuzione delle Sentenze contro di essi rispettivamente come sopra emanate.

III. A tale effetto restano nel più robusto, ed efficace modo incaricati sotto la loro responsabilità questi Capi del Sattelizio della Città, e Campagna, come pure le Comunità tutte del Distretto ad invigilare incessantemente per l' esecuzione dell' ordine presente, passando all' arresto dei Contraffattori, che dovranno essere assoggettati al R. Imp. Trib. Crim. per li convenienti effetti di Giust.

IV. Per agevolare il fermo delle suenunziate persone dovranno egualmente gl' incombenenti Ministri rivogliersi al Custode dei Registri delle sudette Sentenze presso dell' accennato R. Imp. Trib. Crim. per avere la nota completa di tutti li Proscritti contemplati dalla presente Deliberazione, a scanso ancora di qualunque inconveniente.

Ed affinchè non possa da chi si sia essere allegata ignoranza, o qualsivoglia pretesto in contrario sarà parimenti questa determinazione stampata, pubblicata, e diffusa nella Città, e Provincia, non che promulgata dall' Altare col mezzo de' Rever. Parrochi ad universale intelligenza.

Brescia primo Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Pres., e R. Imp. Del.  
*Venturini Segr. Gen.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**A**Vvisa tutti li Condottieri proprietari di Carri, e Bovi d'aver spedito a Milano il *Sig. Gio: Andreoli* per assistere al ricupero di tutti li suenunziati effetti.

Quelli però, che si trovassero in simile dolorosa circostanza potranno rivolgersi allo stesso, che allogierà *all'Osteria del Pozzo*, dal quale avranno tutta la dovuta assistenza.

Brescia dalla Segretaria Generale li 2.  
Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**O**Rdina a tutti li Granatieri, e Cacciatori, non che li Fucilieri, così detti Civici, che si trovano avere Berrettoni, Caschetti, e Giberne proprie di doverli entro il periodo di giorni tre, da contarsi dal giorno del presente, consegnare per ordine di S. E. il  
Sig.

Sig. Generale *Niccoletti* al Sig. Maggiore di  
Piazza *Courz* in Casa *Valotti* in contrada di  
S. Barnaba, e ciò sotto pena d'essere Cri-  
minalmente processati.

Brescia 2. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.  
( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*



*Il Dipartimento dell' Annona.*

**I**N vista dei prezzi correnti del Riso la  
Commissione Nostra stabilisce che d'ora in  
avanti si venda a Soldi 12. al Stopello Sol. 12.

Ogni venditore terrà affisso il presente in  
luogo comodo a comune intelligenza, sotto  
pena di Lire venticinque la prima volta, e  
li recidivi del doppio.

Brescia 2. Maggio 1799.

( Paolo Chizzola Delegato.  
( Giorgio Serina Delegato.  
( Alessandro Guarnieri Delegato.  
( Onorio Patussi Provisor.

*Lodovico Medici Segr.*

Il }  
}

*Il Dipartimento dell' Annona.*

**P** Remurosa la Commissione Nostra per il maggior bene, e vantaggio della Popolazione; in vista però dell'attuale abbondanza del Buttiro, determina che si osservi da qui innanzi il presente Calmedro:

**Buttiro fresco a Sol. venti la libbra L. 1 :—**

Il detto genere dovrà esser sano,  
e di buona qualità.

I venditori saranno obbligati a tener sempre affisso il presente nella loro Bottega a pubblica notizia, ed osservarlo sotto pena di Lire 25. la prima volta, e li recidivi del doppio.

Brescia 2. Maggio 1799.

- ( Nicola Maffei Delegato.
- ( Alessandro Guarnieri Delegato.
- ( Giorgio Serina Delegato.
- ( Onorio Patussi Provisor.

*Lodovica Medici Segr.*

LA

# LA CONGREGAZIONE DELEGATA

*E per Essa*

Il Dipartimento delle Regie Imperiali  
Finanze

---

## P R O C L A M A .

**P** Er errore di conteggio nel Proclama di questa Congreg. Deleg. datato il 30. Aprile scorso che dimostra il ragguaglio dei Fiorini di Vienna ed altre valute Imper. colla moneta Bresciana, è stato espresso che il Crocione di Fiorini due e Karantani sedeci corrispondesse a Lire tredici, soldi cinque e tre quarti Bresciane, quando non sono che Lire tredici e dinari otto; ed egualmente che le Petizze di Karant. diecisette formassero L. una, soldi dieci, dinari quattro e un sesto; in vece che L. una, soldi 12., dinari sette pure di Brescia; Onde a correzione di simili equivoci la Congregazione Delegata replicata a piedi di questo l'opportuno ragguaglio per effetti contemplati nel precedente Proclama succennato.

*Segue il Ragguaglio.*

RAG-

## R A G G U A G L I O

*De' Fiorini, e Karantani di Vienna alla valuta di Brescia ritenuto il Fiorino, a Karantani 60. corrispondenti a L. 5 : 15 di Brescia.*

Monete di Brescia

Biglietto di Fiorini Num. 5 K.—L.28:15:—

Gli altri maggiori a proporzione.

Talero detto Crocione F. 2 K.16L:13:—:8

Mezzo a proporzione.

Quarto a proporzione.

Pezzo da \_\_\_\_\_ F. — K.20L. 1:18:4

Petizza da \_\_\_\_\_ F. — K.17L. 1:12:7

Pezzo da \_\_\_\_\_ F. — K.12L. 1: 3:—

Mezzo a proporzione.

Quarto simile.

Dalla Congregazione Delegata, Dipartim.  
della Reg. Imp. Fin. Brescia 2. Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente.

( Carlo Uggeri Delegato.

( Camillo Poncarale Rodengo Delegato.

( Carlo Sala Delegato.

*Nicola Brivio Segr.*

Tom. 3. N<sup>o</sup> XXVII.

D d

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento all'Esazione delle Imposte Reali e Personali di diritto del Sovrano.

**I**Mportando sommamente che la prima rata dell'Imposta Campatico del corrente Anno sia esatta entro l'andante mese per gl'oggetti contemplati nel Proclama 27. Aprile prossimo passato della Nobile Congregazione Delegata.

Il Dipartimento Esazione delle Imposte Reali, e Personali di diritto del Sovrano rende nota, anche la seguente pubblica intenzione tendente a facilitare nel Territorio l'incasso di detta Imposta, per comodo degli Contribuenti.

*Primo.* Li Sindici Reggenti delle Comunità potranno elegger un Esattore per detta Imposta acciò colla maggior sollecitudine sia verificata la rascossione di detta prima Rata Campatico entro il corrente mese, come prescrive il suaccennato Proclama.

*Secondo.* La Elezione degli Esattori sarà fatta colle formalità e discipline prescritte dalle Leggi Venete, che restano nel pieno total suo vigore.

*Ter-*

*Terzo.* Gl' eletti Esattori colla medesima contemplata premura si porteranno in questa Imperial Regia Camera per ricevere li così detti Scodirolì, acciò possino prestarsi all' adempimento delle rispettive incombenze e della Sovrana volontà; restando abilitati gl' Esattori stessi a pagare nella Imperial Regia Cassa il danaro rispettivamente rascosso entro il giorno 20. Giugno prossimo venturo.

La presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa per la puntuale sua esecuzione.

Brescia 3. Maggio 1799.

( Tommaso Avogadro del Dipartimento :

( Ottavio Luzzago del Dipartimento.

*Andrea Pelizzari Segr.*



P R O C L A M A.

**A**D onta dei replicati avvisi è venuto a cognizione di me sottoscritto, che alcuni degli abitanti di questa Città posseggono ancora degli effetti spettanti ai Francesi, ed alle loro Nazioni alleate. Si ammonisce quindi per l'ultima volta ognuno di qualunque gra-

D d     a     do



do e condizione egli sii di denunciare entro due giorni sotto pena di essere arrestato e condotto avanti un Consiglio di Guerra tutti gli articoli compresi sotto qualunque denominazione di ragione dei nemici dell'Imperatore. Nel tempo stesso si prevengono gli Abitanti di questa Città di rassegnare a questo Comando Militare tutti i Francesi d'ambidue i sessi, che potessero essere quà e là dispersi per le Case, e travestiti. Si avverte, che passato il termine prefisso alla consegna dei generi, ed alla denuncia dei Francesi, non che delle altre persone partitanti dei medesimi si eseguirà una visita formale per le Case, e chiunque sarà trovato refrattario a quest'ordine si punirà esemplarmente. Si lusinga però il sottoscritto, che ciascuno si presterà all'esecuzione di tale prescrizione, ed in sifatta guisa gli sarà risparmiato il dispiacere di usare dei mezzi contrarj al suo animo pacifico e sensibile.

Brescia li 3. Maggio 1799.

**N I C O L E T T I**

**Generale Maggiore, e Comandante.**

**LA**

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento de' Luoghi Pii,  
Mani-Morte, Monasterj.

---

P R O C L A M A .

**C**ommette a tutti i Debitori di Livelli, ed Affitti dovuti alle Sopresse Corporazioni di versare il proprio Contingente, entro dieci giorni, nella Cassa di questo Dipartimento.

Brescia 4. Maggio 1799.

ex. ( Francesco Martinengo Cesaresco.  
( Antonio Soncini.  
( Galeazzo Luzzago.  
( Carlo Monti.

ex. *Grandini Segr.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**D**ecreta, che tutti li Paratici, che esistevano all'Epoca 1796. sieno reintegrati interinalmente nelle loro rispettive incombenze.

Brescia 4. Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresto Vice-  
Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*



*La Regia Imperial Commissione Delegata*

## DI POLIZIA.

**P**Er ordine e comando di Regio Imperial Tribunale restano sospesi l'infrannominati dall'esercizio d'Avvocato, e d'Interveniente; restando alli stessi inibita qualunque Forense ingerenza sotto le pene più rigorose.

Il presente dovrà essere affisso a' luoghi soliti.

*Segue li Nomi.*

*Qua.*

( 215 )  
*Quali sono*

Avvocati ed Intervententi

<i>Brixio Andrea</i>		<i>Cocchi Giuseppe</i>
<i>Polotti Terzio</i>		<i>Piazza Giovanni</i>
<i>Zani Giacinto</i>		<i>Spranzi Innocenzo</i>
<i>Ghirardi Francesco</i>		

Brescia 4. Maggio 1799.

( Giambattista Appiani Capo.  
( Pietro Soncino Assess.  
( Francesco Poncarale Assess.

*Venier Cancell.*



A V V I S O.

**G**L' Illust. Sigg. Consoli de' Quartieri per incombere alla sollecita spedizione degl' affari Forensi, e nelle circostanze presenti, hanno interinalmente decretato, che non s' intendino per giorni feriatì che le sole Feste di precetto, ed ogni Domenica; Risservandosi in seguito di quanto occorrerà. *Omni &c.*

Brescia 4. Maggio 1799.

*Venturini Segr. Gen.*  
LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento delle Reg. Imper. Finanze.

**F**Ermo stante l'Avviso di questa Congregazione Delegata del giorno 27. scorso Aprile col quale sono stati prevenuti li Sindaci, Reggenti, e Cancellieri delle rispettive Comunità di questa Provincia, affinchè si prestassero a formare li così detti Scodiroli per verificare l'esazione di quei Dazj che esistevano all'Epoca del 1796. e che devono ripristinarsi; come pure perchè venisse nominato il Massaro che ne facesse la riscossione dai singoli Contribuenti, ed i relativi pagamenti a questa Regia Cassa; s'ingiunge ora a' medesimi che stante alcune circostanze che militano per il Pubblico, e Regio interesse, crede questa Congregazione Delegata che riguardo agl'Osti, Macellaj, e Prestinaj nelle suaccennate Comuni attualmente in esercizio in forza di Patente rilasciata dall'Ufficio di Finanza, debbano continuare fino a successive ulteriori disposizioni senza innovazione alcuna; ingiungendosi anzi frattanto ai detti Sindaci, e Reggenti, ed altri Rappresentanti la Comune di prendere  
in

in nota tutti quelli che avessero sin qui abusivamente eseguito i mentovati esercizi senza Patente per denunziargli alla Direzione Generale di Finanza nel solito locale di Santa Pace coll' approssimazione del Consumo che possono aver fatto dei rispettivi generi, per quelle successive determinazioni che saranno credute convenienti, prescrivendole di dover desistere immediatamente, altrimenti saranno trattati a norma delle Leggi.

Brescia dalla Congregazione Delegata Dipartimento Regie Finanze 4. Maggio 1799.

- ( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-Presidente .
- ( Camillo Poncarale Rodengo Delegato .
- ( Carlo Sala Delegato .
- ( Rutilio Calini Delegato .
- ( Carlo Uggeri Delegato .

*Niccola Brivio Segr.*

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento delle Reg. Imper. Finanze.

**S**Tante le circostanze dei movimenti delle Armate seguite ne' scorsi giorni, non ha potuto aver luogo la trasmissione al solito Archivio di Milano dei libri servibili a questi Ricevitori per il giuoco del Lotto, e per l'Estrazione appunto di Milano del giorno 25. Aprile prossimo scorso nel termine prescritto, e secondo le Istruzioni ai medesimi Ricevitori di quell'Amministrazione Generale; onde essendosi rese di niun valore le giuocate, questa Congregazione Delegata, e per Essa il Dipartimento delle Reg. Imper. Finanze conferma ai singoli Giuocatori la condizione protestata dai ripetuti Ricevitori all'atto che furono rilasciati li *Pagberò*, cioè che in tal caso le sarebbero state restituite le somme da Essi pagate.

Potranno adunque tutti quelli che avessero giuocato per l'anzidetta Estrazione restituire ai rispettivi Prenditori la Bolletta ricevuta, facendole a tergo la quitanza del denaro, che puntualmente le sarà reso, dichiar-

chiarandosi di nessun valore tutte quelle che non venissero comé sopra restituite.

Brescia dalla Congregazione Delegata Dipartim. delle R. I. Finanze 4. Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-Presidente.

( Camillo Poncarale Rödengo Delegato.

( Carlo Sala Delegato.

( Ruttiglió Calini Delegato.

( Carlo Uggeri Delegato.

*Nicola Brivio Segr.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**O**Rdina che tutti quelli che si trovano avere Quadri, Carte, ó qualunque altro monumento di ragione della famiglia Lechi, debba entro il periodo di giorni 3. oggi incominciati, portarsi in Biblioteca alla Persona da essa destinata a riceverli, spirato il qual termine, oltre che decaderanno dal beneficio di conseguire il loro esborso, saranno assoggettati ad un Processo Criminale.

Brescia 5. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*

Ec 2

LA



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**S**Econdando le benefiche viste del zelantissimo nostro *Pastore*, rende ad universale notizia, che nel giorno del *Corpus Domini* avrà luogo la solita Processione, quale giunta al cantone dei Gadaldi piegherà per restituirsi direttamente in Duomo.

Distrutto dal passato Governo tutto ciò, che era occorrente alla decorazione di essa, la Congregazione ricorre alla pietà de' Fedeli, acciò vogliano incaricarsi per quest'anno almeno di coprire, ed ornare le strade in tutto quel miglior modo, che loro sarà possibile, pregandoli per questo di volersi concertare col *Sig. Domenico Biasini Soprastante*.

Intenta sempre a ridonare al Culto il primiero suo splendore, essa non tralascierà di mettere in opera tutto quello, che è in suo potere onde accoppiare a questo la dovuta divozione.

Brescia 5. Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente .

*Venturini Segr. Gen.*

*Ber-*

Bergamo li 28. Aprile 1799.

L'Amministr. Provvisoria di Bergamo, ec.

*Instituita dal Signor*

GENERALE AUSTRIACO.

**D**Educe a pubblica notizia essere stati consegnati a questa Amministrazione N. 21. Buovi smarriti.

Però sono invitati tutti quelli a cui appartenessero a produrre in dettaglio i più certi connotati di detti Bovi, che saranno ad essi restituiti, verificato che sia cautamente la loro appartenenza.

Vallaperta Amminist.		Oprandi Amminist.
Rovetta Amminist.		Zanchi Amminist.
Arigoni Amminist.		Spini Amministrat.
		<i>Passi pro Segr.</i>

LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

Ordina che la presente sia immediatamente stampata, e diffusa a comune notizia.

Brescia 5. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*  
LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**S**Ua Altezza Imperiale *Costantino* Figlio Secòndo Genito di S. M. l'Imperatore delle Russie, che lascia il Nord per correre all' Armata d'Italia, in qualità di Volontario, onde distruggere un nemico tanto fatale alla Cattolica Religione, ed alle nostre proprietà, sarà oggi, o dimani frà noi. Non saprebbe la Congregazione Delegata qual istantaneo contrassegno di comune esultanza porgere al medesimo. Essa si limita a pregare tutti li Proprietarj delle Case, acciò nella sera del suo arrivo vogliano illuminarle a giorno, giacchè così sarà anche il Teatro, e si compromette, che ognuno concorrerà con prontezza a dare questo momentaneo attestato di grato giubbilo.

Brescia dalla Segretaria Generale li 5.  
Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente.

*Nicola Beschi pro Segr. Gen.*

*Ber.*

*Bergamo il primo Maggio 1799.*

LA NOBILE  
DEPUTAZIONE

DELLA

Magnifica Città e Provincia Bergamasca,

AUTORIZZATA

DA SUA ECCELLENZA

SUVAROW

GENERALE IN CAPITALE

*Della Combinata Armata Austro-Russa,*

Come al Procl. 26. Aprile 1799.

**E'** Pervenuta a notizia di questa Deputazione, che in molte Comunità della Provincia esistono presso alcuni particolari de' Bovi della natura di quelli Stati smarriti da' Carrettieri obbligati alle condotte in servizio delle Armate Francese, ed Austro-Russa,

Im.

Impegnata però questa Deputazione a tutelare possibilmente così il Pubblico, come il particolare interesse, ha già stabilito un Locale ove debbano essere ricoverati questi Animali, e Deputato il Nobile Sig. Alessandro Medolago Dottor a ricevere i connotati di esse Bestie per poi, dietro li più accurati confronti, e previe le cauzioni corrispondenti, farne la consegna a' rispettivi Proprietarj.

Perchè dunque abbiano effetto le suaccennate providenze, e possano i danneggiati ricuperare, se mai fia possibile, i loro Animali, trova giusto, e necessario di prescrivere, ed ordinare.

Che chiunque si trovasse ad avere de' Bovi, Cavalli, Vacche, Muli, ed altri animali della suindicata natura, oppur anco acquistati da' Militari, o altre sconosciute persone, debba prontamente tradurli al Deposito a ciò istituito, da cui ne ritraerà la ricevuta per propria cauzione. Dopo tre giorni dalla pubblicazione del presente chiunque sarà denunziato come avente tali Animali, anderà soggetto a formale Processo, e sarà severamente punitto.

Li Sindici, Consoli, Parrochi, e tutti li buoni Abitanti de' Comuni, e Paesi della Provincia Bergamasca restano eccitati a vegliare per la pronta, e puntuale esecuzione del presente, che non ha di mira, se non  
il

il sollievo de' derubbati, e gli oggetti della più regolare, ed esatta Giustizia.

- ( Pier Luigi Vailetti Salvagno Co: Kav. Deputato di mese attuale.
- ( Gio: Battista Verrova Co: Kav. Deputato di mese attuale.
- ( Giulio Benaglio Co: Deputato di mese fra l'anno.
- ( Antonio Fogaccia Co: Deputato di mese fra l'anno.
- ( Marco Antonio Bressani Deputato di mese fra l'anno.
- ( Vincenzo Terzi Co: Kav., e Marchese Deputato di mese fra l'anno.

*Sebastiano Casizzi Canc. della Magn. Città.*  
*Ippolito Passi Canc. della Magn. Città.*

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**O**Rdina che la presente sia immediatamente stampata, e diffusa a comune notizia.

Brescia 5. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr.*

Tom. 3. N.º XXIX.

Ff LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento sopra le Carreggiature ed  
Alloggiamenti Militari.

**P**ervenuto a notizia del Dipartimento che molti abitanti di questa Città si facciano lecito di ricoverare nelle proprie Case la maggior parte de' Carri requisiti nella Provincia per fare i trasporti della Reg. Imper. Armata, ciò che viene a deludere le misure prese dal Dipartimento stesso, ed a ritardare il Pubblico urgente servizio.

Col presente vengono avvisati tutti gli Abitanti di questa Città, niuno eccettuato, che non si facciano lecito di ricoverare o nascondere veruno de' sudetti Carri, che tutti devono presentarsi nella corte del Regio Imp. Palazzo, altrimenti saranno irremissibilmente trattati col rigor Militare.

Brescia 6. Maggio 1799.

( Agostino Maggi .  
( Domenico Bettoni .  
( Carlo Martinengo .

*Vitali Segr.  
Li*

*Li Consoli dei Quartieri:*

**T**rovando troppo consentanea al giusto la dimanda del Reverendiss. Pro-Vicario Generale Rossini, perchè sieno indilatamente consegnati nella Cancellaria Episcopale li Protocolli tutti, e Carte relative ai contratti Matrimoniali incoati dagli ex-Giudici di Pace di questa Città, e Territorio, ed esistenti anco appresso gli officj degl'ex-Giudici di primo e secondo Appello. Inerendo alla dimanda stessa; ordiniamo, che resti eseguita da rispettivi officj la pronta consegna a senso della dimanda medesima, e così, con ogni ec.

Brescia 6. Maggio 1799.

{ Giambattista Peroui Console.

{ Pompeo Maggi Console.

*Faustino Girelli Deleg.*

*Pollaroli Deleg.*

**LA CONGREGAZIONE DELEGATA.**

Ordina che sia stampata, diffusa, ed eseguita.

Brescia 6. Maggio 1799.

{ Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*

F f 2

LA



LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento ai Comuni.

**I**Nherentemente al Proclama nostro 30. Aprile decorso per gli Abbocatori o Locatori suli pubblici Incanti de' Monti, Boschi, o Brucchi di ragione delle Comunità, con cui si inibiscono le operazioni nel proposito, ed acciò non rimangano sospesi li competenti usi delle Legne. La Deputazione Delegata ai Comuni decreta, che qualora dagli Abbocatori o Locatori come sopra venghi nelle rispettive Comunità esibita un idonea pieggeria riconosciuta per l'importo del prezzo convenuto, pagato e non pagato, per gli opportuni esami, non sia impedito alli stessi di progredire nell'esercizio delle Legne predette a senso però dei relativi Capitoli, coi quali hanno preso all'Incanto, e così ec.

Brescia 6. Maggio 1799.

( Gio: Battista Conter.  
( Vincenzo Cazzago.

*Il Segr.*

IL

IL REGIO

IMPERIALE DELEGATO.

**I**Nerendo al grazioso rescritto 5. corr. di S. E. Co: *Cocastelli* Commiss. Gen., repressiva in tutti li suoi Diritti la famiglia del Co: *Bortolo Fioravanti Zuanetti di Salò*, ordinando a qualunque che le debba essere restituiti tutti li suoi Beni, Stabili, e Mobili, annullanti qualunque Confiscazione, e Distrazione alla stessa praticate nella passata Rivoluzione. Commettendo a tutti li Tribunali di Polizia, e Criminali, non che a tutte le Comunità di dover in caso venissero ricercate, prestare la dovuta assistenza per la puntuale esecuzione del presente.

Brescia 8. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Pres., e R. Imp. Del.

*Venturini Segr. Gen.*

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento sopra l' Annona Pubblica  
di Città, Territorio, e Militare.

**I**N esecuzione del Decreto della Congregazione Delegata 2. corr., s' intende che tutti li Zerlotti fatti dal passato Governo restino immediatamente dimessi dal loro esercizio.

Da questo momento viene aperto il concorso presso questo nostro Dipartimento, affinché entro otto giorni debbano darsi in nota per compite il numero prefisso delli cinquanta, de' quali ne mancano sei, e ciò con li soliti metodi, e discipline.

Brescia 8. Maggio 1799.

( Niccola Maffei Delegato.  
( Paolo Chizzola Delegato.  
( Alessandro Guarnieri Delegato.

*Lodovico Medici Segr.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**I**Nerendo al Procl. 27. Aprile decorso, in cui vengono eccitati li Possidenti al pagam. entro il corrente mese della prima rata del Campatico M. V. solita pagarsi nel mese di Luglio, si rende a più chiara intelligenza esser in questa contemplata anche quella del Clero solita pagarsi in Dicembre, pregando il loro Zelo a volersi prestare con sollecitudine, onde poter esaurire li presenti gravi bisogni.

Brescia 8. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento sopra le Carreggiature ed  
Alloggiamenti Militari.

**A**Vvisa chiunque avesse perduto de' Bovi  
dietro la Regia Imperiale Armata, che vari  
ne

ne sono stati recuperati e consegnati a questo Dipartimento, per restituirli ai legittimi Proprietarij.

Brescia li 8. Maggio 1799.

- ( Agostino Maggi .
- ( Antonio Zambelli .
- ( Girolamo Ganassoni .
- ( Domenico Ganassoni .

*Vitali Segr.*



*La Regia Commissione Delegata*

## DI POLIZIA.

**R**elativamente all'autorità impartita da S. E. Sig. Co: *Cocastelli Ciambell.*, e Comm. Gener. dell' Armata d' Italia di S. M. I. a questa Reg. Commiss., ha la medesima colla intelligenza del Nob. Sig. Presidente della Reg. Congregaz. Deleg. eletti li *Rever. Sigg. Canonico D. Andrea Marini*, e *D. Paolo Colini Prevosto di S. Agata* per Revisori dei Manuscritti da pubblicarsi con la Stampa; e però doverà chiunque rivolgersi ai sudetti *Reverend. Revisori*, dai quali saranno vidimati i manuscritti stessi.

Il presente sarà pubblicato , ed affisso a  
comune notizia .

Brescia 10. Maggio 1799.

- ( Giambattista Appiani Capo .
- ( Pietro Soncino Assessore .
- ( Giovanni Bargnani Assessore .
- ( Francesco Poncarale Assessore .

*Venier Cancell.*



LA CONGREGAZIONE DELEGATA .

**V** Edendo con sommo suo rincrescimento  
la recalcitranza dei Villici nel tradurre in  
questa Città li Generi necessarj alla sussisten-  
za sul timore che i loro Carri venghino re-  
quisiti .

Rende a comune notizia essere risoluta  
intenzione di S. E. Gener. *Nicolletti* Co-  
mandante che nessun Carro conducente Ge-  
neri *ut supra* possa essere arrestato, nè trat-  
tenuto se non nel caso che sia dalla propria  
Comunità, o Quadra requisito . Ordinando  
che li contravventori al presente siano Mi-  
litarmente puniti .

Brescia 10. Maggio 1799.

- ( Antonio Brognoli Presidente .

*Venturini Segr. Gen.*

Tom. 3. No XXX.

Gg

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento Luoghi Pii, Mani-Morte,  
e Monasterj.

**E**SSendo state dalla cessata Agenzia Nazionale emesse quantità di Cambiali a favore dell' Agente Francese Boucarande procuratore delli fornitori Nayral, Haller, e Mailard, a carico de' Debitori in causa di Capitali Livellarj dovuti alle sopresse Corporazioni con espresso ordine ai Debitori stessi di presentarle dopo estinte al Cassiere della suddetta Agenzia, per ritraere la ricevuta della somma pagata da girarsi a quietanza del rispettivo loro Debito; viene di rilevare questo Dipartimento, che moltissime di dette Cambiali non sono per anco state presentate, e petò tuttavia insolute, o ritenute presso li Debitori medesimi che le avessero pagate, da che ne resta imperfetto il giro della Scrittura.

Impegnato pertanto il Dipartimento medesimo a sostenere gl' interessi dell' Augusto suo Sovrano, ed a dar provvedimento a qualunque inconveniente nel proposito, ordina quanto segue.

*Pri-*

*Primo.* Resta sospeso a qualunque Debitore che fosse caricato di Cambiale come sopra di effettuare ogni ulterior pagamento tanto alli principali, quanto alli giratarj altrimenti sarà ritenuto per nullo qualunque pagamento, e verrà obbligato a pagare nuovamente il debito medesimo.

*Secondo.* Tutti quelli che si ritrovassero avere Cambiali già pagate, e non presentate come sopra doveranno nel termine di giorni quindici computabili dalla pubblicazione del presente comparire all' Offizio di questo Dipartimento per depositarle contro ricevuta che gli sarà rilasciata dal Cassiere.

*Terzo.* Spirato il termine di detti giorni quindici saranno considerati tutti li non comparsi come attuali Debitori, e compito in conformità il giro della Scrittura, non saranno più attese, quantunque apparissero pagate a sconto del loro debito.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per la sua esecuzione.

Brescia dal Dipartimento 10. Maggio 1799.

( Galeazzo Luzzago.

( Carlo Monti.

( Antonio Soncini.

Ziglioli Segr.  
Grandini Dirett.

Gg 2

PRO-



## P R O C L A M A .

**I**Nformato questo Generale Comando, che alcuni Militari si fanno lecito di percorrere i Paesi, e chiedere dai rispettivi Abitanti dei generi, come Pane, Vino, Carne, Lardo, ed altro senza pagamento, come pure del Fieno, della Biada, e Carriaggi senz'essere a ciò abilitati, si vede costretto di ordinare a scanso di simili disordini quanto segue.

*Primo.* Niun Militare potrà pretendere dagli Abitanti dei generi sudetti senza pagamento, come pure gli sarà proibito di requisire del Fieno, Carriaggi, e simili cose senz' un ordine espresso firmato da un Sig. Gen., o Commissario di Guerra, o da un Comandante di Fortezza, o Piazza.

*Secondo.* Ognuno, che non eseguirà esattamente il presente ordine verrà sull'istante arrestato per essere punito a norma delle veglianti Leggi.

*Terzo.* Tutti gli Abitanti, ai quali non sarà contribuito il pagamento del genere richiesto, o negata l'esibizione del suindicato ordine, potranno rifiutare le somministrazioni, e se qualcheduno usasse delle violenze, si riferirà il caso al più vicino Comandante, da cui sarà fatta giustizia.

Si lusinga però che ciascun Individuo ad-

det-

detto al servizio Militare di S. M. l'Imperatore, e dei suoi Alleati si asterrà d'ora in avanti dal commettere simili estorsioni, ed in siffatta guisa sarà all'infrascritto risparmiato il dispiacere di punire i trasgressori di quest'ordine.

Brescia 10. Maggio 1799.

## NICOLETTI

General Maggiore, e Comandante.



*Il Dipartimento dell' Annona.*

**I**N vista de' prezzi correnti del Formento ci obbliga a stabilire il presente Calmedro sugli infrascritti generi nel modo seguente.

Formentini fini ad uso di Genova  
soldi 7. a ragion di libbra. Diciamo L.:-:7:-

Formentini di buona qualità ad uso  
del Paese soldi sei, e mezzo la libbra L.:-:6:6

Tagliadelli, Fogliate, Maccheroni, Bi-  
goli, ed ogni altra sorta di pasta  
grossa di perfetta qualità alla libbra  
soldi sei. Diciamo \_\_\_\_\_ L.:-:6:-

Parina bianca di bella qualità soldi  
cinque, e mezzo la libbra. Diciamo L.:-:5:6

Do-

Dovrà ogni Venditore tener affisso in luogo esposto a pubblica vista il presente Calmedro, e contrafacendo al medesimo sarà castigato.

Brescia 11. Maggio 1799.

- ( Paolo Chizzola Delegato .
- ( Giorgio Serina Delegato .
- ( Roberto Corniani Deleg.
- ( Alessandro Guarnieri Delegato .
- ( Niccola Maffei Delegato .

Onorio Petussi Provisor,  
*Lodovico Medici Segr.*



*Il Dipartimento Esazione delle Imposte per  
Pubbliche Occorrenze.*

**C**osì autorizzato. Avvisa tutti li Debitori, che non hanno pagata la Prediale aggravante il così detto anno sesto, e ciò per la seconda volta per un tratto di pubblica Clemenza, di doverla pagare in questa Imperial Camera, condonando a tutti quelli, che la pagheranno, prima che spiri il giorno 20. dell'andante mese la pena in cui erano incorsi; ed il presente avviso, serva per il solo

lo Territorio, dove può esservi dubbio, che non sia seguita la debita diffusione dell' antecedente Proclama del dì 26. passato. Avvertendo, che spirato il sudetto termine saranno spediti gli Esattori a carico dei Debitori.

Brescia 11. Maggio 1799.

- ( Pietro Longhena Delegato.
- ( Angelo Martinengo da Barco Delegato.
- ( Nestore Martinengo da Barco Delegato.

*Carzio Longhena Segr.*



LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento delle Reg. Imper. Finanze.

**D**Opo il Proclama di questa Congregaz. Delegata del giorno 4. andante, col quale si è ingiunto ai Reggenti, Cancellieri, Sindaci, e Consoli delle Comunità di non fare per ora innovazione alcuna relativamente agli attuali Esercenti Osteria, Pestrino, e Maccellaria purchè fossero muniti di Patente rila.

lasciata dall'Ufficio di Finanza; ma anzi di denunciare sollecitamente alla Direzione per la Finanza stessa in questa Città e Provincia nel solito Locale di Santa Pace tutti quelli che abusivamente avessero intrapreso, o continuato a far l'Oste, il Prestinajo, o Macellajo senza la sudetta Patente in pregiudizio o di chi fosse stato Investito di simili Dazj, o del Regio Erario; sente ora con vera sorpresa, e col massimo dispiacere questa medesima Congregazione Deleg., che non solo sia stato dai succennati Reggenti, od altri trascurato un tal ordine; ma che pur troppo continuo in alcune Comuni questi pertinaci Contravventori ai Regi diritti per cui nè avvengono i giusti riclami dei pregiudicati. Siccome adunque si è compiaciuto anche S. E. il Sig. Commiss. Imperiale Co. *Cocastelli* con suo Rescritto del giorno 6. antecedente di approvare che le ripetute Patenti abbiano a continuare ad aver forza per il tempo che sono state accordate, cioè sino al 11. Novembre prossimo, quando prima non sopravvengano egualmente per questo ramo di Finanza le Sovrane determinazioni, sulli Regolamenti che verranno presi per li Stati di nuova conquista; così per tutelare frattanto al possibile i Regi diritti, e riparare agli inconvenienti, si stabilisce ai sudetti Reggenti, Cancell., Sindaci, Consoli, e chiunque altro che nel termine di otto  
gior-

giorni da decorrere dopo la data del presente debbano eseguire la già ordinata Notificazione alla rimarcata Direzione di Finanza di quei Contravventori che potessero ritrovarsi nelle rispettive Comuni, e che eserciscono senza Patente, indicando il consumo che possano aver fatto dei singoli generi dal 21. Marzo p. p. a questa parte, non senza rigorosamente fargli desistere immediatamente del loro indebito traffico; altrimenti se ciò non verrà eseguito, e che pervenga a notizia di questo Dipart. per la R. I. Finanza, che in qualche Comune se ne ritrovassero ancora; si spedirà la Forza a sorprenderli, ed a praticare quanto prescrivono le Leggi, non tralasciando altresì di prendere quelle disgustose determinazioni che saranno credute convenienti contro li ripetuti Reggenti, Sindaci, ed altri che in simil guisa avranno dimostrata trascuranza ai propri doveri, e nessuna premura per l'interesse di S. M.

Brescia dalla Congregaz. Delegata, Dipartim. per le Reg. Imp. Fin. 11. Maggio 1799.

- ( Francesco Martinengo Cesaresco V.-Pres.
- ( Camillo Poncarale Rodengo Delegato.
- ( Carlo Sala Delegato.
- ( Rutilio Calini Delegato.
- ( Carlo Uggeri Delegato.

Tom. 3. No XXXI.

*Nicola Brivio Segr.*

H h

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento delle Regie Imper. Finanze.

**I**N seguito al Proclama di S. E. il Signor Gener. *Melas* del giorno 20. scorso Aprile relativo all' accettazione delle Cedole del Banco di Vienna, si è compiaciuto ora S. E. il Sig. Commiss. Gen. Co: *Cocastelli* con suo rescritto del giorno 6. andante di dichiarare quanto segue.

„ Le Cedole di Banco di Vienna devono essere ricevute alla Cassa Regia ma colle seguenti osservazioni.

„ I. Qualunque pagamento sarà almeno per la metà in Danaro, e per metà in Cedole.

„ II. Non potrà essere ricevuta una Cedola il di cui valore ecceda la metà di quella del Dazio, o contribuzione da pagarsi, acciò il Cambio non esuberi il valore del pagato: Per pagare tre Fiorinì non si accetterà una Cedola di dieci e così a proporzione.

„ III. La Cassa sui suoi pagamenti li proporzionerà al numero delle Cedole col contante che si ritroverà avere. “

Tan-

Tanto si fa premura la Congregazione Delegata; e per Essa il Dipartimento delle Regie Imperiali Finanze di rendere a comune intelligenza per la corrispondente esecuzione.

Brescia dalla Congregaz. Delegata Dipart. delle Regie Imper. Fin. 11. Maggio 1799.

( Carlo Sala Delegato.

( Rutilio Galini Delegato.

*Niccola Brivio Segr.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento delle Reg. Imper. Finanze.

**R**esta pervenuto il Pubblico che anche in questa Città di Brescia continueranno le due Ricevitorie esercite da Carlo Balestrini al Num. 56. e da Giuseppe Mazza al Numer. 48 a tenere le Giuocate del Lotto per le Estrazioni di Milano, e di Torino da farsi per conto delle Regie Imperiali Finanze nel corr. anno 1799. come dal giornale qui ap-

H h 2 pic-



piedi indicato; e ciò per norma, e direzione dei rispettivi Giuocatori.

Brescia dalla Congregaz. Delegata Dipart. delle Reg. Imp. Finanze II, Maggio 1799.

( Carlo Sala Delegato.  
( Rutilio Calini Delegato.

*Nicola Brivio Segr.*

---

## STABILIMENTO

*Della Regia Amministrazione Generale del Lotto detto il Seminario per le Estrazioni di Milano, e Torino da farsi per conto delle Regie Imperiali Finanze nell'anno 1799.*

Gennajo ( 3 Milano Giovedì  
( 16 Torino Mercoledì  
( 31 Milano Giovedì

Febbrajo ( 14 Torino Giovedì  
( 28 Milano Giovedì

Marzo ( 14 Torino Giovedì  
( 28 Milano Giovedì

Aprile ( 11 Torino Giovedì  
( 25 Milano Giovedì

Mag-

( 245 )

Maggio ( 7 Torino Martedì  
( 18 Torino Sabato  
( 30 Milano Giovedì

Giugno ( 13 Torino Giovedì  
( 27 Milano Giovedì

Luglio ( 11 Torino Giovedì  
( 25 Milano Giovedì

Agosto ( 8 Torino Giovedì  
( 29 Milano Giovedì

Settembre ( 12 Torino Giovedì  
( 26 Milano Giovedì

Ottobre ( 10 Torino Giovedì  
( 24 Torino Giovedì

Novembre ( 7 Milano Giovedì  
( 21 Torino Giovedì

Dicembre ( 5 Milano Giovedì  
( 19 Torino Giovedì

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento sopra le Carreggiature ed Alloggiamenti Militari.

**R**ilevando che molti Bovini, Cavalli, e Muli, come pure una quantità di Carri, Carrette, Carrettini, Gioghi, Collane, Fornimenti, ed altri arnesi d'attiraglio perduti dietro l'Imperiale Armata combinata esistono in questa Provincia dolosamente ritenuti e nascosti, con gravissimo pregiudizio dei legittimi Proprietari, ordina perciò risolutamente che tutti quelli, i quali si trovano avere Bestiami ed Effetti della sopra enunciata qualità debbano entro lo spazio di otto giorni eseguirne fedelmente la consegna a questo Dipartimento, altrimenti spirato il detto termine saranno i Contravventori irremissibilmente assoggettati alle più rigorose pene Militari.

Li Signori Sindici Reggenti delle Spettabili Comunità sono particolarmente incaricati ad indagare col massimo zelo ed attenzione ove si trovassero per avventura custoditi

e na-

e nascosti gli Effetti indicati, impegnandoli ad avanzarne pronta notizia in iscritto per li relativi effetti di Giustizia.

E perchè non si possa da chicchessia allegare ignoranza di questa Pubblica risoluta intenzione, verrà il presente affisso ai luoghi soliti, e pubblicato dall' Altare dai Molto Reverendi Parrochi.

Brescia 13. Maggio 1799.

- ( Agostino Maggi.
- ( Girolamo Ganassoni.
- ( Antonio Zambelli.
- ( Carlo Martinengo.
- ( Domenico Bettoni.

*Vitali Segr.*



*La Regia Imperial Commissione Delegata*

## DI POLIZIA.

**O**rdina che nessuno debba sbarar Armi di veruna sorte nè di giorno, nè di notte sotto qualsivoglia pretesto, e neppure nei casi di Funzioni Sacre, ovvero di Processioni, in pena ad arbitrio di questa Regia Commissione contro qualunque trasgressore.

II

Il presente sarà pubblicato, ed affisso per la pronta esecuzione.

Brescia 13. Maggio 1799.

- ( Giambattista Appiani Capo.
- ( Pietro Soncini Assessore.
- ( Francesco Poncarale Assessore.

*Venier Cancell.*



LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento ai Comuni.

**F**A intendere, che in tutte le Terre ove era situata la ex-Quadra, saranno d'ora in avanti trasmessi gli Ordini, e Proclami, non che li Comandi di pubblico servizio, incaricando li Sindici, e Reggenti di diffonderli anco in tutti li Comuni; erano soggetti all'ex-Quadra stessa, e ciò sotto la loro responsabilità, e di riscontrare questo Dipart. dell'esecuzione, e vi augura compite felicità.

Brescia 13. Maggio 1799.

- ( Ferdinando Martinengo Cesaresco Deleg.
- ( Gio: Battista Conter Deleg.

*Il Segr.*  
LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento Esazione delle Imposte Reali, e Personali di Diritto del Sovrano.

**I**N sequela al Decreto 4. Maggio corrente della Imperial Regia Congregazione Delegata tendente a ripristinare interinalmente tutti li Paratici, che esistevano all'epoca 1796. trova il Dipartimento Esazione delle Imposte Reali, e Personali di Diritto del Sovrano di richiamare ognuno di essi alle rispettive incombenze.

E perciò col presente vengono eccittati tutti li Corpi-Paratici-ed-Arti di questa Città, e Chiusure a voler ripartire il Caratto della Tansa d'Industria sopra i Singoli Esercenti delle rispettive Classi, ritenendo ferma quella totalità di Caratto, che loro fu statuito colla Terminazione 17. Ottobre 1782. approvata dall'ex-Veneto Senato li 2. Aprile 1783., osservando tutte le discipline in essa contemplate.

Siccome questa Imposta di Diritto del Sovrano deve esser supplita nel corrente mese, come è stato deliberato per il Campatico, così questo Dipartimento eccita il zelo

*Tom. 3. N.º XXXII.*

I i di

X 150 X

di ogni Contribuente a volersi prestare con sollecitudine, onde poter esaurire li presenti gravi bisogni.

Brescia 13. Maggio 1799.

( Ottavio Luzzago del Dipartimento.  
( Tommaso Avogadro del Dipartimento.

*Andrea Pelizzari Segr.*

Il presente sarà stampato, ed affisso per la sua esecuzione.

  
LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**C**HI indicherà, o porterà al Segretario nostro il libro così detto Estimo Provvisoriale della Comunità degl' Orzi Nuovi stato smarrito nel giorno dell' Ingresso dell' armè Austriache; erà nella Sala denominata della Centrale, avrà il premio di lire cento.

Brescia 14. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Nicola Beschi pro Segr. Gen.*

*La*

*La Regia Commissione Delegata*

## DI POLIZIA.

**D**ietro ai pressanti giusti eccitamenti di S. E. Sig. Gen. Magg. *Nicoletti*, si determina questa Reg. Imp. Commiss. a comandare quanto segue.

*Primo.* Tutti quelli che d'ora innanzi acquisteranno qualunque genere di qualunque sorta egli sia da qualche Soldato semplice, sarà immediatamente obbligato a restituire il genere stesso, e senza verun risarcimento, oltredichè sarà dichiarato complice di ladrocinio, e come tale punito.

*Secondo.* Tutti quelli che saranno trovati di notte tempo, di qualunque sesso, e condizione essi fossero, vaganti per la Città cantando clamorosamente canzoni impure, indecenti, e contrarie alle massime di questo Regio Imperiale Governo verranno arrestati dalle veglianti Pattuglie Militari, ed anche dai Ministri di questa Regia Polizia, per essere tradotti alle Carceri, e castigati secondo la gravità del caso.

Li a

Per



Per la sua esecuzione il presente sarà pubblicato ed affisso.

Brescia 14. Maggio 1799.

- ( Giambattista Appiani Capo .
- ( Pietro Soncini Assessore .
- ( Francesco Poncarale Assessore .
- ( Giovanni Bargnani Assessore .

*Venier Cancell.*



*La Regia Imperial Commissione Delegata*

**D I P O L I Z I A .**

**A**D onta di quanto è stato comandato colla lettera otto Maggio corrente di questa Regia Imperial Commissione Delegata, rilevando la stessa dalle molteplici istanze che gli vengono rassegnate, che vi siano delle Persone che vadino tuttavia perturbando la quiete di varie famiglie praticando ad esse delle criminose estorsioni di danaro, e di effetti di loro proprietà; e però a riparo di tali criminalità la predetta Regia Commissione determina, e comanda nel modo più efficace che qualunque persona che incorrerà  
in

in simili delitti debba venire immediatamente arrestata dalle Comunità di questa Provincia, e tradotta nelle Carceri di questo R. Palazzo, onde essere severamente castigata. Incaricando li Sindici, e Reggenti di dette Comunità all' esecuzione sudetta in pena di essere loro soli arrestati in caso di trasgressione.

Il presente sarà stampato, e diffuso in tutti i luoghi a notizia universale.

Brescia 14. Maggio 1799.

- ( Giambattista Appiani Capo.
- ( Pietro Soncini Assess.
- ( Francesco Poncarale Assess.
- ( Giovanni Bargnani Assess.

*Venier Cancell.*



LA CONGREGAZIONE - DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento Luoghi Pii, Mani-Morte,  
e Monasterj.

**V**oleudo questo Dipartimento passare all' Elezione del Cancelliere del S. Monte Nuovo di questa Città.

IN.

I N V I T A

Tutti quelli, che volessero concorrere a quell'Offizio a presentarsi alli Signori Presidenti del Monte predetto, dove saranno ostensibili li Capitoli di obbligazione, e li emolumenti assegnati, dandosi in nota per tutto Lunedì prossimo venturo, passato il quale s'intenderà chiuso il Concorso, e nel susseguente Mercoledì 22. Maggio sarà fatta l'Elezione da questo Dipartimento.

Si avverte che li Concorrenti devono essere Nodari pubblici.

Brescia dal Dipartimento 15. Maggio 1799.

( Carlo Monti.

( Francesco Martinengo Cesaresco.

( Galeazzo Luzzago.

( Antonio Soncini,

*Ziglioli Segr.*

*Grandini Rag. Dirett.*

LA

## LA R. CONGREGAZIONE DELEGATA

*Ordini da essere eseguiti dalli Guarda Forzati sotto pena d' essere immediatamente licenziati.*

**D**ovranno li Guarda Forzati alle ore cinque e mezza della mattina ritrovarsi all' Ergastolo per tosto eseguire quanto le verrà comandato dal Custode.

Allorchè s'attroveranno con li Forzati, che gli verranno affidati al Travaglio, osserveranno le solite discipline, e sotto la loro responsabilità riconduranno all' Ergastolo a quelle ore precise, che dal Custode saranno stabilite.

Le Guardie, che dal detto Custode non saranno ordinate a scortare li Forzati al travaglio, resteranno all' Ergastolo, acciò venendo qualche ordine al Custode possa immediatamente esser eseguito.

All' *Ave Maria* della sera quelle Guardie, alle quali per turno s'aspetterà di vegliare all' Ergastolo, dovranno esservi senza addurre scusa in contrario, quando però non constasse vera malattia, che dovrà esser documentata.

Li giorni di Festa le dette Guardie saranno soggette come li giorni feriali.

Re-

Restano proibiti li giuochi , litigi , ubriacchezze , ed altri scandali , sotto pena *ut supra*.

Brescia 15. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente .

*Nicola Beschi pro Segr. Gen.*



*Il Dipartimento Esazione delle Imposte per  
Pubbliche Occorrenze.*

**E**ssendo passato questo Dipartimento alla deliberazione d'accordare in Impresa l'illuminazione delle Lanterne di questa Città, restano perciò avvertiti tutti quelli, che vi aspirassero a produrre in iscritto a questo Dipartimento entro il corrente Mese la loro dimanda, avvertendo, che nelli tre ultimi giorni non s'accettaranno altre proposizioni, ma sarà in essi deliberata l'impresa stessa a favor del più modico proponente.

Chi vorrà concorrere dovrà fare li propri calcoli sopra li Capitoli, de' quali potranno a questo Dipart. portarsi a riceverne cognizione.

Brescia 16. Maggio 1799.

( Pietro Longhena Delegato.

( Angelo Martinengo da Barco Delegato.

( Nestore Martinengo da Barco Delegato.

*Curzio Longhena Segr.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

*E per Essa*

Il Dipartimento Esazione delle Imposte Reali, e Personali di Diritto del Sovrano.

**L**A Tansa d'Industria è una Imposta di diritto del Sovrano, che nel pagamento non può esser disgiunta dal Campatico.

Le presenti urgenti circostanze determinarono questa Imperial Regia Congregazione Delegata a fissare il pagamento della prima rata Campatico entro il corrente mese, e lo stesso deve essere eseguito dai singoli Contribuenti la Tansa stessa come fu sempre praticato.

In sequela adunque della stessa deliberazione viene eccitato il zelo dei Sindici Reggenti delle Comunità ad eleggere sollecitamente il Massaro Esattore, ed a ripartire il Caratto di tale Imposta sopra cadauno, alla quale fosse sottoposto, osservando le discipline fissate colla Terminazione 17. Ottobre 1782. approvata dall'ex-Veneto Senato li 2. Aprile 1783., ed in regola a quanto fu praticato l'anno 1796.

*Tom. 3. No XXXIII.*

*Kk L'im.*

L'importar della prima rata di tale Imposta sarà versata nell'Imperial Regia Cassa entro il giorno 20. Giugno prossimo venturo, come restò fissato per il Campatico col Proclama 3. Maggio corrente di questo Dipartimento, e colle discipline in esso contenute.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e difuso per la sua puntuale esecuzione.

Brescia 16. Maggio 1799.

( Ottavio Luzzago del Dipartimento -  
( Tommaso Avogadro del Dipartimento.

*Andrea Peli Segr.*

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA

Della Città, e Provincia di Brescia,

*E per Essa*

LA NOBILE

DEPUTAZIONE STRADALE.

---

T A R I F F A

Per il Pagamento dei due Pedaggi  
Mandolozza, e Sant'Eufemia:

**P**Er tutto il tramite della Strada Regia Postale, che si frappone dal confine di Lonato sino alla Città di Brescia, e da questa fino alli confini di Palazzolo, passando le Barriere, una a S. Eufemia vicino al Ponte, che va sullo Stradone di Rezzato fuori della Porta Torre Longa, l'altra al Ponte della Mandolozza fuori della Porta S. Giovanni, eccettuando dal pagamento tutti li Carri vuoti, li Carri di Lettame, li Carri con Pattussi, e Paglie da letamare, li Carri de' Bagagli de' Cittadini, o Terrieri, li Carri de'

Kk 2

Sam-



Sammartini, ossia trasporti da una casa all'altra; tutti li soli Prodotti rispettivi raccolti sul tener di S. Eufemia, e della Mandolossa, tutti gli Abitanti in detti rispettivi luoghi, e loro proprj Animali.

Li Legni di qualunque sorte, che ritornassero in giornata, avendo pagato nell'andare, e così gli Animali di carico, che ritornassero vuoti, li ritorni vuoti della Posta, Cobbie sciolte appartenenti a Legni da Nolo, o particolari: Ammalati poveri, che sogliono andar all'Ospitale.

Carrozze, carrozzini, cartiaggi, sedie, ed ogni altro legno di qualunque denominazione, che vanno per la Posta, ossia cambiatura pagheranno per ogni cavallo soldi dieci ————— L.—:10:—

Detti di Vettura di Transito per ogni cavallo soldi dieci ————— L.—:10:—

Detti Forastieri con cavalli particolari per ogni cavallo soldi dieci L.—:10:—

Detti da nolo conducenti Cittadini, e Terrieri per ogni cavallo soldi cinque ————— L.—: 5:—

Detti con cavalli particolari tanto di Cittadini, che di Terrieri per ogni cavallo soldi cinque — L.—: 5:—

Carrozze, o sia carriere Postali conducenti Persone, e tramessi, o

solì tramessi, settimanalmente per ogni cavallo lire una ———— L. 1:—:—

Carrette, carri, carriaggi, Volantini, Barozzi, ed ogni altro legno conducente Mercanzia, condotta da qualsivoglia bestia per ogni ruota lire una, e soldi dieci ———— L. 1:10:—

Detti carichi di Formaggio per ogni animale lire una ———— L. 1:—:—

Detti, ed ogni altro legno conducenti bagagli di transito per ogni animale soldi quindici ———— L.—:15:—

Carri, o carrette di Tabacco per ogni animale lire una ———— L. 1:—:—

Sali condotti in qualunque forma per ogni sacco soldi due ———— L.—: 2:—

Carri, o carrette d'oglio per ogni animale lire una ———— L. 1:—:—

Carri di pietre di Medolo per ogni animale soldi cinque ———— L.—: 5:—

Carri di pietre lavorate per ogni animale soldi dieci ———— L.—:10:—

Carri di calcina per ogni carro lire una ———— L. 1:—:—

Carri di legname d'opera per ogni Carro lire una ———— L. 1:—:—

Carri di vino per ogni carro lire una ———— L. 1:—:—

Barozzi a due ruote di vino per ogni barrozzo soldi dieci ———— L.—:10:—

Car-

Carri di legna per ogni carro soldi dieci \_\_\_\_\_ L. : 10. —

Barozzo a due ruote di legna per ogni barozzo soldi cinque \_\_\_\_\_ L. : 5. —

Carri di fieno per ogni carro soldi dieci \_\_\_\_\_ L. : 10. —

Carri, ed animali carichi di biada di qualunque genere per ogni sacco soldi uno \_\_\_\_\_ L. : 1. —

Carri portanti qualunque genere non indicato, nè eccettuato nella presente Tariffa per ogni carro soldi dieci \_\_\_\_\_ L. : 10. —

Cavalli, e Muli carichi di Mercanzia, oglio di Provincia; e limoni per ogni animale soldi quattro \_\_\_\_\_ L. : 4. —

Cavalli, muli, e somari conducenti vino per ogni zerla soldi uno \_\_\_\_\_ L. : 1. —

Cavalli, muli, e somari portanti frutti; carbone; calcina, pesce formaggi, vitelli, gallette, ed altri generi non indicati per ogni animale soldi due \_\_\_\_\_ L. : 2. —

Cavalli, e muli di Mercanzia provenienti dalle Fiore, o di estrazione dalla Provincia per ogni animale soldi due \_\_\_\_\_ L. : 2. —

Bovi da macello; bovi da gogo; manzuoli; manze provenienti dal-

dalle Fiere , o Mercati un besso  
per cadauno ————— L. — : 6

Passaggeri a cavallo di qualun-  
que sorte soldi due ————— L. — : 2:—

Cavalli , e Bovi maliziosamente  
staccati dai carri , o carrette lire  
una , e soldi dieci ————— L. 1:10:—

Brescia li 16. Maggio 1799.

- ( Alessandro Cazzago Presidente .
- ( Luigi Brognoli Vice-Presidente .
- ( Pietro Ducco qu. Adriano della Deput.
- ( Co: Tommaso Avvogadro della Deput.
- ( Co: Francesco Martinengo Cesaresco  
della Deputazione .

*Vincenzo Gaja Can.*

LA

LA CONGREGAZIONE DELEGATA

Della Città e Provincia di Brescia,

*E per Essa*

LA NOBILE

DEPUTAZIONE STRADALE.

---

T A R I F F A

Del pagamento del Pedaggio di S. Zenó.

**P**Er l'esazione del Pedaggio di tutto il tramite della Strada, che si frappone dal Confine di Pontevico sino alla Città di Brescia; passando le Barriere a S. Zeno fuori la porta S. Alessandro; Decreta la seguente Tariffa eccettuando dal pagamento tutti li Carri vuoti, li Carri di letame, i Carri di patuzzi, e paglie, li Carri de' Bagaglì, li Carri de' sammartini, ossia trasporti da una Casa all'altra, tutti li soli prodotti rispettivi raccolti sul tener di S. Zeno, come tutti gl'abitanti in detto rispettivo Luogo, e loro proprj Animalì, li Legni di qualunque

que sorte, che ritornassero in giornata avendo pagato nell'andare, così gli Animali di carico, che ritornassero vuoti, li ritorni vuoti della Posta, le Cobbie sciolte appartenenti a Legni da Nolo, o particolari, gli Ammalati poveri, che andassero all'Ospitale.

Carrozze, carrozzini, carriaggi, sedie, ed ogni altro legno di qualunque denominazione, che vanno per la Posta, ossia per cambiatura pagheranno per ogni cavallo soldi dieci ————— L. —: 10:—

Detti di Vettura di Transito per ogni cavallo soldi dieci ————— L. —: 10:—

Detti Forastieri con cavalli particolari per ogni cavallo soldi dieci L. —: 10:—

Detti da nolo conducenti Cittadini, per ogni cavallo soldi cinque L. —: 5:—

Detti con cavalli particolari per ogni cavallo soldi cinque ————— L. —: 5:—

Carrette, carri, carriaggi, Volantini, Barozzi, ed ogni altro legno conducente Mercanzia, condotta da qualunque bestia per ogni ruota lire una, e soldi dieci ————— L. 1:10:—

Detti carichi di Formaggio per ogni animale lire una ————— L. 1:—:—

Detti, ed ogni altro legno conducenti bagagli di transito per ogni animale soldi quindici ————— L. —: 15:—

Tom. 3. No XXXIV. LI Car

Carri, o carrette di Tabacco per  
ogni animale lire una ————L. 1:—:—

Sali condotti in qualunque for-  
ma per ogni sacco soldi due ————L.—: 2:—

Carri, o carrette d'oglio per  
ogni animale lire una ————L. 1:—:—

Carri di pietre di Medolo per  
ogni animale soldi cinque ————L.—: 5:—

Carri di pietre lavorate per ogni  
animale soldi dieci ————L.—:10:—

Carri di calcina per ogni carro  
lire una ————L. 1:—:—

Carri di legname d'opera per  
ogni Carro lire una ————L. 1:—:—

Carri di vino per ogni carro li-  
re una ————L. 1:—:—

Carri di Galette, per ogni Carro L. 1:—:—

Barozzi a due ruote di vino per  
ogni barozzo soldi dieci ————L.—:10:—

Carri di legna per ogni carro sol-  
di dieci ————L.—:10:—

Barozzi a due ruote di legna per  
ogni barozzo soldi cinque ————L:— 5:—

Carri di fieno per ogni carro sol-  
di dieci ————L.—:10:—

Carri di biada, ed animali carichi  
di biada di qualunque genere per  
ogni sacco soldi uno ————L:—: 1:—

Carri portanti qualunque genere  
non indicato, nella presente Ta-  
riffa per ogni carro soldi dieci ————L.—:10:—

Ca.

Cavalli, e Muli carichi di Mercanzia, oglio e limoni per ogni animale soldi quattro ————L.—: 4:—

Cavalli, muli, e somari conducenti vino per ogni zerla soldi uno ————L.—: 1:—

Cavalli, muli, e somari portanti frutti, carbone, calcina, pesce formaggi, vitelli, gallette, ed altri generi non indicati per ogni animale soldi due ————L.—: 2:—

Cavalli, e muli di Mercanzia provenienti dalle Fiere, o di estrazione dello Stato per ogni animale soldi due ————L.—: 2:—

Bovi da macello, bovi da gogo, manzuoli, manze provenienti dalle Fiere, o Mercati un besso per cadauno ————L.—: 6

Passaggeri a cavallo di qualunque sorte soldi due ————L.—: 2:—

Cavalli, e Bovi maliziosamente staccati dai carri, o carrette per cadauno lire una, e soldi dieci —L. 1:10:—

Que' Postiglioni, Vetturini, Carattieri, Conduttori, ed altri, che osassero di far resistenza al pagamento della sudetta Tariffa, saranno puniti a tenor delle Leggi.

Gli Esattori dei Pedaggi, che eccedessero  
L1 2 nel-



nella esazione, oltre i limiti suespressi, per la prima volta avranno un pari castigo.

Nessun Carro, o Carretta, o altro Legno naturalmente diretto per detta strada, non potrà deviare dalla medesima col malizioso oggetto di scansare il Pedaggio, sotto pena di pagare cadauna volta la multa di Lire quarantasei, da esser ripartita metà a beneficio dell'Abboccatore, e Detentore, e metà a vantaggio della Cassa Strade.

La presente dovrà essere stampata, e restar sempre esposta dentro, e fuori del Casello del Pedaggio, a chiara intelligenza dei Passaggieri.

Brescia li 16. Maggio 1799.

- ( Alessandro Cazzago Presidente.
- ( Luigi Brognoli Vice-Presidente.
- ( Pietro Ducco qu. Adriano della Deput.
- ( Co: Tommaso Avvogadro della Deput.
- ( Co: Francesco Martinengo Cesaresco della Deputazione.

*Vincenzo Gaja Canc.*

*La*

*La Regia Imperial Commissione Delegata*

**DI POLIZIA.**

**R**icercata questa Regia Imperial Commissione a dover dare una nota distinta di tutti gli Ufficiali Austro-Russi, e Francesi, e loro Alleati che si trovano in questa Città per affari pubblici, o privati, per malattie, o per qualsivoglia altra causa a S. E. Sig. Generale Maggiore *Nicoletti*; perciò si determina la Regia Commissione sudetta all'effetto medesimo di comandare agli abitanti tutti di questa Città niuno eccettuato, alli Osti, Locandieri, ed Albergatori che entro ore 24. debbano denunziare in questa Regia Cancelleria le persone tutte della Classe suespressa, che sono da essi alloggiate, e ciò in pena dell'immediato arresto di chiunque inobbediente.

**Brescia 17. Maggio 1799.**

- ( **Giambattista Appiani Capo.**
- ( **Pietro Soncini Assessore.**
- ( **Francesco Poncarale Assessore.**
- ( **Giovanni Bargnani Assessore.**

*Venier Cancell.*  
**PRO.**

P R O C L A M A

DI SUA ECCELLENZA

N I C O L E T T I

GENERALE MAGGIORE,

E Comandante di Brescia, Bergamo,  
Cremona, e Crema.

**I**Mportantissimi eminenti riguardi del Re-  
gio Imperiale Governo, di quiete, e sicu-  
rezza de' Sudditi gli uni, e gli altri somma-  
mente offesi dai gravi disordini accaduti nei  
passati giorni hanno richiamate le cure di  
questo Generale Comando alle più confe-  
renti, e vigorose disposizioni.

Un zelante individuato rapporto del Regio  
Tribunal Criminale maggiormente conferma  
le ingrate notizie d'altronde ritratte sulle  
moltiplici aggressioni successe alla pubblica  
strada, svaliggi, e rubberie alle case, violen-  
ze, e micidiali minaccie, e persino sulle  
dannate arbitrarie contribuzioni pretese, ed  
estorte con danno indicibile, e sconcerto de-  
gli Abitanti di questa vasta Provincia.

Nè dubbio essendo, che tali scelleraggini  
derivate siano in colpa di certi cattivi Emi-  
gra-

grati, e sedicenti Emigrati, come pure di altre perverse Persone dedite già ai vizj, ed alle rapine; quindi a ben dovuto riparo di quei maggiori sconcerti che avvenir potessero, rissolve il Generale Comando a stabilire e risolutamente prescrive quanto segue.

*Primo.* Restano primieramente chiamati all'esatta loro osservanza gli anterior emanati Proclami su di tale proposito tanto da questo Generale Comando, che da qualunque altra vigente Autorità, in materia ancora de' Banditi, e di Gente abituata nelle Criminosità, e perturbatori della pubblica quiete.

*Secondo.* Saranno irremissibilmente assoggettati alle più pronte, e rigorose pene, anche in via Militare tutti coloro, che col titolo di Emigrati, o sotto qualsivoglia altro colore, o pretesto ardissero di praticare alcuno de' suenunziati delitti, estorsioni, minaccie, e violenze, o col perturbare in qualunque altra guisa il buon ordine, e la pubblica tranquillità.

*Terzo.* Affine di agevolare possibilmente agli oggetti della presente deliberazione restano sotto la più decisa responsabilità incaricate le Comunità tutte della Provincia, ed i bassi Ministri adetti al servizio della Giustizia ad invigilare, e non lasciar intentato ogni mezzo per impedire disordini di tanto rilievo; ingiungendo inoltre alle stesse Comunità di suonare all'occorrenza Campana a  
Mar-

Martello prestandoci vicendevolmente immediata assistenza per attrappare in qualunque modo li Contrafattori, che dietro l'arresto dovranno essere tradotti in queste Carceri onde abbiano da subire col rigor delle Leggi il pronto meritato castigo.

*Quarto.* Per togliere qualsivisia riguardo, e procurare con ogni mezzo l'esecuzione del presente espresso Generale Comando dovranno pure essere in egual modo arrestate tutte quelle Persone, che ardissero, o tentassero di commettere consimili delitti, benchè all'oggetto forse d'andarne impuni, fossero vestite con uniforme, o con qualche segnal Militare.

*Quinto.* Trovandosi nelle Comunità, ed altri Luoghi Persone munite d'armi proibite, o attruppate, e che si rendessero in alcun modo sospette, dovranno similmente le stesse Comunità, e gl'incombenti Ministri passare all'immediato loro arresto, e traduzione in queste Carceri per li opportuni consecutivi effetti di Giustizia.

*Sesto.* Resta nella più risoluta forma ordinato a tutti quelli, che si trovassero in alcun modo vaganti nel circuito di questa Provincia a doversi immediate restituire in seno delle proprie famiglie, ed alle rispettive loro incombenze, in pena dell'arresto, ed altre maggiori, a norma dei casi, e delle circostanze.

Set-

*Settimo*. Succedendo nella Provincia alcune delle accennate Criminosità, senzachè i rispettivi Comuni si siano immediatamente prestati nei modi prescritti per impedirle, potendo, o per l'arresto dei delinquenti saranno i rispettivi Sindici, Reggenti, e Consoli responsabili della loro mancanza verso di questo Generale Comando, e da esso severamente puniti.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso tanto nelle Città, che nei rispettivi Distretti, onde abbia a riportare l'esatta sua osservanza, nè possa da chi si sia essere allegato pretesto in contrario.

Brescia li 18. Maggio 1799.

N I C O L E T T I

General Maggiore, e Comandante.

Courz

Magg. e Comand. la Piazza.

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA,

**D**iffonde a pubblica notizia, che d'ora innanzi si radunerà ogni Lunedì, Mercoledì, e Sabato d'ogni Settimana al mezzo giorno, salva qualunque straordinaria sopravvenienza, e ciò per render più facile la spedizione degli affari in tutti li rispettivi Dipartimenti.

Ogni giorno però dal Presidente, e Vice-Presidente nella Sala della Congregazione saranno ricevute le istanze in iscritto dalle ore undeci antimeridiane sino alle ore due pomeridiane, quali verranno assoggettate alla pubblica deliberazione il primo giorno della radunanza.

Brescia 19. Maggio 1799.

( Antonio Brognoli Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*

LA

## LA CONGREGAZIONE DELEGATA:

**S**ospende, sino a nuovo provvedimento, tutti li Maestri delle pubbliche Scuole di Città, Chiusure, e Territorio, dovendo il presente aver vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Brescia dalla Segret. Gen. 20. Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Gesaresco V. Presid.

*Venturini Segr. Gen.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA;

*E per Essa*

Il Dipartimento ai Comuni,

**R**esi presenti a questo Dipartimento i sensibili pregiudizj, e gravi danni, cui soggiacciono i luoghi montivi, e Vallivi di questo Territorio, e Provincia nei Beni Comunali, e privati nelle butade, ossia smercie novelle de' Boschi, Rive, Piantaggi, e Scie.

M m 2 pi,



pi, e in queste Chiusure medesime per la quantità di Capre fuori del numero, e tempo, e colle prescritte discipline limitato ai bisogni della Città, non che di Pecore eccedenti il numero prefisso per i pubblici Tezoni con aperta contravvenzione a' Statuti, e Proclami replicati nel proposito; richiamando Noi risolutamente all'osservanza tutte le Leggi, e discipline anteriori al 1797. facciamo pubblicamente intendere, e sapere.

Che qualunque possessore, o condottiere d'animali minuti di detta specie si troverà mancante di alcuno dei requisiti, come sopra prescritti, col non aver osservate le discipline si riguardo l'assentito legale numero delle Bestie, che rispetto il termine stabilito, dopo otto giorni della pubblicazione del presente sarà immancabilmente soggetto a castigo nelli animali medesimi, e nella persona pur'anco con la esecuzione delle pene fissate nelle dette Leggi.

Nel chiamare adunque alla dovuta obbedienza chiunque si trovasse in difetto, restano eccitati per conseguenza sotto la più rigorosa pena della rispettiva responsabilità li Sindici, e Reggenti delle Comunità montive, e Valli, egualmente, che della pianura dove reggesse il disordine, di dar la nota di tutti quelli, che arditamente ne trascurassero l'esecuzione.

Ed il presente dovrà essere trasmesso per la

la sua pubblicazione, dovunque occorresse, incaricati li Parrochi di farla seguire all' Altare nel tempo della Messa festiva a cognizione universale, e per il suo puntuale adempimento, in ogni &c.

Brescia 20. Maggio 1799.

( Vincenzo Gazzago del Dipartimento.

( Gio: Battista Conter Delegato.

( Ottavio Odasi Delegato.

*Conter Segr.*



## LA CONGREGAZIONE DELEGATA.

**R**icercata dall'Ufficio dell' Archivio C. N., perchè siano in quello trasportati tutti gli Atti Giudiziarj Civili esistenti nei Burò degl' ex-Giudici di Pace, e demandata la cognizione al Dipartimento Fiumi, Navigazione, e Canali d' Irrigazione, dietro il suo rapporto

### D E C R E T A.

Tutti gli ex-Giudici di Pace di Città dovranno entro il termine d'otto giorni dalla pubblicazione del presente, coll' intervento  
d' un

d' un pubblico Nodaro consegnare all' Archivio sudetto tutti li suenonziati Atti in pena ec.

Lo stesso dovrà eseguirsi da tutte le Comunità ove esistevano Giudici di Pace, coll' intervento dei medesimi, o loro Segretarij, entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente, in pena ec.

Ordinando che il presente sia stampato, diffuso, e pubblicato per l' immancabile sua esecuzione.

Brescia 21. Maggio 1799.

( Francesco Martinengo Cesaresco Vice-  
Presidente.

*Venturini Segr. Gen.*


A V V I S O.

**L** sottoscritto, dovendo assentarsi per qualche tempo della Provincia, coll'espressa approvazione della Regia Intendenza Generale, ha confidato la Direzione di tutti gli Affari concernenti questa Regia Intendenza Provinciale al Regio Avvocato Fiscale, Co: Marco Moretti.

Si fa quindi un dovere di notificare al Pubblico tale disposizione, perchè i Regi Giudicenti, Civici Magistrati, e tutti gli altri Impiegati nel Servizio di S. M. I., e della Provincia abbiano a prestar fede, ed ogni opportuna esecuzione a quanto colla Firma del Sudetto verrà disposto da questa Regia Intendenza.

Treviso li 12. Ottobre 1798.

SCANAGATTI DI DONGO.



A V V I S O.

**C**ontemplando l'Imperial Regio Magistrato Camerale le possibili facilità di quelli, che si fossero verificati casi soggetti alla contribuzione della pubblica Imposta del cinque per

per cento, ha incaricato questo Magistrato de' Provveditori rappresentanti il Consiglio Generale della Provincia di render noto, che saranno assolti dalla pena, e conseguiranno il beneficio del Don li Debitori arretrati, purchè adempiscano li dovuti pagamenti nel periodo di Mese uno posteriore alla pubblicazione del presente. Qualunque ulterior ritardo renderà li Debitori decaduti dal beneficio sopradichiarito, e saranno soggetti a contribuire l'intiera Imposta con li metodi, e regole sussistenti nel 1796.

Questa pubblica Indulgenza sarà stampata, e trasmessa a tutti li Luoghi, perchè ne facciano seguire la relativa pubblicazione, come pure affiggere ne' siti più frequentati a chiara universale notizia, onde nessuna persona possa addurre scusa, o ignoranza.

Treviso dal Magistrato de' Provveditori  
li 6. Novembre 1798.

( Florian Coletti Provveditor Presid. Deputato, e Colleghe.

*Giovanni Onzel Deputato.*

*Gli Illustrissimi Signori*

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Di questa Città.

**A** Busando alcuni Proprietarij Forestieri de' Casini, che tengono in questa Città, ora abitati dagli Ufficiali di Presidio di S. M. I. del grazioso permesso loro accordato da S. E. Gen. Comandante Coe d' *Hobenzollern* di poterli ancor essi appunto come Proprietarij abitare, ne asportano alla loro partenza tutti li Mobili, rendendoli conseguentemente incapaci di poter in appresso servire ai bisogni degli Alloggi occorrenti per sopravvenienze di altri con riflessibile aggravio de' nostri Cittadini.

Ad oggetto pertanto che non abbiano da qui innanzi a succedere siffatti inconvenienti si fa pubblicamente intendere e sapere, in sequella degli ordini di S. E. Gen. prelodato, che alcuno de' Proprietarij sudetti non si faccia lecito di asportare da essi Casini, alcuna benchè minima quantità degli effetti Mobili ne' medesimi esistenti, senza aver preventivamente ottenuta la licenza dal Magistrato de' Provveditori, relativamente agli ordini avuti da S. E. Gen. sudetto.

Sono certi che ognuno si presterà di buon  
Tom. 3. N.º XXXVI.      N n      gra-

grado alla puntuale esecuzione delli suespressi Superiori Comandi, onde sottrarsi da quelle dispiacerze a cui in caso di non creduta trasgressione potrebbero andare soggetti.

Saranno non meno rilasciati gli ordini opportuni alli Ministri stanziati alle tre Porte di questa Città, nonchè al Gastaldo de' Burchieri, onde non vengano altrove trasportati li Mobili sopraindicati, quali in caso di disobbedienza saranno pure soggetti a que' castighi a norma delle loro trasgressioni.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, per l'effetto che alcuno affettar non possa ignoranza.

Treviso li 12. Novembre 1798.

( Florian Coletti Provveditor Delegato,  
e Colleghe.

*Steffano Alberti Not. Canc.*



## IL REGIO DELEGATO

*Alla Presidenza del Corpo Territoriale.*

**D**Ovendosi in ordine alla Terminazione  
20. decorso Ottobre del Magistrato de' Nobili  
Provveditori di questa Città Regi Delegati  
in

in materia di Piave contribuire nell'anno corrente l'Ingionta di Piave sopra la porzione di Estimo Reale spettante a questo Corpo della Spettabile Podestaria, osservati in tutto le Leggi, e metodi correnti nell'Epoca 1796. sul proposito. Si fa pubblicamente intendere, e sapere, che qualunque niuno eccettuato Possessore di Beni allibrati all'Estimo di questa Spettabile Podestaria, o sia Corpo Territoriale dovrà per la sua Partita in ragione di Soldi nove, e Piccoli sette per ogni Lira di Colta pagare l'Ingionta di Piave, e questo dentro il Mese di Dicembre prossimo venturo, spirato il qual tempo li Debitori caderanno nella Pena del dieci per cento.

Restano avvertiti li Possessori di Beni allibrati all'Estimo Reale della Spettabile Podestaria, che trascorso il giorno 15. Gennaio 1799. saranno spedite l'Esecuzioni contro li Debitori di qualunque pubblica Gravezza adossata all'Estimo sudetto.

Treviso 16. Novembre 1798.

( Giannantonio Brocchi Regio. Delegato.

*Marco Moretti Adv. Fisc.*



A V V I S O .

**L** Proclama primo Ottobre passato emanato dall'Imperial Regio Governo Generale dichiarando specialmente al Cap. IX. , che anche nella Terra-Ferma debba aver luogo il Bollo delle Cambiali, Lettere di Porto, Polizze di Carico, di Scurtà, e Protesti, si rende perciò noto a tutti, che rispetto alle Cambiali l'Apposizione del Bollo si farà in questa Intendenza Provinciale, ove pure si troveranno anche le Carte già Bollate tanto per Cambiali, quanto per protesti, e rispetto alle Lettere di Porto, Polizze di Carico, e Sigurtà, queste saranno bollate dal Direttore di questa Dogana, presso il quale anche se ne troveranno in stampa già bollate.

Ed il presente sarà stampato, e diffuso a comune notizia.

Treviso dalla Regia Intendenza Provinciale li 22. Novembre 1798.

Per il Regio Prointendente .

*Marco Moretti R. Avv. Fisc.*

LA

L A R E G I A

*Intendenza Provinciale delle Imp. Reg. Finanze.*

A V V I S O.

**E**ssendo deliberato, ed in pendenza della Sovrana Approvazione concesso dalla Intendenza Gen. delle Imp. Reg. Finanze l'Esercizio del Dazio consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale Sudditta Terra-Ferma alla dichiarita Persona di Gio: Francesco Manni qu. Alberto, ed essendosi con esso convenzionato per l'esercizio del Dazio stesso nella Città, e Distretto di Bassano D. Luigi Violani di Vicenza, viene ciò reso Pubblicamente noto da questa Reg. Intendenza Provinciale affinchè abbia il medesimo ad esercitare quei soli Diritti, e prerogative, che sono concessi per li Capitoli del Generale abboccamento, che riportar dovranno la piena loro osservanza, ed esecuzione: a norma de' quali:

*Vedi i Capitoli d'Abboccamento Parte I.  
Tom. IX. pag. 223.*

Treviso dalla Reg. Intendenza Provinciale  
li 29. Novembre 1798.

Per il Regio Prointendente.

*Marcò Moratti R. Avv. Fisc.  
CI*

*Gl' Illustrissimi Signori***PROVVEDITORI, ED ANZIANI**

Della Magnifica Città di Treviso

*Rappresentanti il Cons. Gen.*

**P**Artecipata a questo Magistrato dall'Imp. Regio Governo Generale la dichiarazione dell'Imp. Reg. Corte contenuta in una venerata sua Lettera del giorno 23. Ottobre prossimo passato, che affida la Soprintendenza su tutti gl'Ospedali, Monasterj, e Luoghi Pii esistenti nella Terra-Ferma ai rispettivi Corpi Pubblici sotto la Suprema direzione dello stesso Governo Generale, non dovendo questi dipendere dalla Congregazione Delegata di Venezia, la quale deve limitare soltanto le sue cure agli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii esistenti nella sola Città di Venezia, e suo Dogado; è stato nello stesso tempo incaricato questo medesimo Magistrato Rappresentante il Consiglio Generale di soprintendere agli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii esistenti in questa Città, e Luoghi dallo stesso dipendenti, con riferire direttamente allo stesso General Governo quello, che può interessare la Suprema sua direzione, e che dallo stesso può

di.

dipendere. In conseguenza si rende nota una tale Superiore disposizione a intelligenza, e regola di tutti quelli a' quali appartiene; dovendo a tal' effetto la presente essere stampata, pubblicata, ed affissa in questa Città, e ovunque della Provincia.

Treviso li 7. Dicembre 1798.

- ( Florian Coletti Provv. Presidente,
- ( Aurelio Azzoni Avogaro Proved.
- ( Cav. Marcantonio Avogadro Provv.
- ( Paolo Pola Proved.
- ( Giulio Fiumicelli Proved.
- ( Girolamo Olivi Proved.
- ( Luigi Reghini Proved.
- ( Antonio Mandruzzato Proved.

*Stefano Alberti Not. Cane.*



## NOTIFICAZIONE.

**D**ecretata dall'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze la continuazione in Condotta delli Dazj Grassa, Grassina, ed Olio d' Oderzo, e suo Territorio, Imbottadura d' Oderzo, e Territorio ( esclusa l'Imbottadura di vini per Venezia alla Grande, )  
Du-

Ducato per Botte d'Oderzo, e Territorio, Pescaria d'Oderzo, Beccarie, e Soldo per Lira Carni della Città d'Oderzo, escluso il Territorio, bensì compresa la Villa di Stalla Territorio di Porto Buffolè *ad stapola de Carli*, si rende pubblica questa superiore disposizione sull'oggetto, che il medesimo *de Carli* sia da tutti riconosciuto Abboccatore delli Dazj predetti, e siano considerati egualmente tutti quelli, che per l'esazione delli predetti Dazj di consumo saranno in qualità di propri Commissari dal medesimo destinati tanto nell'antedetta Città d'Oderzo, quanto in altri luoghi, ove si pratica esigere li Dazj predetti, richiamando all'intera loro osservanza tutte le discipline, e Tariffe stabilite per li nominati Dazj vigenti all'Epoca 1796., e dichiarando, che chiunque eserciterà alcuno de' Dazj sudetti senza il dovuto Accordo dell'Abboccatore incorrerà nelle penali comminate dalle Leggi.

Treviso li 20. Dicembre 1798.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.

AV.

A V V I S O .

**S**I notifica al Pubblico, che tutti quelli, i quali intendono di continuare pel prossimo Anno 1799. a far Beccaria, vender generi di Grassa, Grassina, e Pescheria, come pure di esser esentuali dal pagare a rigor di Tariffa i Regj diritti d'Imbottadura, Pane, e Vin, ed altro, debbano immediatamente presentarsi a questa Regia Intendenza Provinciale per combinare, o rinnovare i loro rispettivi Accordi.

Treviso 27. Dicembre 1798.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



A V V I S O .

**L**LA Regia Intendenza Provinciale delle Imperiali Regie Finanze relativamente alle Commissioni della Intendenza Generale, rende pubblicamente noto, che nelli giorni 20. 25. 30. del corrente Gennaio si devenirà alla Deliberazione sul Pubblico Incanto del Dazio, sive Imposizione Ducato per Carro  
Tam. 3. N.º XXXVII.      O o      Fic-

Fieno di questa Città, e Provincia, e ciò per una Condotta di Anni 6., che averanno avuto il loro principio col giorno primo Gennaio 1799., e termineranno ad ultimo Dicembre 1804., espressamente però dichiarandosi, che ogni dipendenza dal Dazio sudetto per Pagamenti Arretrati fino a tutto il giorno 31. Dicembre 1798. s'intenderà riservata per Conto Regio a disposizione della Imperial Regia Amministrazione.

Nell'Esercizio di detto Dazio dovrà ritenersi in piena osservanza la vegliante Polizza d'Incanto 23. Settembre 1793. approvata da Decreto dell'ex Senato Veneto 20. Novembre dell'Anno stesso, e relative Terminazioni, e Leggi in Essa enunciate; e dovrà inoltre essere obbligato l'Offerente alli Patti, e condizioni stabilite nella Polizza di Offerta a Stampa, che sarà a chiunque consegnata *Gratis*, e sopra cui dovrà esser posto il Nome dell'Offerente; scritta in Lettera, ed in Abbaço la Somma del Canone; e nominata, e sottoscritto un idoneo Pieggio, che sarà obbligato verso il Regio Erario fino a tanto che sarà effettuato lo stabilito Deposito Cauzionale.

Dopo la Deliberazione appresso questa Intendenza Provinciale al maggiore Offerente, sarà riservata entro quindici giorni dalla Data della medesima la produzione alla Intendenza Generale in Venezia delle Polizze Se-  
cre.

cretè, servendosi delle Formule a Stampa, che saranno a chiunque consegnate; e sopra questa la prelodata Intendenza Generale, spirati li quindici giorni, passerà alla Superiore Deliberazione, se così troverà del Re- gio interesse.

Treviso li 5. Gennaro 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



NOTIFICAZIONE.

**S**Ua Eccellenza General Comandante Co: d' *Hobenzollern* di concerto con questa Regia Delegazione di Polizia non volendo impedire l'onesto divertimento delle Maschere nel corso del Carnovale, se ne accorda il permesso, con questo però che nessuno debba girar mascherato con Armi di sorte alcuna nè da fuoco, nè da punta, nè da taglio, che siano rispettati i Venerdì, e il giorno della Purificazione di M. V., che non si uniscano Maschere al numero di oltre sei, e non entrino nelle Botteghe di Caffè, al Casino di Società, o in altri luoghi senza esser vo-



stite colla dovuta decenza , ed essendovi , usino il necessario contegno .

Accordandosi egualmente la permissione di far alcune Caccie da Toro nei giorni che verranno destinati , si avverte quelli che ne saranno Direttori , acciò sia usato ogni riguardo alla sicurezza del Popolo , e ad evitare que' pericoli , che sono pur troppo i compagni di tali clamorosi spettacoli .

Nel mentre è permesso il Teatro , si trova osservabile , che vi si faccia uno strepito indecente , e scandaloso con urli , e grida non convenienti al Pubblico Luogo , nè alla tranquillità che vi si deve osservare . Si spera perciò che vorrà cadauno usare la dovuta moderazione , ed accomodarsi anco alle altre sopra espresse prescrizioni , onde schivare alla Pubblica Autorità la necessità di divenire a quei castighi , che si rendessero necessari per il mantenimento della pubblica quiete . Così &c.

Treviso li 8. Gennaro 1799. Dalla Regia Delegazione di Polizia .

Giannantonio Brocchi Regio Delegato .

*Il Regio Cancr*

*Il Regio Magistrato*

## DE' PROVVEDITORI

Di Treviso.

**C**onsiderando che lo smercio del Sevo, e Candelle dello stesso genere, che si fa bene spesso fuori di questa Città, e Territorio da questi Macellarj, ed altri Individui reca un notabile pregiudizio alla Popolazione, privandola in tal modo di que' generi, che servono agli usi della medesima, e considerando pure la necessità di riparare ad un tanto nuovo disordine:

### DECRETA.

*Primo.* Che d'ora in poi nessuno de' Macellarj, od altre Persone si facciano lecito di mandare, o tradurte il proprio Sevo in poca, o in molta quantità, e nemmeno Candelle dello stesso genere fuori di questa Città, e Territorio senza un apposita Licenza firmata da uno degl' Illustrissimi Signori Provveditori, e dal Ministro Cancellier, quale sarà rilasciata *Gratis*.

*Secondo.* Se sarà trovato del Sevo, o Candelle dello stesso genere uscire da questa Città, e Territorio senza l'accennata Licenza,

sarà considerato genere di Contrabbando, e come tale asportato alla Legge colla pena di L. 3: 2: = per cadauna Libbra di Sevo, o Candelle da essere irremissibilmente levata verso la persona, che ne avrà commessa la distrazione, ed applicata a norma delle Leggi vigenti in materia di Vituarie.

Restano perciò incaricati li Signori Giurati di Giustizia a prestarsi coll' indefessa loro diligenza, ed impegno, ond' abbia il presente ad ottenere il contemplato suo effetto, ed esecuzione; così &c.

Treviso li 10. Gennaio 1799.

( Florian Coletti Provv. Pres., e Colleg.

*Stefano Alberti Nod. Canc.*



*Il Magistrato*

DE' PROVVEDITORI

Della Magnifica Città di Treviso.

**N**on essendo possibile per le confusioni derivate dalli politici passati cambiamenti di verificare il necessario incontro delli pagamenti fatti delle Gravezze del Corpo de' Cit-  
ta-

tadini , si fa note con il presente Stridore a chiunque pagate avesse le Gravezze stesse , nonchè l'Extraordinaria delle Lire due per ogni Lira di Colta , che nel termine di Mese uno da incominciarsi dal giorno della Pubblicazione del presente rassegnar debba la relativa Ricevuta riportata per il pagamento in questo solito Offizio dell'Esazione dal giorno primo Luglio 1794. , fino ultimo Giugno 1798 , ove dovrà essere trattenuta , ed in cambio gli sarà rilasciata dal Signor *Giuseppe Milani* Revisore a ciò destinato altra Ricevuta a Stampa per loro cauzione.

L'oggetto riguarda il Pubblico non meno , che il particolare interesse , ognuno perciò dovrà sollecitamente prestarsi all'esecuzione.

Qualunque mancanza sarà colpevole a danno di chi la commettesse , nè potrà in verun tempo addurre ignoranza , nè pretendere risarcimento di sorte alcuna: che tanto &c.

Treviso li 14. Gennaio 1799.

( Florian Coletti Provv. Pres. , e Coll.

*Stefano Alberti* Nod. Canc.

*Il Magistrato*

DE' PROVVEDITORI

Della Magnifica Città di Treviso.

**C**OL presente Pubblico Stridore fa universalmente intendere, e sapere a tutti gli Artisti, Osti, Bottegaj, Mercanti, e Venditori di qualunque Genere di dovere far Bollare le loro Misure, Pesi, e Stadiere quelli alla Grossa ogni Mesi dodici, e quelli alla Sottile ogni Mesi sei sotto la Pena dalle Statutarie Leggi prescritta; e ciò entro giorni quindici in Città; ed un Mese in Campagna incominciando dal giorno della pubblicazione del presente; e così &c.

Treviso li 16. Gennaio 1799.

( Florian Coletti Provv. Presidente, e  
Colleghe.

*Stefano Alberti Not. Canc.*

LA

L A R E G I A

INTENDENZA PROVINCIALE.

**D**Eliberato dalla Intendenza Gener. delle Regie Imperiali Finanze il Dazio Consumo Acquevite, e Rosolj della Città di Venezia, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma a Gio: Francesco Manni qu. Alberto, ed avendo lo stesso Appaltatore subaffittato il Dazio sudetto delle Città di Sacil, Motta, Uderzo, e Porto Buffolè con li rispettivi Distretti a Pietro Piani, rende noto, che ogni uno dovrà riconoscer per legittimo Rappresentante del sudetto Manni il Subconduttore Pietro Piani, ad oggetto, che goder abbia il medesimo di tutti li diritti, e prerogative annesse all' abboccamento del Dazio surriferito contenuti nelli Capitoli; restando a chiunque vietata la Fabbrica dell' Acquevite senza prima dipendere dal Subconduttore per ottenere la Licenza a norma del prescritto dal VI. di essi Capitoli.

Ed in quanto alli Cassettieri tutti delle Città sunnominatede, e di qualunque Luogo de li rispettivi Distretti, niuno eccettuato, avranno ad accordarsi con l'antedetto Subconduttore per il Consumo Acquevite, e Rosolj, come prescrive il Capitolo XIV.,

Tom. 3. N.º XXXVIII. Pp. do-

dovendo inoltre tutti gli altri Capitoli riportare la loro esecuzione, ed osservanza sotto le pene in essi comminate.

Treviso li 16. Gennaio 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



*Gli Illustrissimi Signori*

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

Di questa Magnifica Città.

**R**idotta a termine la stima in ragione d'Affitto degli Stabili tutti compresi in questa Città inservienti ad uso dei Proprietarij, e fatta la ricognizione degli Affitti per quelli che sono locati, non rimane a compimento di quanto hanno reso notogli Illustrissimi Signori Provveditori, ed Anziani con il loro Proclama 8. Novembre prossimo decorso, che pubblicamente far intendere, e sapere.

*Primo.* Che li Proprietarij degli Stabili compresi in questa Città, ad oggetto di soddisfare alla spesa della costruzione, e mantenimento delle Stufie per le Caserme, Quartie.

tieri, ed altri Luoghi inservienti alle Truppe di S. M. l'Imperatore, e Re nostro clementissimo Sovrano, vengono aggravati per una volta tanto della Tansa di un Cinque per Cento in corrispondenza degli Affitti che ricavano, o potrebbero ricavare per quelli che sono da loro occupati.

*Secondo.* Che da Ministro a ciò appositamente destinato in unione ai Capi delle rispettive Contrade verrà consegnato un Mandato a Stampa agli Abitanti di essi Stabili, nel quale a loro norma sarà connotata la somma, di cui viene aggravato lo Stabile da loro abitato.

*Terzo.* Sono incaricati del pagamento della sudetta Tansa, oltre li Proprietari per quegli Stabili, che vengono da loro occupati, e sono inaffittati, tutti gli Affittuali, e Custodi per quelli che tengono in affitto, o Custodia, con questo per altro, che dalli rispettivi Padroni ne dovranno ottenere il compenso nell'incontro del pagamento degli Affitti, a norma di quanto fu stabilito col precitato Proclama 8. Novembre.

*Quarto.* Entro il periodo di giorni 15. da incominciarsi dal giorno della pubblicazione del presente, dovrà, ogni, e cadaun Abitante gli Stabili sudetti, o per proprio conto, o per conto del Padrone, aver per intero supplito al suo contingente in mano dello Sp. Sig. *Girolamo Benaglia* Cassiere della Magn. Città:

P p 2 Si



Si lusingano essi Illustrissimi Signori Provveditori, ed Anziani, che ognuno accorrerà prontamente per soddisfare al proprio dovere, piuttostochè alloggiare nelle proprie Case li Soldati in numero proporzionato alla capacità delle medesime.

Sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso a lume universale, onde nessuno addur possa ignoranza.

Treviso li 31. Gennaio 1799.

( Florian Coletti Provv. Presid., e Colleg.

*Steffano Alberti Not. Canc.*



A V V I S O.

**N**On avendo creduto la Regia Intendenza Provinciale, dipendentemente dalle Superiori disposizioni, conveniente al Regio interesse il deliberare il Dazio Ducato per Carro Fieno di questa Città, e Provincia per una Condotta d'anni sei, che averanno avuto il loro principio col giorno primo Gennaio 1799. sopra l'Offerta presentata al Pubblico Incanto il giorno 30. Gennaio prossimo passato rende pubblicamente noto, che nelli giorni 14. 17. 20. del corrente seguiran-

ranno li nuovi esperimenti d'Incanto con li patti, obblighi, e condizioni espressi nell' Avviso 5. Gennaro ultimo decorso, non che della Polizza di Offerta a Stampa, che sarà chiunque consegnata *Gratis*.

Treviso li 7. Febbraro 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

SCANAGATTI DI DONGO.



A V V I S O.

LA REGIA

INTENDENZA PROVINCIALE.

**V**icini essendo alla loro scadenza li Affitti dei sottodescritti Pestrini, la Regia Intendenza Provinciale fa pubblicamente noto, che per riguardo a quelli che non oltrepassano Ducati cento di rendita si passerà secondo il solito alla loro deliberazione in via di Accordi, e in quanto a quelli che importano una maggior summa si eseguiranno gl' Incanti nei giorni 26., 27., 28., dell'andante Febbraro, e si delibereranno coi soliti

me-

metodi al maggior Offerente, salve le Polizze segrete, coll' aumento per il meno del dieci per cento producibili entro giorni quindici dalla deliberazione alla Regia Intendenza Generale per l' opportuna approvazione, se così &c.

Treviso li 15. Febbraro 1799.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

**SCANAGATTI DI DONGO.**

*Segue li Posti.*

Cavaso Territorio Asolo.

Rossan Territorio Rossan.

Canal di Brenta.

Fonte Territorio Asolo.

Montebelluna.

Borso Territorio Asolo.

Città Sacile.

Territorio Serravale.

Moriago.

Guja.

Godego Territorio Castelfranco.

Caeran.

Maser d' Asolo.

Sant' Iseppo, e Chiodo.

Biadene.

Cresetta Territorio Asolo.

52

*Seguo li Posti.*

**Cian .**  
**Fossalta Territorio Noal .**  
**Lancenigo .**  
**Gorgo Territorio Motta .**  
**Cesalto Territorio Motta .**  
**Fagarè .**  
**Loria Territorio Castelfranco .**  
**Signorezza .**  
**Vascon .**  
**Melma .**  
**Biancade .**  
**Campardo Territorio Serraval .**  
**Sant' Elena .**  
**Rovigo Territorio Treviso .**  
**Ponte di Piave Territorio Uderzo .**  
**Scorzè Territorio Noal .**  
**Volpago .**  
**Volont , e Codognè Terr. Portobuffolè .**  
**Quinto .**  
**Zeto Territorio Mestre .**  
**Cendon .**  
**Preganziol .**  
**Terra Noal .**  
**Salzan Territorio Noal .**  
**Croce del Terraglio .**  
**Contà Cesana .**  
**Frescada .**  
**Campagna Territorio Motta .**

Se.

*Segua li Parti.*

Lovadina .  
Terra della Motta .  
Musil .  
Zenson .  
Musestre .  
Nervesa .  
Croce di Piave .  
Fossetta .  
Terra Serraval .

SOM-

# S O M M A R I O

## STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE  
NEL TOMO TERZO.

---

---

	Pag.
1798. <b>V E N E Z I A.</b>	
Decembre	
18 <i>Incaricata ec.</i> Discipline sopra l'introduzione del Butirro	3
1799.	
Maggio	
24 <i>Se colla Notificazione ec.</i> Campatico Valli Veronesi, e Rotte Castagnaro	14
27 <i>Con provide ec.</i> Aceti artificiali non possono fabbricarsi e venderli senza licenza del Tribunale Supremo di Sanità	17
— <i>Tariffa de' pagamenti da eseguirsi per il Pedaggio in Porto Buffolè nelle due provenienze da Conegliano ed Oderzo</i>	19
— <i>Polizza d'Incanto per il ristauro della Fondamenta in Punta del Rivo di Castello dalla parte di S. Domenico; per l'accomodamento</i>	
<i>Tom. 3. N.º XXXIX. Qq del-</i>	

1799.

Maggio

Pag.

delle quattro Rive laterali del Ponte di Rialto, e della Fondamenta situata a S. Stae in capo la Calle del Miglio riguardante il Canal Grande	20
28 <i>Che in adempimento ec.</i> Li 3. Giugno, giorno stabilito per la deliberazione dell'anzidetto Incanto	26
— <i>La Parte ec.</i> Accrescimento di mercede alli Travasadori da Olio	28
29 <i>Rilevato avendo ec.</i> Dazio delle Canale per Mestre e suo Distretto	29
— <i>A dovuto presidio ec.</i> Essendo permesso ec. Ripubblicazione d'un Proclama in favore del Regio Partito delle Carte da giuoco ad uso di Bologna	31
— <i>Per impedire ec. Dichiarati ec.</i> Ripubblicazione d'un Proclama in favore del Regio Partito delle Carte bianche grosse da giuoco per Venezia e Dogada	37
Giugno	
3 <i>Con Atto apposito ec.</i> Grosse e suoi spezzati per le Osterie	42
— <i>Con Atto apposito ec.</i> Boccali e suoi spezzati per li Bastioni	45
6 <i>Approvandosi ec. Possessori ec.</i> Diritto dei N. N. H. H. Antonio Fran- ce.	

1799.

Giugno

Page

- tesco Cappello, e Pietro Venier di alcuni Attiragli sopra il fiume Adige 47
- 7 *Stabilita ec.* Nota de' Comuni compresi nel Circondario del nostro Consorzio alla destra della Brentella da Ponterotto e Brusegana, e sinistra del Bacchiglione 49
- 8 *Costante ec.* Preservazione dei diritti della Comunità di Cornedo sulle acque del Torrente Agno, e di quella che deriva dalle fontane 52
- *Dietro nota ec.* Capitoli per l'esazione della Tansa e Taglion incombenente all'Arte de' Squeraroli. 54
- 12 *D'ordine ec.* Orazione da recitarsi ai Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella loro Novena, e susseguente ottava 63
- 13 *Concorso ec.* Secondo settimanale Ordinario per Milano con Lettere, Gruppi ec. 67
- 14 *Non adempito ec.* Fossi confluenti al Terraglio devono essere scavati dentro Settembre 68
- *Istituita ec.* Tariffa per i pagamenti e mancie relative per le poste da Udine all'Ospedaletto, dall'Ospedaletto a Resiutta, da Resiutta alla Ponteba ec. 70

Qq 2 15 Per



1799.

V E N E Z I A .

Giugno

Pag.

- 15 *Per impedire ec.* Non s'impedisca il libero corso alle acque de' canali, scoli, e condotti compresi nel Consorzio delle otto ville 4. Padovane, e 4. Vicentine. 71
- 17 *Per togliere ec. L'attensa ec.* Proclama per i Cani 79
- 18 *Dovendosi ec.* Tariffa per la Palada di Marghera 73
- *Si vuol dar ec.* Incanto del Deposito de' Fanghi, che ha il nome di Sacca, sopravento della Terra di Malamocco 76
- 19 *Ravvisandosi ec.* Proclama in favor del Consorzio di Vespara e Persiana 85
- 20 *Mentre si presta ec.* Proclama in favor del Consorzio di Pontecchio 83
- 21 *Per l'acquisto ec.* Tariffa di quanto devesi riscuotere dalle Barche e Burchj che passano per la Torre Nova 89
- *Per impedire ec.* Dazio per le Barche alle Porte di Brendolo 91
- 23 *Volendo esuberare ec. Per diritto ec.* Parte dell' Università de' Mercari 99
- 27 *Riesce scandaloso ec.* Distintivi che aver devono li Postiglioni 105

VI-

V I C E N Z A .		Pag.
1799.		
Maggio		
22	<i>Essendo ec.</i> Ordinazioni di Pulizia per il giorno del <i>Corpus Domini</i>	107
—	<i>Permessi ec.</i> Contegno da osservarsi in Teatro	110
Giugno		
4	<i>Con li Decreti ec.</i> Sopraintendenza agli Ospitali a chi sia devoluta	112
—	<i>Affidata ec.</i> Scuole Laiche da chi dipendano	114
23	<i>In conseguenza ec.</i> Contraffazioni al Dazio Pestrin	115
—	<i>Vedendosi ec.</i> Strepiti e fischi proibiti in Teatro	118
26	<i>Ultimata ec.</i> Chi ha prestato animali per il trasporto di alcuni generi di ragion dell'Armata, produca i documenti per ritrarne il pagamento	120

---

B I L L U N O .		
1799.		
Aprile		
20	<i>Le Cedole del Banco di Vienna.</i> Loro valore	157
Maggio		
22	<i>Eccitati ec.</i> Termine di giorni accordato ai debitori di pubbliche gravezze	144
	30 Gi	

X 310 X  
B E L L U N O .

1799.		
Maggio		
30	<i>Gli eccedenti ec.</i> Si denunzino i laceratori de' Pubblici affissi	146
Giugno		
7	<i>Riconoscenza ec.</i> Corpi Ecclesiastici e Luoghi Pii ripristinati nei Livelli perpetui e nelle Decime	148
16	<i>I Nobili ec. E' riuscito ec.</i> Si pubblica un Proclama in data di Venezia	
10.	Giugno per vertenze giudiziarie	
17	<i>Rimesse ec.</i> Investiture de' Fondi Comunali si presentino	149
20	<i>Approssimandosi ec.</i> Campatico , e Tansa	152
		155

V E R O N A .

1799.		
Giugno		
25	<i>Dovendosi in ordine ec.</i> Chi ha crediti verso il defonto Francesco Blegi prima dei 25. Giugno ec.	124
27	<i>Se fu lodevole ec.</i> Pane di contrabbando	126
—	<i>Non potendo ec.</i> Per il prossimo San Martino saranno finiti i Contratti temporarj di affitti ed appalti ec.	134
—	<i>Essendo giusto ec.</i> Chi ha ragioni sopra gli effetti mobiliari spettanti ai Francesi Elvetici sequestrati ec.	135
	27 Per	

1799.		V E R O N A .	
Giugno			Pag.
27	<i>Per i diversi ec.</i> Ordini circa Beni, Case ec. appartenenti a Corpi Ecclesiastici soppressi ec.		136
28	<i>Dopo che le Leggi ec.</i> Pene contro chi vendesse merci del genere dei Marzari e Barozzeri		128
29	<i>Ha il Commissario ec.</i> Decime e Pri- mizie		142
30.	<i>Prescritto ec.</i> Diritti del Co: Emilei da rispettarsi		130
—	<i>Calamiere Delle Carni per il mese di Luglio</i>		133

---

1799.		B R E S C I A .	
Aprile			
21	<i>Ordina ec.</i> Pubblica quiete e sicurezza		158
—	<i>La Municipalità ec.</i> Dopo l'Ave Ma- ria di notte non si può girar per le strade senza lume		ivi
—	<i>S. E. ec.</i> Si denunzino i magazzini di biade, fieno, pane ed altro spettanti ai Francesi e Cisalpini		161
—	<i>Essendo stato ec.</i> Si restituiscano le Carte e robbe involate a diversi Uffizj		ivi
22.	<i>Sente ec.</i> Denunzie. contro chi fa dan- no agli abitanti		162
			23 Pre-

B R E S C I A.		Pag.
1799.		
Aprile		
23	<i>Previa ec.</i> Consegna delle armi grosse da fuoco	163
—	<i>Per introdurre ec.</i> Provvisoria sistemazione della Città e Provincia	165
24	<i>Restano ec.</i> Ordine ai venditori di Comestibili	170
—	<i>Si fa noto ec.</i> Tranquillità pubblica	171
—	<i>Secondando ec.</i> Insegne e autorità democratiche abolite	172
—	<i>Le armi ec.</i> Ingiurie, vendette, ec.	173
—	<i>Essendo pervenuto ec.</i> Si consegnino gli effetti, che appartenevano alle Truppe Francesi ec.	174
—	<i>La quiete ec.</i> Commissione di Polizia	175
—	<i>In seguito ec.</i> Soggetti aggiunti alla Congregazione	177
25	<i>Assicura ec.</i> Saranno rispettati li carri che condurranno generi ec.	178
—	<i>Non è tollerabile ec.</i> Si portino al palazzo Pubbl. della Congr. Del. ec.	179
—	<i>Di consenso ec.</i> Si rispettino tutte le Comunità nuovamente installate	180
—	<i>Previene ec.</i> Niente si può stampare senza Pubblica Revisione	ivi
26	<i>In esecuzione ec.</i> Ristabiliti li Dazj che vigevano nel 1796. ec.	181
—	<i>Avvisa ec.</i> Entro giorni quindici si paghi la Pradiale aggravante ec.	182
—	<i>Riconosce ec.</i> Illuminazione notturna delle	

1799.		Pag.
Aprile	delle Case in segno di gioja per l'ingresso delle vittoriose Armi Imp.	183
26	<i>Fa noto ec.</i> Si consegnino nel Salone del Vescovato li quadri ec.	184
—	<i>Per dare un corso ec.</i> Si riassumono le Cause Civili	<i>ivi</i>
—	<i>Diètra ec.</i> Convocazione delle vicinie per elegg. gli ordinarij Sindici ec.	185
27	<i>Diffonde ec.</i> <i>Te Deum</i> nel Duomo	187
—	<i>Per oggetti ec.</i> Si denunzino dagli Osti ec.	<i>ivi</i>
—	<i>Ordina ec.</i> Formula per firmare i Rogiti	188
—	<i>Ordina ec.</i> Si erga ne' pubblici luoghi lo stemma del nuovo Aug. Sov.	189
—	<i>In adempimento ec.</i> Scodirolì per l'esazione dei Dazi	190
—	<i>Avendo ec.</i> Dentro Maggio si paghì la prima rata del Campatico	191
28	<i>Trovando ec.</i> <i>Bene visu</i> , necessario a chi vuol essere impiegato	192
29	<i>Per ordine ec.</i> Quattro Avvocati sospesi	193
—	<i>Per togliere ec.</i> I venditori di vino, Osti, e locandieri tengano esposte le loro insegne	194
30	<i>Rilevando ec.</i> Gli abbocatori, o affittuali di monti, o boschi di ragione dei Comuni ec.	195
—	<i>Oggetti ec.</i> Cinque per cento sopra l'eredità	196
—	<i>Giacchè ec.</i> Eccitamento alla consegna	

1799.  
Aprile

Pag.

	gna di tutti gli articoli di provigione lasciati dallo scacciato nemico	197
30	<i>Non avendosi ec.</i> Armi da consegnarsi	199
—	<i>Ossequio ec.</i> Botteghe chiuse nelle Feste alle ore delle sacre funzioni, revisione dei libri da stamparsi; proibizione delle armi di coltello fermo in manico, di pistole ec.	201
Maggio		
1	<i>Una delle principali ec.</i> Ordini contra i banditi	203
2	<i>Avvisa ec.</i> Avviso per la ricupera di alcuni effetti spettanti ai condottieri proprietarj di carri e bovi	205
—	<i>Ordina ec.</i> Berrettoni, caschetti, e giberne de' Granatieri ec.	ivi
—	<i>In vista ec.</i> Prezzo del Riso	206
—	<i>Premurosa ec.</i> Prezzo del Butirro	207
—	<i>Per errore ec.</i> Monete e loro valore	208
3	<i>Importando ec.</i> Si sollecciti l'esazione della prima rata dell'imposta Campatico	210
—	<i>Ad onta ec.</i> Ultima ammonizione a chi ritiene effetti spettanti ai Francesi, e alle loro nazioni alleate	211
4	<i>Commette ec.</i> I debitori di Livelli e affitti dovuti alle sopresse Corporazioni daranno ec.	213

4 De-

1799.		B R E S C I A.	Pag.
Maggio			
4	<i>Decreta ec.</i>	Reintegrazione dei Paratici	214
—	<i>Per ordine ec.</i>	Alcuni Avvocati ed Intervenienti sospesi	<i>ivi</i>
—	<i>Gl' Illustrissimi ec.</i>	Giorni feriatì sono le sole feste di precetto, ec.	215
—	<i>Fermo ec.</i>	Continueranno i vecchi Scodioli per gli Osti ec.	216
—	<i>Stante ec.</i>	Avviso per l'Estrazione 25. Aprile del Lotto di Milano	218
5	<i>Ordinac. ec.</i>	Si restituiscano i quadri e libri di Casa Lechi	219
—	<i>Secondando ec.</i>	Processione nel dì del Corpus Domini	220
—	<i>Deduca ec.</i>	Ricupero di 21. bovi smarriti	221
—	<i>Sua Altezza ec.</i>	Illumin. delle Case e del Teatro per l'arrivo di S. A. Imp. Costantino secondogenito di S. M. l'Imperator delle Russie	222
—	<i>E' pervenuta ec.</i>	Bovi smarriti	223
6	<i>Pervenuto ec.</i>	Non si nascondano i Carri	226
—	<i>Trovando ec.</i>	Si consegnino nella Cancelleria Episcopale i protocolli, e Carte relative ai contratti ec.	227
—	<i>Ineventemente ec.</i>	Ordine relativo all'uso delle Legne per gli Abbocatori o Locatori de' Monti ec.	228
8	<i>Inerendo ec.</i>	Restituzione de' suoi Beni al Co: Fioravanti Zuanetti di Salò	229
—	<i>In esecuzione ec.</i>	Dimiss. dei Zerlotti ec.	230



1799.		BRESCIA.	Pag.
	Maggio		
8	<i>Inerendo ec.</i> Anche il Clero pagherà entro Maggio la prima rata del Campatico		231
—	<i>Avvisa ec.</i> Alcuni bovì recuperati		232
10	<i>Relativamente ec.</i> Revisori dei Manoscritti da stamparsi		<i>ivi</i>
—	<i>Vedendo ec.</i> Nessun Carro conducente vittuarie sarà requisito		233
—	<i>Essendo state ec.</i> Presentazione di alcune Cambiali		234
—	<i>Informato ec.</i> Denunzia delle violenze de' Militari		236
11	<i>In vista ec.</i> Prezzo di alcuni generi di Formento		237
—	<i>Così autorizzato ec.</i> Pagamento della Prediale aggravante ec.		238
—	<i>Dopo il Proclama ec.</i> Contravventori di Pestrini ec.		239
—	<i>In seguito ec.</i> Pagamenti in Cedole e danaro nella Cassa Regia		242
—	<i>Resta ec.</i> Ricevitori del Lotto di Milano		243
—	<i>Stabilimento</i> dei giorni delle Estrazioni del Lotto di Torino e Milano		244
13	<i>Rilevando ec.</i> Consegnà da farsi dei bestiami ed effetti perduti ec.		246
—	<i>Ordina ec.</i> Divieto dello sbarro dell'armi		247
—	<i>Fa intendere ec.</i> Ex-quadra		248
—	<i>In sequela ec.</i> Ripartimento del Caratto della Tansa d'Industria		249

14 Cbi

1799.		Pag.
Maggio		
14	<i>Chi indicherà ec.</i> Premio a chi porterà o indicherà il librosmarrito Estimo Provisionale ec.	250
—	<i>Dietro ec.</i> Non si può comprar cosa alcuna dai soldati ec.	251
—	<i>Ad onta ec.</i> Pena di carcere a chi pratica estorsioni criminose ec.	252
15	<i>Volendo ec.</i> Elezione del Cancelliere del S. Monte Nuovo	253
—	<i>Dovranno ec.</i> Ordini da esser eseguiti dai Guarda-Forzati	255
16	<i>Essendo ec.</i> Abboccamento dell'illuminazione delle lanterne della Città	256
—	<i>La Tansa ec.</i> Ripartimento del Caratto della Tansa d'Industria	257
—	<i>Per tutto il tramite ec.</i> Tariffa del pagamento dei due pedaggi Mandolozza, e Sant'Eufemia	259
—	<i>Per l'esazione ec.</i> Tariffa del Pedaggo di S. Zeno	264
17	<i>Ricercata ec.</i> Denunzia degli Ufficiali Austro-Russi, Francesi, e loro alleati	269
18	<i>Importantissimi ec.</i> Proclama per la tranquillità e sicurezza	270
19	<i>Diffonde ec.</i> In quali giorni si raduni la Congregazione Delegata	274
20	<i>Sospende ec.</i> Sospensione dei Maestri delle Pubbliche Scuole	275

1799. B R E S C I A .		Pag.
Maggio		
20	<i>Resi presenti ec.</i> Caprari	275
21	<i>Ricercata ec.</i> Consegna degli atti Giudiziarj ec. degli ex-Giudici di Pace	277

---

1798. T R E V I S O .		
Ottobre		
12	<i>Il sottoscritto ec.</i> Il Co: Marco Moretti sostituito al Scanagati di Dongo nella Regia Intendenza Provinciale	279
Novembre		
6	<i>Contemplando ec.</i> Pagamento dell' Imposta cinque per cento	<i>ivi</i>
12	<i>Abusando ec.</i> Casini	281
16	<i>Dovendosi ec.</i> Gravezze addossate all' Estimo della Spettabile Podestaria	282
22	<i>Il Proclama ec.</i> Bollo delle Gambiali, Lettere di Porto ec.	284
29	<i>Essendo ec.</i> Luigi Violani convenzionato con Gio: Francesco Manni nel Dazio Acquevite	285
Dicembre		
7	<i>Partecipata ec.</i> Soprintendenza sugli Ospitali ec.	286
20	<i>Decretata ec.</i> Abboccatore de' Dazi Grassa, ec.	287
		27 Si

1798. T R E V I S O .		Pag.
Dicembre		
27	<i>Si notifica ec.</i> Chi vuol continuar per l'anno 1799. a far Beccaria ec. si presenti per combinare, o rinnovare i loro accordi	289
1799.		
Gennaro		
5	<i>La Regia ec.</i> Deliberazione del Dazio Ducato per Carro Fieno	<i>ivi</i>
8	<i>Sua Eccellenza ec.</i> Permesso delle Maschere in carnovale	291
10	<i>Considerando ec.</i> Smercio del Sevo	293
14	<i>Non essendo ec.</i> Rassegnazione delle ricevute de' pagamenti delle gravanze del Corpo de' Cittadini	294
16	<i>Col presente ec.</i> Bollo delle misure ec.	296
—	<i>Deliberato ec.</i> Pietro Piani Subconduttore del Dazio Acquevite per Sacil, Motta, Uderzo ec.	297
31	<i>Ridotta ec.</i> Aggravio per le Stufte delle Caserme ec.	298
Febbraro		
7	<i>Non avendo ec.</i> Nuovo incanto del Dazio Ducato per Carro Fieno	300
15	<i>Vicini ec.</i> Incanti d'alcuni Pestrini	301

*Fine del Tomo Terzo.*

---

MOS ET LEX  
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. 1<sup>a</sup>

---

*Costume e Legge*  
*il sozzo vizio infrenano.*

---



